

**Avv. Prof Angelo Giarda**  
Via Manara 15 – 20122 Milano  
Tel. 02.20015192 - Fax 02.29061745

**Avv. Antonio Albano**  
P.zza S. Andrea Della Valle 3 – 00186 Roma  
Tel. 06. 6879257 - Fax 06.68210702

**Ecc.ma**  
**Suprema Corte di Cassazione**  
**Sezione V penale**  
**ROMA**

I sottoscritti Avv. Prof. Angelo Giarda del Foro di Milano e Avv. Antonio Albano del Foro di Roma, nella loro qualità di difensori di fiducia di ALBERTO STASI, imputato nell'ambito del proc. pen. n. 2025/07 R.G.N.R. – 47/13 R.G.ASS.APP – 23458/15 R.G. CASS., in relazione al quale è fissata udienza innanzi Codesta Ecc.ma Corte per il giorno 11 dicembre 2015, rassegnano all'attenzione delle SS.VV. Ill.me i seguenti

#### **MOTIVI NUOVI**

**EX ARTT. 585, COMMA 4 C.P.P. E 167 DISP. ATT. C.P.P.**

in relazione ai capi e ai punti impugnati col ricorso per Cassazione, presentato dalla sottoscritta difesa in 30 aprile 2015 avverso la sentenza n. 55/14, pronunciata, in sede di giudizio di rinvio, dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sezione Prima, in data 17 dicembre 2014, in riforma della sentenza di primo grado, pronunciata in data 17 dicembre 2009 dal Gup presso il Tribunale di Vigevano, fermi restando i motivi sviluppati nel ricorso principale, da intendersi qui integralmente richiamati.

◦           ◦  
  
◦

**MOTIVO I – IN RELAZIONE AL MOTIVO II DEL RICORSO PRINCIPALE: TRAVISAMENTO DELLA PROVA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ VIOLAZIONE DEI CANONI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA EX ART. 192 C.P.P. ED INVERSIONE DEL CORRETTO RAGIONAMENTO LOGICO PROBATORIO, RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 606, COMMA 1, LETT. E) C.P.P., CON RIGUARDO ALLA COLLOCAZIONE DELL’ORARIO DELLA MORTE DI CHIARA POGGI – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ VIOLAZIONE DELL’ART. 192 C.P.P. CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DELL’ALIBI DI ALBERTO STASI.**

Nel ricorso principale si sono già mosse numerose censure all’*iter* motivazionale seguito dal Giudice del rinvio, il quale, si è più volte detto e si ribadirà con forza anche nel presente atto, nasconde evidenti ed illegittime violazioni dei canoni e dei principi sanciti in tema di valutazione indiziaria, nonché approssimazioni motivazionali di grandissimo conto.

Nella sentenza impugnata un primo, preliminare, errore di metodo, su cui si intende insistere con fermezza, risiede nell’aver sostanzialmente ritenuto irrilevante l’individuazione dell’ora della morte di Chiara Poggi e nell’aver implicitamente reputato sufficiente l’approssimazione temporale offerta dagli accertamenti medico-legali, che, tuttavia, in via meramente abduittiva, la Corte territoriale ha preteso di trasformare in un preciso arco temporale (di 23 minuti) per farlo coincidere ex post (con inusitata precisione cronometrica) con l’affermata responsabilità dell’imputato.

La fragilità dell’argomentare e la sua illegittimità dal punto di vista del corretto ragionamento inferenziale è tale da non necessitare che se ne affidi il rilievo a prolungate notazioni, specie in procedimenti indiziari come questo, per ogni consequenziale implicazione.

Non può sottacersi, tuttavia, che l’esatta determinazione dell’ora della morte di Chiara Poggi, era ineludibile presupposto fattuale per la verifica dell’alibi dell’imputato in funzione dell’indagine svolta ad accertare la possibilità della sua asserita presenza in Via Pascoli, a Garlasco, la mattina del delitto e questo prima ancora di giungere a prendere in considerazione il riscontro di una presenza a lui non riferibile presso il *locus commissi delicti* (tema bicicletta).

Il Giudice del rinvio non tiene affatto in considerazione tale fondamentale osservazione, ma, anzi, trasforma i risultati di indagini medico-legali a dir poco approssimative in un dato processuale, invero del tutto sprovvisto di supporto negli atti, a carico di Alberto Stasi. Questo deve ribadirsi e censurarsi con fermezza, atteso che è dall’inizio di questo processo che si pretende di “adeguare” l’orario della morte di Chiara Poggi, prima da parte dell’Accusa pubblica e privata ed ora da parte del Giudice del rinvio, a seconda dell’esigenza di farlo collimare con la mancanza di alibi dell’imputato, in un argomentare che muove costantemente ed illegittimamente dalla presunta responsabilità dell’imputato e non considera le reali risultanze medico-legali.

Al fine di comprendere appieno la censura, occorre muovere proprio dalle indagini medico-legali, atteso che il Giudice del rinvio risulta averle totalmente trascurate.

Come detto e come anche riconosciuto brevemente dalla sentenza gravata (che si limita a riferire che l'orario della morte era stato "*originariamente indicata in un orario diverso, ed errato, dallo stesso medico legale*" – pag. 78 Sent. impugnata), è dato registrare, senza dubbio, un non poco pressapochismo nella fase delle indagini preliminari. Basti ricordare che al medico legale che eseguì poi l'autopsia, pur chiamato ed intervenuto tempestivamente non venne consentita l'ispezione cadaverica e il compimento dei consueti rilievi tanatologici necessari per la determinazione dell'ora della morte (macchie ipostatiche, rigor mortis, e temperatura corporea) fino alle ore 17,00 (cfr. pag. 1 della relazione autoptica – già All. n. 11 del ricorso principale).

Al ritardo nei rilievi da parte del medico legale, successivamente giustificati dalla necessità da parte della polizia giudiziaria di scattare fotografie di sopralluogo, venne poi ad aggiungersi la negligente mancata rilevazione del peso corporeo della vittima in sede autoptica, giustificata ex post dalla mancanza di una pesa nella sala settoria: "Stante l'assenza di una bascula adeguata nell'obitorio dell'ospedale Civile di Vigevano, il peso del cadavere fu da noi valutato empiricamente, "presente cadavere" (cfr. pag. 2 della relazione autoptica integrativa 12 settembre 2008 – già All. n. 12 del ricorso principale).

Ora, se si considera che il peso corporeo è indicato in qualunque manuale di medicina legale come uno dei parametri fondamentali per la determinazione esatta dell'ora della morte (atteso che il decremento termico avviene in funzione del peso della vittima), si comprende senza sforzo alcuno il livello di pressapochismo che ha caratterizzato questo fondamentale dato processuale, in relazione al quale il peso della vittima è stato determinato "a occhio".

Tralasciando le laconiche giustificazioni offerte a tali profonde lacune, il risultato restituito al processo (certo, ci si augura, non addebitabile all'imputato) è stata l'impossibilità di determinare con precisione l'orario della morte di Chiara Poggi.

Ciò premesso, comunque, nella relazione autoptica a cura del medico legale incaricato di eseguire l'autopsia, Dott. Ballardini, si individuava un intervallo orario compreso tra le **10.30 e le 12.00** del 13 agosto 2007, giungendo a fissare con maggior centratura l'ora della morte tra le **11.00 e le 11.30**: "*l'epoca della morte di POGGI Chiara si pone in un intervallo di tempo compreso fra le ore 10,30 e le ore 12 circa del 13.08.2007, con maggior "centratura" intorno alle ore 11-11,30.*" (cfr. pagg. 50-51 delle conclusioni della relazione autoptica – **già All. n. 11 del ricorso principale**).

Il Consulente tecnico della difesa, Prof. Avato, sulla base di una diversa valutazione del peso di Chiara Poggi, fatta necessariamente “a occhio” per le ragioni anzidette, riteneva più corretto collocare il decesso in un intervallo iniziale compreso tra **9.00-09.30** e un **intervallo finale compreso tra le 10.00-10.30**.

Il medico legale Dott. Ballardini, invece, rappresentando di aver eseguito personalmente i rilievi tanatologici sulla vittima, seppur tardivamente, e di aver avuto modo di stimare meglio il peso corporeo avendo visto personalmente il corpo, riteneva di confermare l’orario della morte tra le ore **10.30** e **le 12.00**, con maggior centratura tra le **11.00** e **le 11.30** anche nella successive integrazioni di CT; quella del 12 settembre: *“Per i motivi discussi, confermiamo le nostre precedenti conclusioni in materia: la morte di POGGI Chiara è da collocarsi in un intervallo di tempo compreso fra le ore 10,30 e le ore 12 del 13.08.2007, con maggior “centratura” intorno alle ore 11.11,30; ribadendo, comunque, il carattere orientativo, e non tassativo, di questa ricostruzione”* (cfr. pag. 3 della relazione autoptica integrativa 12 settembre 2008 – **già All. n. 12 del ricorso principale**) e quella del 3 marzo 2008: *“In ordine alla memoria difensiva redatta dal Prof. Francesco Maria Avato e presentata presso la Procura della Repubblica di Vigevano, in data 23.02.2009, relativa all’epoca ed alle cause della morte di POGGI Chiara, nonché ai mezzi produttivi della stessa, riteniamo di poter confermare quanto già argomentato nelle precedenti osservazioni da noi formulate”* (cfr. pag. 1 della relazione autoptica integrativa 3 marzo 2008 – **già All. n. 13 del ricorso principale**).

Dunque, in una prima fase, per tutto lo svolgimento delle indagini preliminari e finanche avanti al Giudice di prime cure, in assenza (allora) di un riscontro probatorio all’alibi offerto da Stasi in ordine al lavoro svolto sul proprio computer a causa delle acclerate alterazioni cagionate dagli inquirenti sul computer stesso, l’orario della morte veniva collocato tra le **11.00** e **le 11.30** e **comunque sicuramente non prima delle 10,30**. Basti ricordare gli interventi dell’Accusa:

**REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. MICHELUCCI**  
(pagg. 58 e 62 trascr. ud. 17 marzo 2009)

*“L’epoca della morte non può essere fatta risalire in ogni caso ad epoca anteriore alle 10.30 (...) Il Consulente della Difesa sostiene che la morte debba collocarsi tra le 9.00 e le 10.00 del mattino; tale conclusione non appare sostenibile perché palesemente contraddittoria”*

**INTERVENTO DIFENSORE PARTE CIVILE – AVV. TIZZONI**  
(pag. 186 trascr. ud. 28 aprile 2009)

*“L’orario del delitto non è tra le 9.10 e le 11.00 ma è sicuramente un orario successivo”*

A seguito di incarico peritale conferito dal Gup ex art. 441 comma 5 c.p.p., il Collegio sub B), nella perizia, concludeva che, rivalutati tutti gli elementi, nel caso di specie, non fosse possibile determinare con precisione l'orario della morte, potendo e dovendo limitarsi alla più sommaria indicazione che Chiara Poggi fu aggredita nel corso della mattina del 13 agosto: "In conclusione, il riesame del caso ci porta a ritenere non valutabile con precisione l'epoca della morte, se non affermando che essa avvenne nel corso della mattinata del 13 agosto 2007" (cfr. pag. 32 della perizia medico legale sub B) – **già All. n. 14 del ricorso principale**).

Senonché l'approfondimento istruttorio disposto nel corso del giudizio di primo grado, tramite perizia informatica, consentiva di confermare la veridicità delle dichiarazioni rese a s.i.t. da Stasi e di acclarare una sua interazione costante con il proprio computer a partire dalle 09.35 fino alle 12.20 del 13 agosto 2007, "imponendo" all'Accusa un cambiamento nella determinazione del momento in cui Alberto Stasi avrebbe commesso il delitto addebitatogli e, quindi, nella individuazione dell'orario della morte di Chiara Poggi.

In altri termini, l'accertata presenza di Alberto Stasi al proprio computer dalle ore 9.35 alle ore 12.20, "imponeva" che l'orario della morte (dapprima fissato tra le **11.00 e le 11.30**) dovesse cambiare per poter continuare a sostenere che Stasi fosse il responsabile di quanto accaduto. Si è quindi assistito ad una delle pagine più grottesche che siano mai state scritte nell'ambito di un processo penale, in cui di fronte al non conoscere esattamente l'orario della morte a causa delle negligenze occorse durante le indagini preliminari, l'Accusa diede vita ad un balzello di versioni, contrastanti tra loro, oltre che opposte a quelle sostenute prima della scoperta dell'alibi.

La Procura della Repubblica, che aveva svolto le indagini verificando le posizioni dei vari soggetti sulla base dell'assunto che l'aggressione si fosse consumata tra le 11.00 e le 11.30, iniziava a collocare la morte della povera Chiara o prima delle 9.35 o dopo le ore 12,46, finestra apertasi dopo l'ultimo tentativo di chiamata dal telefono fisso di casa Stasi a casa Poggi, ritenendo comunque maggiormente plausibile collocare l'omicidio nella seconda parte della mattinata, implicitamente valutando la prima finestra temporale come scarsamente compatibile con la responsabilità di Alberto Stasi:

**REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT.SSA MUSCIO**  
(pagg. 157-158 trascr. ud. 10 dicembre 2009)

*"P.M. L'ampia forbice temporale fa sì che Alberto Stasi abbia avuto il tempo di commettere l'omicidio sia prima delle 9:35 che nell'ultima parte della mattinata, dopo le 12:46; ritiene comunque il Pubblico Ministero che la morte di Chiara Poggi vada*

*collocata più probabilmente nella seconda parte della mattinata piuttosto che nelle prime ore della stessa*

*GIUDICE: Quindi, lei lo colloca dopo? Non ho capito questo passo, scusi?*

*P.M. Sì, nella seconda parte della mattinata*

*GIUDICE: Quindi dopo le 12:40?*

*P.M. Sì”*

Non di meno, singolare anche la posizione della Parte Civile, che, se prima del rinvenimento dell'alibi di Alberto Stasi condivideva la ricostruzione operata dal medico legale, affermando che “L'orario del delitto non è tra le 9.10 e le 11.00 ma è sicuramente un orario successivo”, riteneva poi, invece, più plausibile la prima parte della mattinata (peraltro ponendosi in contrasto con la tesi del Pubblico Ministero):

#### **INTERVENTO DIFENSORE PARTE CIVILE – AVV. TIZZONI**

(pag. 245 trascr. ud. 10 dicembre 2009)

*“Ritengo che l'ora più probabile della morte vada inquadrata (...) intorno alle ore 9:00”*

La sentenza gravata adotta lo stesso identico ed erroneo criterio: muovendo dall'unica finestra temporale ritenuta “compatibile” con l'alibi non comprovato di Stasi (9.12 – 9.35) e dunque con la sua responsabilità, pretende di fissare l'orario della morte di Chiara Poggi proprio in quel ristrettissimo arco temporale. Vi sarebbe, dunque, una sostanziale irrilevanza dell'esatta determinazione dell'ora della morte, atteso che la stessa può essere (e viene) artificialmente determinata attraverso un ragionamento abduttivo (od anche detto, retroattivo), che invertendo il corretto *iter* logico probatorio (ragionamento induttivo) muove proprio dalla penale responsabilità di Stasi (che invece costituiva il *thema probandum*) per determinare, in funzione dei pochi minuti in cui non è coperto da un alibi, il momento in cui Chiara Poggi sarebbe stata aggredita e sarebbe dunque morta, secondo un illegittimo percorso argomentativo, che pretende di anteporre la conclusione alla premessa.

Tale *modus operandi* cela, peraltro, sotto altro punto di vista, il reale esito delle indagini medico-legali condotte in relazione alla determinazione dell'orario della morte di Chiara Poggi.

L'unico dato processuale accettabile e sostenibile che il Giudice del rinvio avrebbe potuto spendere, infatti, sarebbe stato, al più, un'individuazione dell'ora della morte di Chiara Poggi nella prima parte della mattinata.

Del resto, anche la sentenza di primo grado, ponendo i contributi tecnico-scientifici poc'anzi richiamati in relazione con gli altri elementi circostanziali emersi nel corso processo (quali ad esempio: le persiane delle finestre dell'abitazione di casa Poggi rinvenute chiuse, anche quelle del soggiorno e del bagno ad eccezione della porta finestra della cucina; le tende da sole non abbassate; il letto della camera non riordinato; il contenuto gastrico riconducibile ad alimenti per colazione non ancora smaltito dalla vittima, ed altri, cfr. pag. 14 e seguenti della sentenza di primo grado) aveva ritenuto, si badi bene, in modo del tutto concorde con quanto da sempre sostenuto da questa difesa, che l'orario della morte dovesse collocarsi nella prima parte della mattinata.

**Ma tale dato – lo si ripete, l'unico probatoriamente sostenibile – mai avrebbe potuto trasformarsi in un arco temporale specifico (23 minuti: 9.12 – 9.35 – pag. 78 della Sent. impugnata, che addirittura giunge a definirlo “pacifico”!) e quest'ultimo, poi, già di per sé disancorato dalle risultanze di prova, mai avrebbe potuto trasformarsi in un “indizio” a carico di Stasi; perché, non si dimentichi che il Giudice del rinvio, nella parte finale della sentenza gravata inserisce nella valutazione indiziaria, tra i “dati probatori acquisiti, gravi e precisi”, il fatto che “Alberto Stasi ha fornito un alibi che non lo elimina dalla scena del crimine” (pag. 130 della Sent. impugnata), come se l'aggressione e la morte di Chiara Poggi fosse provato siano avvenute proprio in quei 23 minuti.**

Travisamenti dei risultati di prova, omissioni e palesi inversioni del corretto ragionamento inferenziale sono i più gravi vizi che affliggono la sentenza gravata, la quale non soddisfa canoni metodologici e principi – né tantomeno le aspettative sottese agli stessi – e si presta alle ferme censure quivi sviluppate e ribadite con fermezza.

Sia consentito solo operare **due ulteriori precisazioni**, nell'ottica della presente censura.

**Una prima** muove dalla constatazione che questa difesa si trova costantemente costretta a fare rispetto ad un *iter* argomentativo a più riprese già definito “sfuggente”, di un Giudice del rinvio che prima afferma, suggestivamente e induce a pensare di aver preso una certa posizione o di aderire ad una certa “ricostruzione”, ma poi si ricrede e ridimensiona il proprio convincimento; lo si è visto con la tematica bicicletta, ove, prima, si afferma che Stasi avrebbe potuto usare qualsiasi bicicletta purché da donna, ma poi si scrive che sarebbe indizio il fatto di non aver riferito della bicicletta nera, come a voler identificare questa quale bicicletta da lui usata; lo si è visto con la tematica del DNA di Chiara Poggi sul/i pedale/i della Umberto Dei: prima si costruiscono argomentazioni che inducono a pensare alla natura ematica di quel DNA, ma poi nella parte finale, ancora una volta, si ridimensiona l'argomentare e si parla (come è) solo di DNA. Ma si assiste a tale sfuggente *modus operandi* anche con riferimento alla tematica quivi affrontata: a pagina 78, la Corte scrive che l'individuazione (della finestra temporale e, conseguentemente, dell'ora della

morte) può “*darsi per pacifica*”; a pagina 130, scrive che si può collocare Stasi sulla scena del crimine “*in una “finestra temporale” compatibile con la commissione del delitto*”.

Ora, è chiaro che tra il conferire certezza ad un dato probatorio e rappresentarne, invece, la mera compatibilità, vi sia differenza già su un piano strettamente semantico. Ma vi è anche, *a fortiori*, sul piano giuridico. La prima asserzione merita, dunque, censura per le ragioni diffusamente illustrate e, in particolare, perché frutto di evidenti travisamenti dei risultati delle indagini medico-legali e di ragionamenti prettamente abduktivivi; ma non ne è esente nemmeno la seconda, pur diversa, atteso che **un giudizio di mera compatibilità mai può, né deve assurgere ad indizio, tantomeno grave e preciso, a carico dell'imputato, tanto più se l'elemento valutato è l'alibi non comprovato** (*ex multis*: Cass. Pen. Sez. I, n. 5631 del 17/01/2008; Cass. Pen. Sez. II, n. 21998 del 03/05/2005; Cass. Pen. Sez. II, n. 11840 del 04/02/2004; Cass. Pen. Sez. IV, n. 15998 del 24/09/2001, Cass. Pen. Sez. II, n. 10141 del 04/07/1995, secondo le quali la mancanza di alibi o il suo fallimento sono probatoriamente neutri).

**Una seconda precisazione** attiene, invece, al mancato “coordinamento” (auspicato dalla Suprema Corte nella pronuncia di annullamento e tanto anelato dal Giudice del rinvio) delle risultanze medico-legali con gli altri risultati di prova: su tutti, la deposizione della teste Bermani, che riferiva di una bicicletta certamente non in possesso della famiglia Stasi; ma anche la deposizione della teste Travain Manuela, che, passando proprio davanti casa Poggi tra le 9.23.41 secondi e le 9.30.29 secondi di quella mattina (cfr. pag. 19 analisi delle telefonate menzionate a pagina 81 della sentenza impugnata – **All. n. 1**)<sup>1</sup>, riferiva di avere notato tutte le persiane chiuse, anche quelle della porta finestra della cucina, che veniva invece rinvenuta aperta e con la zanzariera regolarmente tirata al momento del ritrovamento, cosicché quantomeno non prima delle 9.23 l'aggressione a Chiara Poggi non doveva nemmeno essere iniziata avendo avuto, la stessa, tutto il tempo di compiere tali faccende domestiche (cfr. pagg. 28-43 del ricorso principale).

La sentenza, pertanto, deve essere fermamente censurata anche per queste ragioni.

---

<sup>1</sup> I dati telefonici raccolti dai Periti d'Ufficio indicano quindi che dopo le ore 09.23.41 secondi e prima delle ore 09.30.29 secondi del 13 agosto 2007 la Sig.ra Travain è transitata in Via Pascoli davanti all'abitazione dei Poggi. Difatti, di fronte alla considerazione fatta dal Perito Ing. Porta all'udienza del 30 ottobre 2009 di avere agganciato alle 9.23.41 secondi la cella della sua abitazione, quella di “Via Santa Lucia settore 2”, la Sig.ra Travain rispondeva: “*Ero a casa. Quindi ero in Via Pascoli io*”, cfr. pagg. 17-18 trasc. ud. 30 ottobre 2009.

**MOTIVO II - IN RELAZIONE AL MOTIVO VI DEL RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 627, COMMA 3 C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 628 COMMA 2 C.P.P., NONCHÉ MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ TRA IL PRESUPPOSTO FONDANTE LE ORDINANZE EMESSE EX ART. 603, COMMA 3 C.P.P. E LA RITENUTA SUCCESSIVA IRRILEVANZA DEI DATI PROBATORI ACQUISITI ED ASSUNTI IN RELAZIONE ALLA TEMATICA “BICICLETTA”, VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1, LETT. C) ED E) C.P.P.**

Pur rinviando al ricorso principale per una trattazione esaustiva delle censure sollevate, occorre in questa sede rimarcare e ulteriormente sviluppare una delle numerose violazioni di legge commesse dal Giudice del rinvio e, segnatamente, valorizzare gli evidenti profili di criticità emersi in relazione alla disposta rinnovazione del dibattimento ex art. 603, comma 3 c.p.p. nella parte in cui ha ritenuto “assolutamente necessario ai fini del decidere” disporre, dapprima, il sequestro della bicicletta nera da donna della famiglia Stasi e, successivamente, con separate ordinanze, l'audizione di plurimi testimoni con lo specifico fine di chiarire se la bicicletta sequestrata fosse stata o meno oggetto di modifiche volte a “camuffarla” rispetto a quella attentamente osservata la mattina dell'omicidio dalla testimone oculare, Franca Bermanni, e, parimenti, osservata dalla teste Travain.

Tale specifico profilo necessita di essere affrontato avendo riguardo a due punti fermi: 1) il contenuto prescrittivo della sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio, da un lato, 2) e le conclusioni tratte dalla Corte d'Assise d'Appello nella sentenza gravata, dall'altro.

1) Muovendo dal primo, non consta fatica rilevare come la Suprema Corte, nelle linee essenziali del proprio *iter* motivazionale e nelle parti più strettamente di legittimità dedicate alla tematica in oggetto, avesse di fatto voluto evidenziare al Giudice del rinvio la “*pertinenza*” della bicicletta nera da donna della famiglia Stasi (che allora non risultava sequestrata) “*in rapporto alla valutazione da farsi circa la possibilità (...) di collocare Stasi in apprezzabile connessione temporale o spaziale con la scena del delitto*” (Pag. 99 della sentenza di annullamento).

Risultava, dunque, chiaro che l'indicazione fornita al Giudice del rinvio dai Giudici di legittimità fosse nel senso di operare una valutazione circa l'assoluta necessità dell'integrazione probatoria precedentemente richiesta dalla Procura Generale e dalle Parti Civili e, segnatamente, di acquisire al processo la bicicletta nera della famiglia Stasi, in quanto dirimente ai fini di collocare (o meno) Alberto Stasi sul luogo del delitto.

In effetti, prendendo atto del *dictum* della Suprema Corte ed essendo la bicicletta nera l'unica delle totali tre biciclette della famiglia Stasi a non essere ancora stata acquisita al processo (giòva ricordare che il Giudice del rinvio riconosce espressamente “*che la famiglia Stasi aveva a disposizione tre biciclette*”, pag. 97 della sentenza gravata), la Corte d'Assise d'Appello, con

ordinanza del 30 aprile 2014, disponeva il sequestro della predetta bicicletta nera da donna, che veniva consegnata spontaneamente lo stesso giorno dalla famiglia Stasi.

Ebbene, tale ordinanza assumeva l'assoluta necessità (oltre che *“l'incidenza e la conferenza rispetto al thema probandum”*) dell'integrazione probatoria disposta; in altre parole, **acquisire al processo la bicicletta nera da donna era, secondo la Corte e secondo un giudizio ex ante, decisivo, determinante ai fini del decidere, oltre che in linea con l'indicazione dei Giudici di legittimità *“circa la possibilità (...) di collocare Stasi in apprezzabile connessione temporale o spaziale con la scena del delitto”*, laddove ovviamente si fosse appurata una identità o sovrapposibilità tra la bicicletta sequestrata e quella vista dalle testimoni oculari.**

Parimenti, decisivo e determinante ai fini del decidere era, secondo il Giudice di rinvio, disporre un'ulteriore integrazione probatoria ex art. 603, comma 3 c.p.p., al fine di **appurare, *“anche in seguito alla diretta visione della stessa da parte della Corte in udienza”*, se la bicicletta nera da donna in sequestro fosse stata o meno modificata in qualsiasi delle proprie componenti (pedali, sella, cestino, ecc.):** a tal fine, con ordinanza del 27 ottobre 2014, il Giudice del rinvio disponeva (1) l'acquisizione della consulenza sulla data di fabbricazione dei componenti della bicicletta nera Holland 26 in sequestro (2) la citazione dei testimoni: Rita Ufficio, su tempi e modi di acquisizione di tale bicicletta da parte della famiglia Stasi; Giuseppe Mottadelli della ditta RMS, sulla tipologia di pedali forniti alla ditta assemblatrice di tale bicicletta e Massimo Panzeri, Amministratore Delegato di Atala S.p.A., sui pedali in dotazione alla bicicletta Umberto Dei. Sulla stessa tematica, ulteriori acquisizioni ex art. 603, comma 3 c.p.p. venivano disposte con ordinanza del 13 novembre 2014, *“in quanto indispensabili al fine di decidere”*.

Ciò chiarito e prima di passare alla disamina del secondo punto fermo cui si è fatto cenno - le conclusioni tratte dalla Corte d'Assise d'Appello nella sentenza gravata rispetto ai risultati probatori ottenuti dalla copiosa rinnovazione disposta - preme operare **due precisazioni**.

**E' evidente, da un lato, che l'assoluta necessità ai fini del decidere di cui all'art. 603, comma 3 c.p.p. non possa che essere valutata dal Giudice procedente secondo un giudizio ex ante**, cosicché l'accertamento disposto ben potrebbe, *ex post*, rivelarsi neutro o infruttuoso (si pensi ad esempio, alle indagini genetiche disposte nel presente processo sulla formazione pilifera: potenzialmente di rilievo *ex ante*, benché con tutte le cautele legate ai rapporti di frequentazione tra i due ragazzi, ma comunque rivelatisi neutri *ex post*, atteso l'esito infruttuoso dell'esame del DNA); **dall'altro, risulta anche pacifico che l'assoluta necessità di cui all'art. 603, comma 3 c.p.p. (con identica formulazione nell'art. 507 c.p.p. ed equiparabile, altresì, al tenore dell'art. 441, comma 5 c.p.p.) debba intendersi nel senso che l'assunzione della prova disposta d'ufficio deve apparire decisiva, determinante, dotata di sicura conclusione rispetto alla decisione da**

**assumere, presupponendosi un'impossibilità di decidere allo stato degli atti** (Cass. Pen. Sez. Un. 6/11/1992, Martin) o, sotto diversa prospettiva, si è sostenuto che **la prova risulta assolutamente necessaria quando il suo grado di rilevanza risulta indispensabile perché il giudice possa superare l'incertezza probatoria ed emettere una giusta decisione** (in dottrina, LOMBARDO, *Principio dispositivo e poteri officiosi del giudice penale: osservazioni sull'art. 507 c.p.p.*, RDProc., 1993, 1277).

2) Se questi sono i criteri – e proprio quello della “assoluta necessità” e della “indispensabilità al fine del decidere” risulta richiamato in tutte le ordinanze di rinnovazione officiosa del dibattimento, non a caso disposte *ex art.* 603, comma 3 c.p.p. – evidente appare la distonia cristallizzata nelle conclusioni tratte dal Giudice di rinvio e compendiate, peraltro, con non trascurabile illogicità, nella sentenza quivi gravata. Distonia che emerge in tutta la propria gravità, sotto il profilo della violazione di legge, se solo si considera che le integrazioni probatorie un risultato probatorio lo hanno fornito: la bicicletta nera da donna della famiglia Stasi è risultata intatta, mai modificata in nessuna componente ed *ictu oculi* diversa da quella vista dalle testimoni.

**Tale risultato non poteva e non doveva essere ignorato**, a meno di non voler ritenere che la decisività dell'assunzione delle prove fosse *ab origine* legata solo ed esclusivamente ad un *certo* risultato probatorio, viceversa disatteso dall'istruttoria disposta. Viene da domandarsi, qualora la bicicletta nera da donna fosse risultata compatibile con quella vista la mattina del 13 agosto dalle testimoni oculari ovvero fosse risultata modificata in qualche sua componente, se la conclusione del Giudicante sarebbe stata nel senso di ritenere qualsiasi bicicletta da donna “*potenzialmente corrispondente a quella “macrodescrizione” fattane dalle testimoni*” (pag. 107 Sent. impugnata), di fatto ponendo nell'alveo dell'irrelevanza uno specifico risultato probatorio ottenuto mediante quella rinnovazione ritenuta a priori “assolutamente necessaria” e determinante ai fini della decisione.

**In primo luogo, dunque, ciò che si intende in questa sede censurare è l'intrinseca contraddittorietà tra il criterio utilizzato per disporre la copiosa integrazione probatoria** (assolutamente necessario ed indispensabile ai fini del decidere sequestrare la bicicletta, acquisire la consulenza sulla data di fabbricazione dei componenti della stessa, citare numerosi testimoni ed acquisire ulteriori dichiarazioni sulla tematica) **e le conclusioni tratte ex post che, davanti a specifici risultati probatori** (la bicicletta non è mai stata modificata, i pedali non sono mai stati scambiati, la sella senza molle cromate è quella originaria e via dicendo), **pretende illegittimamente di ignorarli, ritenendoli di fatto irrilevanti e ritenendo irrilevante, in ultima analisi, anche la stessa bicicletta nera da donna sequestrata**; al punto che la conclusione del Giudice del rinvio è nel senso di ritenere compatibile qualsiasi bicicletta da donna, purché della

famiglia Stasi, **come se (incomprensibilmente) tutta l'attività processuale fosse stata inutile** (ferme le ulteriori illogicità di siffatto argomentare, per cui si rimanda al ricorso principale).

**In secondo luogo, ma non di secondario rilievo, preme evidenziare la violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p.**, atteso che il Giudice del rinvio, pur mostrandosi sempre prudentemente zelante nel “conformarsi” al contenuto della sentenza di annullamento della Suprema Corte, **ne ignora poi l'essenza in punto di legittimità**: come detto, ivi si indicava la “*pertinenza*” della bicicletta nera da donna della famiglia Stasi “*in rapporto alla valutazione da farsi circa la possibilità (...) di collocare Stasi in apprezzabile connessione temporale o spaziale con la scena del delitto*” (Pag. 99 della sentenza di annullamento), ovverossia **l'integrazione probatoria doveva ritenersi dirimente al fine di collocare (o meno) Alberto Stasi sul luogo del delitto**.

Scontate, quindi, le conclusioni: ignorare dati probatori significativi, dopo averne auspicato il raggiungimento in termini di assoluta necessità ai fini del decidere, palesa, oltre che evidenti vizi motivazionali, anche *errores in iudicando* che questa difesa non può che fermamente censurare e sottoporre alla sensibile attenzione delle Ecc.ze di Codesta Corte.

**MOTIVO III - IN RELAZIONE AL MOTIVO VI ED, IN PARTICOLARE, AL MOTIVO VI.IV DEL RICORSO PRINCIPALE: CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA, NONCHÉ MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLE REGOLE CHE PRESIEDONO IL CORRETTO ITER DEL PROCEDIMENTO PROBATORIO – NULLITÀ DELL'ORDINANZA DEL 27 OTTOBRE 2014, IN RELAZIONE AI SUDETTI VIZI MOTIVAZIONALI DELLA SENTENZA, PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA RISPETTO ALLA NEGATA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO CON AUDIZIONE DELLA TESTIMONE BERMANI FRANCA, VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1 LETT. E) C.P.P.**

Richiamandosi integralmente alle censure sviluppate nel ricorso principale, preme qui sollecitare l'attenzione delle Ecc.ze di Codesta Suprema Corte su un particolare vizio motivazionale che affligge la sentenza gravata e porlo sinteticamente in relazione al complessivo (illogico) argomentare sviluppato dal Giudice del rinvio nella gravata sentenza.

Come più volte messo in luce, secondo la Corte d'Assise d'Appello, uno dei dati probatori certi (in quanto ricavato da “dichiarazioni sicuramente rese da soggetti che non si erano preventivamente sentiti sul punto, né che avevano potuto accordarsi” – pag. 97 Sent. impugnata) è il fatto che “la famiglia Stasi aveva a disposizione tre biciclette” (cfr. sempre pag. 97), nel prosieguo identificate dalla Corte nelle (1) bicicletta da uomo Umberto Dei, (2) bicicletta nera da donna sequestrata nel corso del giudizio di rinvio e (3) bicicletta sportiva da donna Girardengo color argento.

E' poi la stessa Corte ad affermare "l'importanza della bicicletta (quella di cui aveva parlato la teste Bermari) per il suo indubbio "collegamento" con il delitto" (Pag. 99 Sent. impugnata).

Punto nodale: le dichiarazioni delle testimoni e, in particolare, della testimone Bermari che riferiva di aver notato la presenza di una bicicletta appoggiata fuori da casa Poggi la mattina del 13 agosto 2007. Come noto, sin dalle primissime battute, lo stesso pomeriggio del 13 agosto 2007, la teste Franca Bermari forniva una descrizione dettagliata della bicicletta da lei vista, che la Corte fa proprie a pag. 96 della sentenza; in sintesi: "bicicletta da donna, di colore nero, in ottimo stato, (...) la sella era del tipo con le molle cromate ben visibili e sopra il parafango della ruota posteriore notavo un portapacchi di piccole dimensioni di quelli che si alzano a molla" (s.i.t. Bermari 13/08/2007, già All. n. 72 al ricorso principale); aggiungerà poi successivamente che la bicicletta non aveva il cestino (s.i.t. Bermari 25/08/2007, già All. n. 73 al ricorso principale; pagg- 178-179, 201, 209 trasc. ud. 13/06/2009, già All. n. 80 al ricorso principale) - particolare riferito anche dalla teste Travain, cfr. s.i.t del 14/09/2007, già All. n. 78 al ricorso principale - e che il portapacchi posteriore era cromato (pag. 213 trasc. ud. 13/06/2009, All. n. 2).

Ergo, a dire dello stesso Giudice del rinvio: tre biciclette della famiglia Stasi; una precisa descrizione della bicicletta da parte della testimone oculare; la decisività della bicicletta rispetto alla possibilità di collocare l'imputato sul luogo del delitto o escluderne la presenza.

Come più volte ricordato, la conclusione della Corte d'Assise d'Appello è la seguente: "se quindi è vero che nel presente procedimento di rinvio non è stato possibile raggiungere certezze in ordine alla precisa individuazione della bicicletta nera da donna collocata davanti a casa Poggi a quell'ora della mattina del 13 agosto, l'istruttoria svolta e le acquisizioni effettuate hanno tuttavia consentito di accertare la disponibilità, da parte di Alberto Stasi, di più biciclette da donna, tutte potenzialmente rispondenti a quella "macrodescrizione" fattane dalle testimoni" (Pagg. 106-107 Sent. impugnata).

La Corte ha, quindi, escluso la compatibilità della bicicletta Umberto Dei, in quanto bicicletta da uomo: del resto, tale bicicletta, sottoposta in visione davanti al Gup alla testimone Bermari, veniva con fermezza esclusa dalla teste.

Stando alle premesse della Corte - "la famiglia Stasi aveva a disposizione tre biciclette" - e rimandando per le ulteriori censure al ricorso principale, restavano, nel novero delle possibili biciclette, la bicicletta sportiva Girardengo color argento e la bicicletta nera da donna sequestrata nel giudizio di rinvio.

**La prima** non rispondeva nemmeno per colore alla bicicletta identificata dalla testimone: per le specifiche censure in punto di travisamento delle prove si rimanda al ricorso principale, giovando quivi solo precisare ulteriormente che tale conclusione risultava condivisa persino dalla difesa di Parte Civile (**All. n. 3**):

**INTERVENTO DIFENSORE PARTE CIVILE – AVV. TIZZONI**  
(pag. 111 trascr. ud. 16 aprile 2014)

*“La bicicletta grigio argento che Stasi dice semplicemente argento e il padre e la madre la descrivono come grigia e nera, in qualche modo la possiamo dare, come dire, per persa, ma non è stata acquisita; possiamo capire tutti che non corrisponde alla macrodescrizione di bicicletta nera da donna invocata dai testimoni.”*

**La seconda**, pur da donna e di colore nero, risultava, sin da subito, completamente differente rispetto alla descrizione fattane dalla Bermani e dalla Travain, così come risultante documentalmente dalle sommarie informazioni (si vedano specificatamente le censure di cui al ricorso principale; in sintesi: la bicicletta della famiglia Stasi aveva il cestino mentre quella presente davanti a casa Poggi era senza cestino; la bicicletta della famiglia Stasi aveva una sella del tutto priva di molle, tantomeno cromate, mentre quella presente davanti a casa Poggi aveva delle vistose molle cromate; la bicicletta della famiglia Stasi aveva il portapacchi nero e non cromato mentre quella presente davanti a casa Poggi aveva il portapacchi cromato, ecc.)

Da qui, la “necessità” di appurare se quest’ultima bicicletta fosse stata modificata: la Corte disponeva così una copiosa integrazione probatoria, come detto anche nel motivo nuovo che precede, orientata a chiarire appunto (*“anche in seguito alla diretta visione della stessa da parte della Corte in udienza”*, si legge nell’ordinanza del 17/10/2014), se, in qualche componente, la bicicletta fosse stata modificata.

Ebbene, dopo la dispendiosa attività processuale, risultava che la bicicletta non era mai stata modificata in alcuna delle proprie componenti (pag. 24 relazione tecnica CT del PG, Ing. Adinolfi – già All. n. 81 al ricorso principale): così come era stata consegnata spontaneamente nel 2014 alla Corte, allo stesso modo era pervenuta alla famiglia Stasi in omaggio dalla Ditta Ufficio anni prima.

Basti qui riportare quanto sintetizzato nella memoria del 20 ottobre 2014, depositata dalla Procura Generale, che ben sintetizza l’esito di tali accertamenti, **già All. n. 90 al ricorso principale**: “La bicicletta nera in sequestro è coerente in tutti i suoi componenti, che hanno date di fabbricazione tra loro congruenti (...) è matematicamente escluso lo scambio dei pedali (scambio indicato nella memoria della parte civile e nelle notizie di stampa che hanno dato per scontato l’avvenuto scambio) tra l’Umberto Dei di Stasi e la Holland 26 in sequestro”.

Era a questo punto che la questa difesa avanzava in data 20/10/2014 (e reiterava in data 27/10/2014) istanza di ulteriore rinnovazione del dibattimento finalizzata ad escutere la testimone oculare, Franca Bermani, al fine di sottoporre in visione la bicicletta ed escluderne definitivamente la compatibilità, già comunque esclusa dalle dichiarazioni in atti e successivamente dalla copiosa attività istruttoria espletata nel giudizio di rinvio (**All. n. 4**):

**INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. COLLI**  
(pag. 16 trascr. ud. 27 ottobre 2014)

*“Si chiede infine a codesta Corte, a completamento di tutte le indagini integrative poste in essere sulla tematica bicicletta di disporre l'audizione del teste oculare signor Franca Bermani alla quale sottoporre in visione le biciclette di interesse, in modo di fissare incontrovertibilmente alcuni punti fermi del tutto rilevanti ai fini decisori come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione.”*

Secondo la Corte, tale richiesta di prova non era “assolutamente necessaria”, in quanto “le dichiarazioni sono già in atti” (cfr. sempre ordinanza 27/10/2014 – All. n. 5).

Motivazione che, allora, risultava finanche accettabile; ma che, oggi, necessita di essere fermamente censurata, attesa la conclusione, del tutto illogica, tratta in sentenza, la quale, da un lato, opera generico riferimento ad una compatibilità per “macrodescrizione”, peraltro con riferimento a qualsiasi bicicletta da donna (purché della famiglia Stasi), in aperto contrasto con le incontrovertibili risultanze probatorie (su tutte le stesse dichiarazioni della Bermani, la cui attendibilità dapprima pienamente riconosciuta, viene poi di fatto svuotata), e, dall'altro, **giustifica la mancata audizione della Bermani (e della Travain) e, quindi, il rigetto della richiesta di rinnovazione, avanzando ex ante dubbi sulla loro attendibilità**: “l'attenzione mediatica sull'argomento ha tuttavia, secondo la Corte, comprensibilmente influenzato il loro ricordo negli anni, nel senso che ha irrimediabilmente reso difficile, se non impossibile, distinguere tra ciò che le stesse avevano effettivamente visto quella mattina, e quello che in seguito ricordavano di avere visto, secondo meccanismi che appartengono alla comune esperienza (e considerato, altresì, che almeno la Bermani aveva nel tempo anche reso interviste e dichiarazioni in diversi sedi non giudiziarie)” (Pagg. 105-106 Sent. impugnata).

Ed è questo il punto della sentenza che merita ulteriore ferma censura, rimandando per il resto al ricorso principale.

Quanto alla facoltà di censura in tema di diniego di rinnovazione del dibattimento da parte del Giudice di rinvio, è noto, anzitutto, che quest'ultimo non sia affatto tenuto a procedere alla rinnovazione officiosa ogni volta che le parti ne facciano richiesta, soprattutto *ex art. 603, comma 3 c.p.p.* in relazione all'*art. 627, comma 2 c.p.p.*, atteso che i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il Giudice la cui sentenza sia stata annullata, potendo discrezionalmente procedere in tal senso quando la prova richiesta sia indispensabile, oltre che rilevante, ai fini della decisione (cfr. *ex plurimis* Cass. Pen., Sez. I, 9/05/2014 n. 28225; Cass. Pen. Sez. IV, 21/06/2005, n. 30422).

Purtuttavia, è al pari riconosciuto che l'esercizio dei poteri del Giudice del rinvio in materia istruttoria debba essere congruamente, logicamente e legittimamente motivato e che la relativa motivazione possa sindacarsi in sede di legittimità allorquando tali canoni non risultino rispettati.

Ebbene, nel caso di specie, merita ferma censura, in via preliminare, la decisione, sottostante l'iter motivazionale reso nella sentenza gravata, di "ritagliare" l'attendibilità delle testimoni e distorcere la portata delle loro dichiarazioni, così come desumibili dalle sommarie informazioni in atti, senza disporre peraltro l'audizione, pur possibile, stante la "novità" dell'acquisizione della bicicletta nera: decisione del tutto inaccettabile, che si sostanzia, di fatto, nel voler far dire alle testimoni oculari ciò che mai le stesse hanno detto, atteso che l'affermazione per cui qualsiasi bicicletta da donna della famiglia Stasi potenzialmente corrisponderebbe alla "macrodescrizione" della bicicletta vista fuori da casa Poggi, altro non significa se non ritenere le testi attendibili solo nella parte in cui riferiscono di una bicicletta da donna, andando, però, volutamente ad omettere anche i "macro" dettagli riferiti (senza cestino, sella con molle cromate, ecc.); il tutto, poi, senza nemmeno dare loro la possibilità di chiarire definitivamente cosa avessero effettivamente visto quella mattina, atto dovuto se solo si fossero poi volute "ritagliare" le loro precedenti dichiarazioni, come effettivamente accaduto in sentenza. **Dunque, anzitutto il diniego della sollecitata integrazione probatoria**, ritenuta irrilevante in quanto vi sarebbero state già le dichiarazioni in atti della testimone Bermani (e Travain), **si scontra palesemente con le conclusioni poi tratte, ove sostanzialmente sono proprio le dichiarazioni in atti ad essere totalmente trascurate.**

In secondo luogo, la motivazione addotta in sentenza a sostegno del diniego risulta affetta *in re ipsa* da una ancor più grave violazione delle regole che presiedono il corretto e rituale procedimento probatorio, così come disciplinato dal Codice di rito.

**Non è infatti consentito operare valutazioni sulla attendibilità o meno di un testimone, nemmeno in un processo senza dubbio negativamente influenzato da un alto tasso di nociva mediaticità come quello che occupa, prima di averne potuto apprezzare la portata, sottoponendo le dichiarazioni dei testimoni alla prova del contraddittorio, mediante lo strumento (la *cross examination*) che da sempre ne consente il vaglio.**

Anteporre un giudizio di inattendibilità all'assunzione di una prova dichiarativa lede, peraltro, il diritto di difesa, essendo conclusione non contestabile su base oggettiva (non essendo stata data alle parti la possibilità di esaminare il teste), ma, al più, solo sulla base di argomenti (sempre soggettivi) del tutto opposti (ad esempio, si potrebbe al contrario evidenziare come la Bermani non sia un teste "dell'ultimo minuto", ma l'unico testimone oculare, palesatasi già nell'immediatezza del fatto), che, tuttavia, non possono e non debbono avere spazio in un ordinamento dove la prova e le relative valutazioni devono formarsi nel contraddittorio.

La motivazione fornita, pertanto, si pone in contrasto con i più basilari diritti e principi riconosciuti dall'ordinamento in tema di prova e necessita, quindi, di essere fermamente censurata. Basti qui ricordare, proprio in tema di integrazione probatoria d'ufficio, come la giurisprudenza di legittimità abbia sempre riconosciuto, non solo che la valutazione della decisività ai fini del decidere necessita di essere compiuta *ex ante*, accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice, ma anche che, *"in detta indagine, **l'ammissione della prova non può essere esclusa in base alla presunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità, in rapporto alle acquisizioni già esistenti agli atti, giacché, così facendo, verrebbe ad essere anticipato il giudizio sulla valutazione della prova nel suo complesso, che, invece, deve essere espresso soltanto dopo che la prova medesima sia stata esperita**, dato che il concetto di decisività deve essere espresso con giudizio "ex ante" di idoneità della prova richiesta a contrastare circostanze altrimenti acquisite, elidendone la efficacia in modo rendere possibile una diversa pronuncia"* (in questi esatti termini, Cass. Pen., Sez. VI, 26/06/1997, Abatini, CED 208816).

Palesi, dunque, i vizi che affliggono l'impugnata sentenza (ed anche, conseguentemente l'ordinanza del 27/10/2014 nella parte in cui ha rigettato l'audizione di Bermani Franca) e che risultano ulteriormente aggravati dal fatto che, come denunciato nel ricorso principale cui si rimanda, la mediaticità del processo non risulta essere stata di ostacolo, viceversa, all'assunzione di numerose altre prove dichiarative (peraltro mai rese prima e prive di riscontro in atti, come le deposizioni dei due carabinieri), così palesandosi anche una inaccettabile contraddittorietà intrinseca dell'argomentare del Giudice del rinvio, quivi espressamente da censurare.

**MOTIVO IV** – IN RELAZIONE AI MOTIVI XI, XII, XIII, XIV DEL RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE DELL'ART. 191 C.P.P. IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE DAL MAR. SERRA E DAL BRIG. PENNINI ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 192, COMMI 1 E 2 C.P.P., OLTRE CHE TOTALE OMESSA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROVA DICHIARATIVA AMMESSA EX ART. 495, COMMA 2 C.P.P. – VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1 LETT. C) ED E) C.P.P.

Ci si è già diffusamente soffermati nel ricorso principale sulla originaria inammissibilità delle deposizioni dei due ufficiali di polizia giudiziaria, Mar. Serra e Brig. Pennini, e sulla conseguente inutilizzabilità (a qualsivoglia fine) delle loro dichiarazioni ex art. 191 c.p.p., a fronte dell'evidente tentativo di surrogare l'inesistente documentazione di un atto tipico di polizia giudiziaria (previsto dagli artt. 357, comma 2, lett. e), 373 c.p.p. in relazione all'art. 354 c.p.p.) con le suddette deposizioni testimoniali; si richiamano, pertanto, tutte le censure avanzate in quella sede.

Giova qui solo approfondire la tematica di più ampio rilievo sottostante alla violazione di legge lamentata, che involge **principi cardine del nostro sistema processuale**, e porla in relazione anche alle modalità valutative prescelte dal Giudice del rinvio nell'applicare l'art. 192, comma 2 c.p.p. e, prima ancora, l'art. 192, comma 1 c.p.p.

A tal fine, occorre, anzitutto, avere a mente – per ribadire con fermezza la violazione di legge *de qua* e comprenderne la reale portata – i principi di ampio respiro che Codesta Suprema Corte, nella massima espressione nomofilattica, ha avuto modo di sancire in più occasioni (Cass. Pen. Sez. Un. 28/05/2003 n. 36747; Cass. Pen. Sez. Un. 19/04/2012 n. 28997) e, segnatamente, il principio di “non sostituibilità” tale per cui, ogniqualevolta il codice di rito preveda una regola o un divieto probatorio, non è consentito ricorrere, in surroga, ad altri strumenti processuali (tipici o atipici che siano), finalizzati ad aggirare surrettiziamente la regola o il divieto.

Richiamandosi a principi di massima civiltà e maturità giuridica, le Sezioni Unite hanno, infatti, lapidariamente statuito che “**non può legittimarsi**, sulla scia di una cultura inquisitoria che, in quanto estranea al vigente codice, deve essere definitivamente abbandonata, **l'apertura di varchi preoccupanti nella tassatività e nella legalità del sistema probatorio**, proponendosi “veicoli di convincimento...affidati interamente alle scelte dell'investigatore”. **Va superata ogni forma di distonia tra prassi delle indagini, condizionata ancora da atteggiamenti inquisitori, e concezione codificata della prova**, qual è strutturata nel vigente sistema accusatorio. **Va vinta qualunque tentazione di forzare le regole processuali in nome di astratte esigenze di ricerca di verità reale**, considerato che le **dette regole** non incorporano soltanto una neutra disciplina della sequenza procedimentale, ma **costituiscono una garanzia per i diritti delle parti e per la stessa “affidabilità della conoscenza acquisita”** (Cass. Pen. Sez. Un. 28/05/2003 n. 36747).

E poi, ancora, senza possibilità, pare, di più labile o diversa interpretazione:

- **“è evidente che la palese violazione dello schema legale rende l’atto investigativo, che si pone al di fuori di tale schema, infruttuoso sul piano probatorio, per violazione della legge processuale”** e, più precisamente, **“l’atto documentato in forma differente da quella prescritta”** - nel caso di specie, lo si ripete, manca qualsiasi documentazione dell’attività che sarebbe stata compiuta e che viene riferita solo dopo sette anni - **“sintetizza certamente un’attività di indagine illegittimamente svolta e non può assumere, pertanto, valore di prova (c.d. patologia dinamica)”** (Cass. Pen. Sez. Un. 28/05/2003 n. 36747).

- **“l’obbligo di documentazione dell’attività investigativa tipica della p.g., osservando le particolari modalità prescritte dal codice di rito, non consente di surrogare la redazione del verbale (che costituisce una formalizzazione in funzione documentativa comunque irrinunciabile) con la registrazione”** (Cass. Pen. Sez. Un. 28/05/2003 n. 36747), così come, *a fortiori*, nel caso di specie, di surrogare il verbale o la documentazione dell’atto con una deposizione testimoniale degli ufficiali di polizia giudiziaria che quella attività tipica avrebbero compiuto.

- *“tale interpretazione, che appare l’unica ragionevole e costituzionalmente corretta, trova indiretto conforto nei recenti interventi della Consulta (...) alla stregua di tale opzione appare del tutto coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase del dibattimento da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari (ordinanza n. 36/02)”* (Cass. Pen. Sez. Un. 28/05/2003 n. 36747).

Non pare, dunque, potersi dubitare dell’erronea applicazione della legge processuale penale da parte della Corte d’Assise d’Appello, non solo nella parte in cui ha mancato di assumere qualsivoglia provvedimento rispetto alla preliminare eccezione formalizzata dalla difesa, ammettendo con ordinanza (già impugnata nel ricorso principale) le deposizioni dei due ufficiali di polizia giudiziaria, ma anche e ancor più nella parte in cui, nella sentenza gravata, ha mostrato la convinzione (seppur con sfuggente percorso argomentativo) di poter utilizzare tali dichiarazioni a sostegno dell’operata “valutazione indiziaria” che ha poi condotto all’affermazione della penale responsabilità di Alberto Stasi.

Ed è su questo secondo aspetto che ci si intende ora soffermare ulteriormente.

Ferma l’inutilizzabilità delle predette dichiarazioni testimoniali, del tutto assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore censura, non sfugge, tuttavia, un ulteriore errore di metodo compiuto dal Giudice del rinvio: è pacifico, infatti, che, se il ritenuto “indizio”, per cui Stasi avrebbe avuto un graffio, due graffi o segni sull’avambraccio, deriva come deriva da una prova dichiarativa,

quest'ultima avrebbe dovuto preliminarmente essere vagliata sotto il duplice profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei soggetti dichiaranti e dei criteri adottati avrebbe dovuto darsi conto in sentenza ex art. 192, comma 1 c.p.p.; solo una volta superato motivatamente il vaglio della duplice attendibilità, l'oggetto delle dichiarazioni avrebbe, al più, potuto essere messo in relazione ad altri eventuali elementi, atteso che è dato pacificamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità che l'*iter* procedimentale da seguire ex art. 192, comma 2 c.p.p., nella valutazione indiziaria sia tale per cui, senza dubbio, l'apprezzamento analitico di ogni singolo "indizio" debba precedere l'eventuale valutazione globale di insieme; e ciò al fine di saggiare, per ciascuno, la chiarezza, la precisione, la gravità, prima ancora della concordanza e convergenza d'insieme.

Ebbene, manca totalmente qualsiasi motivazione in ordine al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai due carabinieri; omissione che consente senza sforzo di affermare che tale vaglio sia stato semplicemente omesso, benché la Corte d'Assise d'Appello conoscesse i complessivi esiti dell'istruttoria, i quali avevano evidenziato incontrovertibilmente che:

- Il Mar. Serra era stato sentito ex art. 441, comma 5 c.p.p. davanti al Gup di Vigevano e, pur essendogli state poste diverse domande in ordine alle fotografie scattate il primo pomeriggio del 13 agosto 2007 proprio sulla persona di Stasi, aveva riferito l'unico motivo per cui erano state scattate: sul braccio di Stasi aveva notato una formazione pilifera riferibile ad animale domestico; nessun riferimento, nemmeno vago, veniva operato in quella deposizione a presunti graffi, segni o escoriazioni, parimenti assenti, ovviamente, in qualsivoglia fotografia (cfr. pagg. 45-46 e 76 trascrizione udienza del 13 giugno 2009 - **All. n. 6**).
- Il fatto che l'unico motivo per il quale vennero scattate fotografie della persona di Alberto Stasi fosse la presenza di un pelo sulla manica e non presunti graffi, segni o escoriazioni, veniva poi riferita dal Brig. Cavalli il quale, sentito a sommarie informazioni dal Procuratore Generale raccontava di un recente colloquio avuto proprio con il collega Serra: "*Domanda: durante il vostro colloquio Serra ha detto perché ha fotografato Stasi in piedi lateralmente? Risposta: Serra mi ha detto che voleva fotografare l'abbigliamento di Stasi e voleva fotografare un pelo che aveva sulla manica*" (cfr. pag. 4 verbale di s.i.t del Brig. Francesco Cavalli del 24/09/2014).
- Le dichiarazioni relative alla presunta attività di p.g. compiuta ex art. 354 c.p.p., giungevano per la prima volta a distanza di oltre sette anni dai fatti.

- Entrambi i carabinieri ammettevano di non aver documentato, né con un verbale, né con una relazione di servizio, né addirittura con fotografie (benché Stasi fosse stato fotografato proprio dal Mar. Serra), la presenza di quanto da loro riferito solo nel 2014 e di non averlo fatto né nell'immediatezza, né con una relazione postuma.
- Le stesse dichiarazioni risultavano in gran parte contraddittorie tra loro, sia rispetto a quanto avrebbero constatato sull'avambraccio (ad esempio, il Brig. Pennini riferiva di due graffi; il Mar. Serra di un graffio), sia su chi avrebbe ordinato (o non ordinato) a chi di scattare delle fotografie, sia sui soggetti che sarebbero stati a conoscenza di questa circostanza (dichiarazioni peraltro smentite dai soggetti da loro indicati, cfr. verbale di s.i.t del Brig. Francesco Cavalli del 24/09/2014 e verbale di s.i.t del Cap. Gennaro Cassese del 2/10/2014).

Tali pacifici dati probatori non risultano affatto presi in considerazione nella sentenza gravata, nemmeno, se del caso, in un'ottica che li avesse voluti ritenere irrilevanti: la Corte di rinvio opera semplicemente un "atto di fede", trincerandosi dietro le "pacifiche" negligenze che avrebbero caratterizzato l'operato dei militari (negligenze che, secondo la Corte, avrebbero solo "avvantaggiato" Stasi, ma che non ci sarebbero state, ad esempio, rispetto ad ipotesi alternative di responsabilità mai realmente sondate), come se tale constatazione, invece che mettere in discussione *ab origine* la genuinità delle dichiarazioni provenienti da soggetti tanto negligenti da tenere nascosto questo fatto per oltre sette anni, potesse comprovarne l'attendibilità (*sic!*).

In ogni caso, la totale omessa motivazione sulla ritenuta attendibilità preclude alla scrivente difesa di delineare censure specifiche, dovendo e potendo solo sottoporre al sensibile vaglio delle Ecc.ze della Corte il quadro probatorio complessivo, nonché evidentemente i vizi motivazionali censurati.

Ma non è tutto.

Nella motivazione della sentenza quivi gravata, non manca solo un vaglio di attendibilità intrinseca dei dichiaranti, ma anche quello di attendibilità estrinseca.

Questa difesa, davanti ad un'incessante attività di integrazione istruttoria, ritenuta a più riprese "assolutamente necessaria ai fini del decidere", secondo il disposto dell'art. 603, comma 3 c.p.p., ed imposta mediante l'introduzione continua di "nuovi elementi di prova" palesati con tempi e ritmi del tutto incompatibili col sacrosanto diritto di difesa e di esercizio della prova contraria, era comunque riuscita, nelle more tra un'udienza e quella successiva, ad assumere informazioni mediante intervista difensiva ex art. 391 bis c.p.p. da un testimone, il Sig. Strada Andrea, paramedico del 118, che era intervenuto il primo pomeriggio del 13 agosto 2007, eseguendo il controllo dei parametri vitali di Alberto Stasi e, segnatamente, della pressione arteriosa dell'imputato.

Tali dichiarazioni, evidentemente espresso esercizio del diritto alla prova contraria ex art. 495, comma 2 c.p.p., benché acquisite dalla Corte territoriale solo a fronte del postumo consenso manifestato dal Procuratore Generale (cfr. pagg. 3-4 trasc. ud. 24/11/2015 - **All. n. 7**) sebbene, pare, l'ammissibilità di una prova contraria non debba essere subordinata al consenso del PG, non risultano, nemmeno incidentalmente, prese in considerazione nella sentenza gravata, nonostante l'incontrovertibile contenuto di segno contrario (già All. n. 127 del ricorso principale):

*“abbiamo invitato Alberto Stasi a salire sull'autolettiga per assisterlo e rilevare i parametri vitali (saturazione, frequenza cardiaca e pressione) ... io personalmente ho messo sul braccio sinistro la fascia della pressione appena sotto il gomito ... **mi ricordo che non c'era nulla, ho guardato le braccia (per braccio intendo tutto l'arto) e non ho visto nulla di strano, né graffi, né segni. Se avessi notato qualcosa l'avrei riferito al medico.**”*

(Pagg. 3-4 verbale si s.i.t. del 31 ottobre 2014)

Tale omessa motivazione (*rectius*: valutazione) consente di affermare con certezza, non solo che la sentenza manca di un requisito fondamentale (“l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie” ex art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.), ma anche che non risulta operato nemmeno un vaglio di attendibilità estrinseca delle dichiarazioni (postume) rese dal Mar. Serra e dal Brig. Pennini, ancorché fossero incontrovertibilmente risultate smentite da quelle di un paramedico che, nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, nonché sullo stesso avambraccio (sinistro) di Stasi, avendogli misurato la pressione, affermava l'esatto opposto.

Il Giudice del rinvio, omettendo totalmente di apprezzare analiticamente l'indizio derivante da una prova dichiarativa, mediante il necessitato ma omesso duplice vaglio cui quest'ultima avrebbe dovuto essere sottoposta, muove dal porre tale “indizio” (dandolo immotivatamente per sussistente e, quindi, dimostrando palesemente di utilizzarlo ai fini decisori) in relazione ad altri dati, così violando palesemente il corretto metodo di valutazione delle prove indiziarie, secondo il quale, lo si ripete, alla valutazione globale d'insieme si accede solo dopo aver apprezzato analiticamente ogni singolo indizio (o presunto tale) emerso.

Vi è solo da aggiungere – rimandando, tuttavia, integralmente ai motivi suindicati del ricorso principale e, segnatamente, al motivo XIII – che la paventata interrelazione tra il presunto graffio/graffi sul braccio di Stasi e 1) *“la perizia sul capello e sui margini ungueali della vittima”*; 2) *“il rapporto tra quest'ultima e l'aggressore quale emerge dalla scena del crimine”*; 3) *“le modalità di conduzione dell'indagine”* che viene operata in sentenza a pagina 118, risulta, peraltro, priva di pregio, traducendosi, per le ragioni già diffusamente illustrate, in un percorso argomentativo oltre che illogico, manifestamente contraddetto dalle risultanze processuali,

soprattutto quelle in tema di perizia genetica a firma del Prof. De Stefano (ad integrazione della C.T. dei RIS), tale per cui, senza dubbio, non è stato rinvenuto il DNA di Stasi né sul capello, né sui margini ungueali di Chiara Poggi.

**MOTIVO V - IN RELAZIONE AI MOTIVI V (E RELATIVI SOTTO MOTIVI), VIII E IX: ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA, ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ENUNCIATI IN ORDINE ALLA VALENZA PROCESSUALE ATTRIBIBILE ALLE RISULTANZE DELLE PROVE SCIENTIFICHE E, SEGNOTAMENTE, A QUELLE DELLE INDAGINI GENETICHE, OMESSA MOTIVAZIONE SUI CANONI METODOLOGICI ADOTTATI IN RELAZIONE AI RISULTATI DELLA DISPOSTA ESTENSIONE DELLA PERIZIA COLLEGIALE SULLA “CAMMINATA”, VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 606, COMMA 1, LETT. E) C.P.P.**

Con il presente motivo aggiunto, si intende avanzare una censura di più ampio respiro che abbia a riguardo il complessivo *iter* motivazionale seguito dal Giudice di rinvio e conseguenti implicazioni sul piano metodologico seguito in ordine alla valutazione della prova scientifica.

Crede questa difesa che davvero rare siano le occasioni processuali in cui gli operatori del diritto si trovino a doversi districare tra tante prove di natura scientifica quante ne ha fornite il presente processo; mentre la teoria del diritto prolifera nel voler sempre più fornire all’interprete i giusti canoni metodologici da seguire nella valutazione della indagine scientifica esperita nel processo, la prassi non offre molte occasioni per applicarla, cosicché si auspicava che il Giudice del rinvio, come già il Giudice di primo grado, facesse un buon uso di principi che, oggi, agevolmente possono dirsi consolidati.

In un quadro di generale censura, giova anzitutto evidenziare l’errore metodologico di fondo, nella parte in cui la sentenza gravata appare vagamente superficiale nel maneggiare i numerosi e pur complicati dati processuali forniti dalle perizie (e dalle consulenze tecniche); la Corte omette necessitate distinzioni sul tipo di indagini condotte, benché sia evidente come si sarebbe dovuto, invece, rintracciare un attento scrutinio circa la validità dei diversi risultati probatori ottenuti mediante lo strumento della perizia.

Ci si riferisce, in prima battuta, alle risultanze delle **perizie volte a verificare l’avanzato sospetto iniziale per cui Stasi avrebbe mentito quando ha detto di aver rinvenuto il corpo della fidanzata alle ore 13.50 del 13 agosto 2007**: sospetto, invero, che si è cercato, a più riprese, di verificare, dapprima con la perizia semivirtuale sub D) e medico-legale sub B) disposte dal Gup e, successivamente, con l’estensione della perizia ai gradini della scala che conduce al vano cantina, nel corso del giudizio di rinvio.

Benché le perizie abbiano fornito **taluni** dati in senso stretto scientifici – i tempi di essiccazione del sangue hanno dimostrato come le tracce ematiche presenti in casa Poggi fossero essicate al momento del riferito ingresso da parte dell'imputato; l'analisi geomatica ha dimostrato, poi, la sostanziale impossibilità per Stasi di non calpestare nemmeno una delle più piccole tracce ematiche sparse sul pavimento – pur tuttavia, **talaltri** risultati, muovendosi su incerti dati di partenza e variabili sconosciute, si sono rivelati incostanti e hanno fornito dati spesso difficilmente controllabili, il cui verificarsi o meno - c.d. “ripetività” - è risultato dipendere da variabili non “gestibili” scientificamente.

Ai fini della verifica del sospetto iniziale, si sono, infatti, rese necessarie talune ulteriori complesse sperimentazioni, volte a verificare se, stante il racconto fornito dall'imputato:

- fosse possibile per Stasi non lasciare tracce del proprio ingresso;
- fosse possibile che sotto le sue suole, dopo 19 ore di utilizzo delle scarpe, non vi fossero evidenze ematiche;
- fosse possibile che all'interno della sua autovettura, sequestrata dopo una settimana dai fatti, non vi fossero luminescenze significative, tali da far pensare all'assenza di sangue.

Il tutto muovendo già da incerti dati di partenza e, in ogni caso, impossibili da riprodurre in quanto unici *in rerum natura*: l'esatto percorso fatto da Stasi in casa Poggi al momento del ritrovamento del corpo della povera Chiara, il tipo di sollecitazione cui furono sottoposte le suole delle scarpe dell'imputato nelle 19 ore di utilizzo successive al ritrovamento, nonché le modalità di utilizzo dell'autovettura nel corso della settimana decorsa tra il fatto e il sequestro.

Ebbene, ogni singolo passaggio delle sperimentazioni (sia di quelle disposte in primo grado, sia di quelle disposte nel giudizio di rinvio) ha evidenziato, per essere sintetici (e rimandando per i riferimenti specifici ai risultati di prova indicati nel ricorso principale) che:

- stante lo stato di essiccazione del sangue sul pavimento, Stasi sicuramente non avrebbe potuto lasciare impronte delle proprie calzature né visibili, né latenti; avrebbe, al più, potuto provocare, col proprio passaggio, il distacco di microparticelle secche: evento che avrebbe potuto verificarsi come anche no (evento “molto improbabile” a fonte di singoli calpestii, secondo la perizia di primo grado; che si verifica “in un numero limitato” di casi, secondo la perizia disposta nel giudizio di rinvio), dipendendo da vari ed imponderabili fattori (pressione, peso, modalità di appoggio del piede, ecc.) e, perlopiù, da un'assoluta casualità, certo non controllabile scientificamente (ferma l'impossibilità di sapere, peraltro, quali e quante tracce ematiche l'imputato avrebbe calpestato), **cfr. in particolare pagg. 52-74 del ricorso principale;**

- le soles delle scarpe indossate da Stasi al momento del ritrovamento hanno manifestato la capacità di trattenere microparticelle invisibili ad occhio nudo di sangue essiccato, ma anche una analoga capacità di dispersione delle stesse: ancora una volta, il come, il quando, il quanto e il dove la dispersione potesse avvenire è risultato fattore sconosciuto dipendendo da circostanze imponderabili (tipo di superficie calpestata; tipo di camminata; modalità di appoggio; ecc.); criticità acute dalle ore trascorse tra il ritrovamento di Chiara Poggi ed il sequestro delle scarpe (19 ore di continuo utilizzo delle scarpe da parte di Stasi), nonché dall'impossibilità di sapere quali superfici avesse calpestato (essendo sufficiente, ad esempio, aver calpestato erba bagnata per ripulirle completamente), **cf. in particolare pagg. 92-106 del ricorso principale**;
- all'impossibilità di conoscere quante microparticelle essiccate le sue soles avrebbero "trattenuto" e quanto, quando e come le avrebbero disperse (non potendosi escludere una dispersione immediata), si giunge poi a valutare la possibilità o meno che fossero "rilasciate" sul tappetino dell'autovettura: con ulteriori incognite, tra cui l'ulteriore impossibilità di sapere come e dove avrebbe appoggiato i piedi e, soprattutto, come l'auto sia stata utilizzata per ben una settimana dai fatti, prima che i RIS procedessero al sequestro e, quindi, all'analisi dei tappetini, **cf. in particolare pagg. 115-143 del ricorso principale**.

Si sono così sintetizzati i passaggi fondamentali delle perizie sulla c.d. "camminata", benché i risultati siano ben più articolati e, tra l'altro, complessivamente orientati a confermare la veridicità del racconto dell'imputato e non certo a smentirla, al fine di prospettare alle Ecc.ze della Corte una delle molteplici sfaccettature di questo tipo di sperimentazioni.

Crede la scrivente difesa che, anche a voler prescindere da qualsiasi ulteriore censura sulle apodittiche conclusioni contrarie tratte dal Giudice del rinvio in sentenza (frutto dei travisamenti di cui si è dato conto nel ricorso principale, cui si rimanda integralmente), ogniqualvolta un certo risultato probatorio sia semplicemente il frutto di una serie pressoché illimitata di fattori casuali, imponderabili, incontrollabili, dipendenti da circostanze di cui non si conosce l'operatività (in astratto, ma soprattutto nel caso concreto) e, dunque, processualmente non verificabili, si debba abbandonare qualsiasi seria pretesa di giungere ad un'affidabile prova da spendere in un processo penale.

E' dato pacificamente condiviso e recepito anche dalla più attenta giurisprudenza di legittimità, poi, che un risultato di prova scientifica può essere ritenuto attendibile solo ove sia controllato dal giudice quantomeno con riferimento alla scientificità del metodo adoperato, al margine di errore più o meno accettabile ed all'obiettiva valenza ed attendibilità del risultato conseguito; questo al fine di comprovare il grado di affidabilità della "verità processuale".

E' necessario che l'affidabilità delle acquisite risultanze sia, in altre parole, legata alla ripetitività delle stesse, ossia alla possibilità che quelle stesse evidenze, e soltanto quelle, si riproducano in costanza di identica procedura di indagine e di identiche condizioni, "secondo le leggi fondamentali della metodica empirica e, più in genere, della scienza sperimentale, fondata, a partire da Galileo Galilei, sull'applicazione del "metodo scientifico" (procedura tipica volta a conseguire la conoscenza della realtà "oggettiva", affidabile, verificabile e condivisibile; modalità notoriamente consistente, da una parte, nella raccolta di dati empirici in rapporto alle ipotesi ed alle teorie da vagliare; dall'altra, nell'analisi matematica e rigorosa di questi dati, associando cioè – come per la prima volta affermato dal citato Galilei – le "sensate esperienze" alle "dimostrazioni necessarie", ossia la sperimentazione alla matematica)" (Cass. Pen. Sez. V, 27/03/2015 n. 36080).

In mancanza di verifica per ripetizione del dato e, dunque, in caso di fallimento della procedura di validazione o falsificazione propria del metodo scientifico, quello stesso dato non verificato risulta privo di "certezza", privo di "affidabilità" e, dunque, privo dei necessari connotati affinché, in ambito processuale, lo si possa ritenere connotato da valenza indiziaria, laddove, è riconosciuto, la valenza indicativa o dimostrativa è indissolubilmente legata alla ripetizione o ripetibilità del risultato.

Del resto, la verificabilità del metodo (quindi il controllo diffuso mediante esperimenti); la falsificabilità (la teoria scientifica deve avere subito tentativi di falsificazione); la sottoposizione al controllo della comunità scientifica (il metodo deve essere conosciuto dalla comunità scientifica in modo che la stesso lo possa controllare); la conoscenza del tasso di errore (accertato o potenziale) altro non sono che gli ormai noti quattro parametri indicati nella vertenza **Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.** (509 U.S. 579, 1993).

E ciò vale con tutta evidenza per gli accertamenti genetici, ma *a fortiori* vale per la prova atipica, che risulti in gran parte "autoreferenziale", nel senso di essere risultata sostanzialmente "inventata" nel presente processo e non avere, proprio per la carenza di utilizzo nella prassi forense, un fondato "riconoscimento" da parte della comunità scientifica.

Alla conclamata non ripetitività ed alla impossibilità di "controllo" del risultato, si aggiunga anche che qualsiasi disquisizione su quanto rinvenuto o non rinvenuto sotto le suole di Stasi o sui tappetini dell'autovettura, a ben vedere (e a prescindere dal fatto che gli esiti ottenuti sono risultati coerenti col racconto dell'imputato), dovrebbe essere processualmente evitata poiché è mancato totalmente il rispetto delle regole metodologiche necessitate e, segnatamente, è mancata la tempestiva repertazione da parte degli organi inquirenti che hanno proceduto al sequestro delle scarpe dopo 19 ore di utilizzo e dell'autovettura Golf addirittura dopo una settimana dai fatti.

In definitiva, a prescindere dalle specifiche censure sviluppate sotto il profilo del travisamento evidente delle risultanze stesse, sotto questo particolare aspetto, un Giudice che avesse correttamente applicato i canoni metodologici sopra indicati, non avrebbe potuto che escludere qualsivoglia rilevanza al dato acquisito, neppure di mero indizio, atteso che “il dato acquisito – non ripetuto o non suscettibile di ripetizione per una qualsiasi ragione – non può assumere rilievo né probatorio né indiziario, proprio perché, secondo le menzionate leggi della scienza, necessitava di validazione o falsificazione” (Cass. Pen. Sez. V, 27/03/2015 n. 36080). O, ancor più chiaramente, “la prova scientifica ha come ineludibile postulato la verifica affinché le relative risultanze possano assumere rilevanza ed ambire al rango di “certezza”; giacché altrimenti restano prive di affidabilità. Ma, indipendentemente dal rilievo scientifico, un dato non verificato, proprio perché privo dei necessari connotati della precisione e gravità, non può conseguire, in ambito processuale, neppure la valenza di indizio” (Cass. Pen. Sez. V, 27/03/2015 n. 36080).

Tantomeno, quindi, avrebbe potuto qualificarsi come indizio “grave” e “preciso” a carico di Alberto Stasi; né, evidentemente, risulta idonea a mutare la conclusione, la prospettata (ed, invero, illegittima) “lettura congiunta dei dati di comune esperienza, di quelli di carattere tecnico-scientifico, dei risultati statistici” (Pag. 86 Sent. impugnata), atteso che tale *modus operandi* non fa altro che arbitrariamente “sommare” dati irrilevanti con valutazioni personalistiche e congetturali su comportamenti umani difficilmente modellizzabili (Stasi avrebbe dovuto soccorrere Chiara; avrebbe dovuto attendere i soccorsi in loco e non recarsi dai Carabinieri; avrebbe dovuto sincerarsi delle condizioni della ragazza), che non possono trovare spazio in un processo penale, non solo perché sprovviste di dati probatori di supporto, ma anche e soprattutto perché l’assumere comportamenti umani non modellizzabili da utilizzare come base per un ragionamento inferenziale di carattere processual/probatorio sarebbe privo di un valido e plausibile fondamento oggettivo.

La sentenza, dunque, necessita di essere fermamente censurata per avere, tra l’altro, fatto un cattivo uso dei consolidati principi e canoni metodologici condivisi, in ordine alla valutazione della prova scientifica e per avere preteso di fondare la penale responsabilità dell’imputato su di un dato processuale che non avrebbe, in definitiva, dovuto assumere alcun rilievo, né indiziario, né tantomeno probatorio.

\*\*\*\*\*

Diverse ed ulteriori censure, sempre in tema di erronea valutazione ed utilizzazione della prova scientifica, debbono, invece, essere mosse alla sentenza gravata con riferimento ai risultati delle indagini genetiche condotte sul dispenser del sapone e sui pedali della bicicletta Umberto Dei.

Intanto, preme ricordare come anche la giurisprudenza di legittimità tenda a riconoscere un sempre maggior peso ai contributi forniti all'attività investigativa dalle indagini genetiche, le quali, sempre più spesso, entrano nel compendio probatorio messo a disposizione dell'Organo Giudicante, anche a fronte della conclamata affidabilità alle stesse ormai pacificamente riconosciuta

Ciò che in questa sede si intende fermamente censurare, rimandando per il resto al ricorso principale, è l'oggettivo ed evidente tentativo messo in atto dalla sentenza gravata di pretermettere la certezza scientifica, il risultato scientifico, ottenuti con le predette indagini genetiche, perlopiù sostituendoli mediante il ricorso ad illogici percorsi argomentativi e autonome "interpretazioni", essi stessi in contrasto con le evidenze scientifiche. E si tratta, a ben vedere, di censura che ha stretto riguardo – e si connette – al ruolo demandato al Giudice nella valutazione della prova scientifica, che si ritiene, nel caso di specie, essere "debordato" dai suoi naturali limiti.

Occorre, dunque, muovere proprio da questo aspetto e sottolineare come anche i più recenti approdi giurisprudenziali tendano a riconoscere proprio all'Organo Giudicante un ruolo di "custode" della prova scientifica, più esattamente nei termini che ci si permette di sinteticamente esporre.

Si riconosce, in sintesi, un ambito di conoscenze e competenze differenti del giudice e dello scienziato, essendo proprie di quest'ultimo le conoscenze di natura scientifica ed attenendo le stesse ad un patrimonio "culturale" spesso molto distante dalla formazione del magistrato. Difficile, dunque, che un giudice riesca a governare "autonomamente" la prova scientifica, constatazione, peraltro, implicita nella previsione dello stesso Codice di rito circa la facoltà di nominare appunto dei periti per ambiti che richiedano contributi tecnici.

Si evidenzia, purtuttavia, correttamente, che tale realistica prospettazione non può nemmeno significare acritico affidamento del magistrato alle conclusioni raggiunte dal perito, con sostanziale rinuncia al proprio ruolo e fideistica accettazione del contributo scientifico; ciò non solo perché non è consentito attribuire incondizionata affidabilità al risultato scientifico, ma anche perché è possibile trovarsi innanzi a più contributi contrapposti tra loro. In tale ultima ipotesi, pare evidente la maggior difficoltà, in termini motivazionali, cui il giudice va incontro, essendogli richiesto di fornire motivazione pertinente ed idonea a spiegare le ragioni per le quali ritenga di aderire ad una certa conclusione e, viceversa, non condividere l'alternativa prospettazione scientifica avanzata, dovendo quantomeno dimostrare che quest'ultima sia stata valutata in termini di affidabilità e completezza e che non siano stati ignorati gli argomenti addotti a supporto (Cass. Pen. Sez. VI, 9/1/2014 n. 5749).

Ecco allora più chiaro il suddetto ruolo di "custode" della prova scientifica: al Giudice è demandato un controllo quantomeno con riferimento all'attendibilità soggettiva di chi lo sostenga, alla scientificità del metodo adoperato, al margine di errore più o meno accettabile ed all'obiettiva

valenza ed attendibilità del risultato conseguito; controllo che deve emergere ed evidenziarsi nel tessuto motivazionale della decisione. Solo così un risultato di prova scientifica può essere ritenuto attendibile e solo così può dirsi ridotto a margini “ragionevoli” lo scarto tra “verità processuale” e “verità sostanziale”.

Ebbene, nel presente processo, la situazione era, invero, ancor più semplice per l’Organo Giudicante (per le ragioni che si vengono appresso ad evidenziare), con la conseguenza che l’omessa valutazione dei dati scientifici complessivi risulta ancor più grave, se sol si considera che vengono innalzate ad “indizi” circostanze che tali dati scientifici avevano clamorosamente smentito.

Si intende muovere dai risultati degli accertamenti tecnico scientifici condotti sul dispenser del sapone.

Ora, la perizia medico-legale sub B (**già All. n. 14 al ricorso principale**), come già prima la Consulenza Tecnica dei RIS (C.T. P.M.), evidenziavano che:

- sul dispenser, vi erano due impronte digitali di Alberto Stasi;
- in corrispondenza delle impronte di Stasi non solo **non** veniva rinvenuto DNA di Chiara Poggi, ma **non** veniva tantomeno rinvenuto sangue riferibile a chicchessia;
- in altre parti del dispenser veniva rinvenuto un DNA misto formato dal DNA di Chiara Poggi e di sua mamma, Rita Preda (**non** riferibile a sangue);
- in **nessuna** parte del dispenser veniva rinvenuto sangue.

Inoltre:

- **non** vi erano tracce di sangue **né** sul lavandino, **né** all’interno dello scarico del lavandino del bagno (sifone), **né** in alcuna altra parte del bagno di casa Poggi, **né**, come detto, sul dispenser del sapone;
- sulla manopola del lavandino veniva rinvenuto DNA misto di Chiara Poggi, Marco Poggi e Giuseppe Poggi (**non** riferibile a sangue);
- le **uniche** tracce di sangue rinvenute in bagno erano quelle rilasciate dalle scarpe dell’assassino sul tappetino e che denotavano una sosta davanti al lavabo, sopra il quale vi era uno specchio.

Se queste erano le sintetiche conclusioni (condivise da tutti i Consulenti di parte, oltre che dai Periti) cui le indagini genetiche pervenivano, invero, le analisi condotte per pervenire a tali risultati evidenziavano anche **ulteriori dati scientifici di primario rilievo**, che sono stati illegittimamente e totalmente omessi dal Giudice del rinvio, nella parte in cui ha ritenuto di superare le conclusioni delle indagini condotte; e segnatamente:

1) la totale assenza di sangue sul dispenser, come pure nel lavandino, nel sifone e sulla rubinetteria del bagno di casa Poggi non era conclusione apodittica degli scienziati o derivante da una mera osservazione degli oggetti sopra indicati, ma, viceversa, era conclusione mutuata dal risultato negativo dato da test di diagnosi generico orientativa (c.d. test aspecifici) e test di diagnosi specifica per l'emoglobina umana (c.d. test specifici) per l'analitica ricerca anche della più piccola traccia ematica, anche eventualmente cancellata o diluita a seguito di lavaggio.

Più in particolare, i Consulenti tecnici del Pubblico Ministero avevano posto in essere un prelievo completo effettuato su tutte le superfici (**cf. Nota Tecnica RIS 8/10/2007, allegata al verbale di operazioni del 12/10/2007 – All. n. 8**) di tutti i reperti, procedendo ad analizzarli (il miscelatore del lavandino e il dispenser) con il combur test, test aspecifico (cioè in grado di dare positività non solo in presenza di sangue), ma sensibilissimo e capace di rilevare la presenza di sangue (laddove presente) in “*diluizioni di sangue sino a 1:100.000 (per una quantità assoluta pari a 40-50 eritrociti)*” (**Cfr. pag. 59 perizia medico legale sub B – già All. 14 al ricorso principale**).

Il sifone del lavandino era stato sottoposto, sempre dai RIS, anche al test immunocromatografico, meno sensibile, ma assolutamente specifico per la ricerca del sangue, capace in ogni caso di individuare sangue umano anche in presenza di quantità estremamente “*esigue (pochi nanolitri, vale a dire milionesimi di millilitro)*” (**Cfr. pag. 62 perizia medico legale sub B – già All. 14 al ricorso principale**).

Inoltre, i Periti, su richiesta del Gup, avevano sottoposto anche il dispenser del sapone al test specifico per la ricerca di sangue – il test immunocromatografico – capace di individuare, come detto, sangue umano anche in quantitativi milioni di volte più piccoli di millilitri (**Cfr. sempre pag. 62 perizia medico legale sub B – già All. 14 al ricorso principale**).

Peraltro, a scampo di equivoci, le indagini condotte evidenziavano anche che l'univoca convergente conclusione dei risultati sulla totale assenza di sangue non poteva ritenersi falsata dal sapone e, segnatamente, dalla possibile presenza all'interno del sapone di un componente derivato dell'SDS.

In primo luogo, infatti, la ricerca di eventuali tracce di sangue, non era ovviamente avvenuta dentro al dispenser ove vi era il sapone, ma sulle superfici esterne dove, pertanto, la presenza di sapone è del tutto eventuale e quantomeno fortemente esigua: come emerso nel giudizio di primo grado, nei prodotti cosmetici, proprio perché irritanti, l'SDS è presente, già in partenza, a basse concentrazioni (1-2%) e quindi risulta ulteriormente e fortemente diluito in seguito a mescolamento con abbondante acqua (così come accade quando ci si lava). Veniva dunque appurato che la concentrazione finale di questa componente del sapone non avrebbe in ogni caso potuto essere tale da inficiare gli esiti del test immunocromatografico atteso che gli studi scientifici all'uopo condotti

da autorevoli studiosi, quale quello condotto da Hochmeister e altri (Journal of Forensic Sciences 1999), citato dai Periti, hanno dimostrato che nessun effetto avverso è osservato per soluzioni di sangue contenenti il 2% di saponi di diverse marche (e dunque, ipoteticamente, lo 0,01-0,02% di SDS), **cfr. pagg. 108-109 Sent. primo grado.**

In secondo luogo, ed ad ogni modo, sul medesimo dispenser veniva effettuato anche il test generico di orientamento alla tetrametilbenzidina (Combur Test), non influenzabile da parte del componente del sapone citato, in quanto sfrutta l'attività simil-perossidasi del gruppo eme, la componente non proteica (e dunque non affetta da detergenti ionici quali l'SDS e suoi derivati) dell'emoglobina: anche tale test dava esito negativo, **cfr. pagg. 108-109 Sent. primo grado.**

Tutto ciò per dire che la conclusione tratta all'esito della complessiva indagine scientifica, per cui non vi era nemmeno la minima traccia di sangue, nemmeno così diluito da non essere visibile a occhio nudo, né sul dispenser, né sul miscelatore, né nel lavandino, né nel sifone, aveva una pregnanza scientifica di non poco momento, essendo impensabile che un lavaggio, pur accurato, da parte di chicchessia, potesse eliminare anche singoli eritrociti che i sensibilissimi test adoperati sarebbero certamente stati in grado di rilevare anche se diluiti, essendo tali test utilizzati in ambito forense proprio al fine di rinvenire tracce ematiche occulte e delavate in quantità **milioni di volte inferiori al microlitro.**

2) La presenza poi delle impronte digitali di Stasi sul dispenser, peraltro abituale frequentatore di casa Poggi, senza che si rinvenisse il suo DNA e la presenza di DNA misto di Chiara Poggi e Rita Preda in altre parti del dispenser, senza che si rinvenissero le loro impronte digitali, aveva secondo le indagini condotte una precisa spiegazione scientifica (**già All. 115 al ricorso principale**).

#### **DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. ROBINO**

(pagg. 43-44 trascr. ud. 10 novembre 2009)

*“PERITO ROBINO – (...) i dati che risultano dalla letteratura scientifica, che ci dicono che da un lato toccando gli oggetti posso depositare delle impronte, non necessariamente deposito del DNA, perché c'è un'estrema variabilità casistica, e dall'altra invece manipolando degli oggetti posso depositare del DNA senza lasciare alcuna impronta evidenziabile.”*

E, ancora (**già All. 114 al ricorso principale**):

#### **DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. ROBINO**

(pagg. 40-41 trascr. ud. 10 novembre 2009)

*“PERITO ROBINO – (...) tutti noi tocchiamo gli oggetti presenti nell’ambiente, non sempre su - è esperienza nota a tutti nel corso delle indagini giudiziarie che non sempre su questi oggetti vengono rilevate impronte digitali, questo chiaramente non vuol dire che quegli oggetti lì non sono stati toccati (...)”*

Evidenze scientifiche che, peraltro, erano comprovate nel caso di specie da precise evidenze empiriche emerse proprio nel corso del presente processo: 1) in nessuna parte di casa Poggi vennero rinvenute impronte digitali di Rita Preda, nonostante fosse la sua abitazione; 2) sulla maniglia della porta del bagno venne rinvenuto DNA di Giuseppe Poggi senza, però, che fossero rinvenute le sue impronte digitali.

**3)** L’analisi scientifica condotta proprio sulle impronte digitali di Stasi rinvenute sul dispenser del sapone consentiva ai Periti di operare una conclusione ulteriore (**già All. 112 al ricorso principale**):

#### **DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. ROBINO**

(pagg. 37-38 trascr. ud. 10 novembre 2009)

*“Come ultima cosa ancora, anche il riscontro di questa presenza di impronte digitali lasciate da una persona con le mani bagnate, su un oggetto bagnato o comunque che poi lui ha lavato per cancellare le tracce, contrasta un pochino appunto con il fatto che invece siano state identificate delle impronte così nette, una delle quali addirittura ha utilità giuridica, quindi è un’impronta estremamente netta, ben evidenziata. È un pochino una cosa banale, di buon senso, che più la mano è sporca e diciamo asciutta più facilmente deposita l’impronta digitale. Una mano che è lavata più difficilmente depositerà un’impronta facilmente identificabile”, precisando che: “L’impronta non è altro che la deposizione di tracce di sudore, anche se diciamo sulle creste papillari non ci sono ghiandole sebacee, però magari un po’ di sebo c’è, perché una persona si tocca, che sono depositate sulle creste delle papille dei nostri polpastrelli e si depositano su una superficie. Chiaramente, se io mi sono appena bagnato la mano questo liquido disperde questo sudore, queste tracce e più difficilmente si depositerà un’impronta poi identificabile.”*

4) Il fatto che il DNA misto di Chiara Poggi e di Rita Preda, rinvenuto sul dispenser (e comunque non in corrispondenza delle impronte digitali di Stasi), non fosse di natura ematica, non era supposizione incerta, ma era circostanza confermata dal dato scientifico per cui (già All. 112 al ricorso principale).

**DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. ROBINO**

(pagg. 35-36 trascr. ud. 10 novembre 2009)

*“PERITO ROBINO – (...) per ogni volume di sangue noi abbiamo una quantità di emoglobina che è settemila volte superiore a quella di DNA. Quindi, mi pare poco verosimile che una qualche procedura di lavaggio effettuata su questo oggetto abbia consentito di allontanare tutta l'emoglobina e di preservare il DNA (...) Dovremmo ipotizzare una sorta di creaturina che sta sulla superficie del dispenser ed allontana tutta l'emoglobina e lascia attaccato soltanto il DNA, cosa che mi sembra un pochino complicata”*

5) L'ipotesi del lavaggio del dispenser e delle altre parti del bagno (lavandino, sifone, miscelatore ecc.) era ipotesi che il Gup aveva chiesto specificamente di valutare agli stessi Periti, a seguito delle indagini scientifiche condotte, facendo parte del quesito loro formulato. **La conclusione scientifica tratta era nel senso che l'ipotesi del lavaggio risultava (già All. 115 al ricorso principale):**

**DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. ROBINO**

(pagg. 42-43 trascr. ud. 10 novembre 2009)

*“molto fantasiosa ed immaginifica, perché appunto c'è il contrasto tra questo fatto che non sia stato identificato in alcun modo sangue su questo oggetto, sangue sulla manopola del lavandino, sangue sulle saponette, sangue all'interno sulla superficie di questo lavandino, macchie di sangue da proiezione di acqua mista a sangue sul pavimento. Quindi, tenendo conto del fatto che l'emoglobina, che è la sostanza attraverso la quale noi facciamo una diagnosi di sangue, è sette mila volte più concentrata del DNA, appunto come dicevo, bisogna invocare il diavoletto di Maxwell per capire come mai l'emoglobina è scomparsa ed il DNA è rimasto”*

**Conclusione tecnico-scientifica che non era dettata (solo) dalla logica, ma anche e soprattutto dalle evidenze oggettive riscontrate (già All. 112 al ricorso principale):**

**DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. ROBINO**  
(pagg. 36-37 trascr. ud. 10 novembre 2009)

*“D’altro canto non abbiamo il riscontro di presenza di sangue all’interno del lavandino, a testimonianza di un possibile lavaggio. Nuovamente, sulla manopola del lavandino abbiamo un profilo genetico misto, compatibile con una commistione di DNA di persone che vivevano in questa casa. Quindi, abbiamo una sorta di riscontro indiretto del fatto che un DNA con caratteristiche simili possa depositarsi per successiva manipolazione da parte di membri della famiglia. Anche in questo caso, sulla manopola del lavandino, mi pare difficile ipotizzare che il DNA di Chiara Poggi sia dovuto a sangue depositatosi nel corso delle operazioni di lavaggio, e che però questo lavaggio al tempo stesso abbia anche preservato il DNA di altri membri della famiglia, che doveva essere stato evidentemente depositato prima. In più abbiamo anche il fatto che, di nuovo, nessuna evidenza di presenza di sangue è stata evidenziata nell’area corrispondente al contatto digitale di Alberto Stasi, che è quella forse dove, alla luce di un’ipotesi di questo genere, ci si aspetta più facilmente il fatto che ci sia del sangue, perché se lui con le mani imbrattate di sangue, anche in parte lavate, avesse depositato questa traccia forse lì ci aspetteremmo di trovare, con i test così sensibili che abbiamo a disposizione, qualche indicazione della presenza di sangue.”*

Queste, dunque, le complessive risultanze della prova scientifica assunta: non solo asettici risultati o conclusioni, ma indagini complesse che consentivano di giungere a quelle conclusioni (condivise) sulla base di ulteriori dati scientifici e per il mezzo di specifiche metodiche di analisi, che tuttavia il Giudice del rinvio ha ignorato, fingendo di trovarsi innanzi ad un dato scientifico sostanzialmente irrilevante od omettendo snodi di primario rilievo.

Secondo la Corte, infatti, l’impronta digitale di Stasi rinvenuta sul dispenser sarebbe comunque collegata all’omicidio (dunque, indizio grave e preciso), in quanto rilasciata dall’imputato dopo essersi (*sicuramente*) lavato le mani (imbrattate di sangue) nel lavandino ed aver ripulito tutto, dispenser compreso. I passaggi motivazionali:

- 1) *“Le manovre di lavaggio sono evidentemente state poste in essere con notevole accuratezza, tanto che, come si è visto, non venivano rinvenute tracce di sangue né sulla leva del miscelatore, né sul dispenser (che peraltro si possono azionare anche senza utilizzare le mani), né nel sifone del lavandino”* (Pag. 114 Sent. impugnata);

- 2) *“Sul flacone del sapone non è stata individuata nessuna impronta di altri soggetti, diversi o sconosciuti, nemmeno di Chiara o dei familiari”, per cui “la collocazione dell’impronta di quel dito sul dispenser non poteva quindi che essere avvenuta in un momento successivo a quello del lavaggio e ripulitura (di mani, lavandino e dispenser)” (Pagg. 114-115 Sent. impugnata);*
- 3) *“Quanto al DNA della vittima, lo stesso non è stato ritenuto di sicura origine ematica: il dato è stato perciò utilizzato dalla difesa per sostenere l’assenza di contaminazione tra sangue della vittima e impronta di Stasi, non essendovi “corrispondenza” tra tale DNA e l’impronta. Ma sul flacone residuava anche un DNA di tipo misto (in misura assai inferiore) in commistione con quello della madre di Chiara: è perciò ben possibile che tale DNA non fosse riconducibile con certezza a sangue, il che nulla toglie agli elementi certi che sono stati acquisiti, ovvero il lavaggio del flacone e la presenza sullo stesso delle due impronte di chi per ultimo lo aveva usato (...)” (Pag. 115 Sent. impugnata).*

Connettendo i complessivi dati ed esiti delle indagini scientifiche condotte con gli innanzi riportati passaggi motivazionali, si coglie immediatamente l’erroneo uso dei canoni metodologici di valutazione della prova scientifica, posto in essere dal Giudice del rinvio:

1. per superare l’incontrovertibile evidenza scientifica della totale assenza di sangue, si ipotizza, con motivazione a dir poco illogica, un lavaggio accurato (smentito in punto di fatto, atteso che veniva rinvenuto DNA misto di Chiara e della mamma sul dispenser e DNA misto di Chiara, del papà e del fratello sul miscelatore, ed anche incompatibile coi pochissimi minuti che l’imputato avrebbe avuto a disposizione); lavaggio che paradossalmente avrebbe riguardato anche il sifone, cioè lo scarico del lavandino che, stando a quanto poc’anzi riportato, sarebbe stato quindi smontato dall’imputato, ripulito e rimontato (*sic!*).

Illogicità a parte, ciò che, però, si omette totalmente di considerare nella ricostruzione e che, dunque, vizia irrimediabilmente la conclusione tratta, sono gli strumenti utilizzati dalle indagini genetiche per la ricerca di sangue; dato che avrebbe dovuto essere posto in relazione, tra l’altro, col fatto (certo) che nessuno può aver utilizzato quel lavandino dopo l’omicidio, prima che avessero luogo gli accertamenti tecnici compiuti. Ebbene, la sentenza omette di evidenziare che gli strumenti impiegati erano a tal punto sensibili da essere in grado di rilevare addirittura quantità di sangue occulto milioni di volte inferiori al millilitro, nell’ordine di solo n. 40/50 cellule, motivo per cui la totale assenza di sangue faceva concludere i Periti incaricati per il fatto che l’aggressore non si fosse lavato: non

conclusione apodittica, ma conclusione comprovata dalle metodiche di analisi, che, infatti, il Giudice del rinvio non considera affatto nella sentenza gravata.

2. Sostenere che le impronte di Stasi sul dispenser sarebbero connesse all'omicidio perché non ve ne erano altre di altri soggetti e, quindi, lui per forza avrebbe dovuto toccare il dispenser per ultimo, contrasta con un ulteriore dato scientifico sopra evidenziato: è la scienza a dire che, toccando un oggetto, **si possono** lasciare impronte, **come anche non** rilasciarne, e **si può** lasciare il proprio DNA, **come anche non** rilasciarlo: collegare la sola presenza delle impronte digitali dell'imputato (peraltro, ordinario frequentatore della casa della fidanzata, in cui vi era stato sino alla sera prima) al fatto che non ve ne fossero altre di altri soggetti, contraddice i consolidati approdi scientifici; così come li contraddice l'affermazione secondo cui sarebbe "strano" aver trovato l'impronta dell'anulare in quella posizione, atteso che Stasi ben potrebbe invece, secondo scienza, aver toccato con tutte le dita il dispenser e aver lasciato solo un'impronta. Omette, poi, di considerare che un'impronta così netta come quella rinvenuta sarebbe scientificamente poco compatibile con mani pulite e lavate, atteso che (la scienza dice che) *"l'impronta non è altro che la deposizione di tracce di sudore, anche se diciamo sulle creste papillari non ci sono ghiandole sebacee, però magari un po' di sebo c'è, perché una persona si tocca, che sono depositate sulle creste delle papille dei nostri polpastrelli e si depositano su una superficie. Chiaramente, se io mi sono appena bagnato la mano questo liquido disperde questo sudore, queste tracce e più difficilmente si depositerà un'impronta poi identificabile"*.
3. Quanto alla valenza del rinvenuto DNA misto di Chiara Poggi e della di lei madre, Rita Preda, sul dispenser (DNA non riferibile a sangue), a parte la totale omessa motivazione sul perché tale incontrovertibile dato, sarebbe, se del caso, irrilevante, la sentenza opera, ancora una volta, un cattivo uso e del dato scientifico e della logica: se si sostiene una ripulitura accurata (del miscelatore, del lavandino, del sifone e anche) del dispenser, allora non si spiega la presenza del DNA di Chiara Poggi e soprattutto non si spiega la natura mista di tale traccia biologica, frutto della commistione, oltre che del DNA di Chiara, anche del DNA della di lei madre (questo, senza dubbio, antecedente il delitto), così come non si spiega nemmeno la presenza di DNA misto frutto della compartecipazione di Marco Poggi, Giuseppe Poggi e Chiara Poggi sul miscelatore del lavandino (anche questo non riconducibile a sangue); a meno di non voler ritenere che l'imputato abbia posto in essere una **pulizia selettiva**, idonea ad eliminare solo l'emoglobina di Chiara Poggi, ma non il suo DNA, ad eliminare l'emoglobina di Chiara Poggi, ma non il DNA di tutti gli altri componenti della famiglia Poggi. In altre parole, la pulizia selettiva ipotizzata nella sentenza

mal si sposa sia con la logica sia con la scienza, la quale esclude che, se la traccia è di origine ematica, si possa trovare DNA e non emoglobina, essendo questa sette mila volte superiore al DNA, di talché se trovo DNA e la traccia è davvero di natura ematica, devo trovare *a fortiori* l'emoglobina; peraltro, sia consentito rilevare, è già logico approdo giurisprudenziale raggiunto dalla Suprema Corte, il ritenere pacifica *“l’assoluta impraticabilità dell’ipotesi di una postuma pulizia selettiva, capace di rimuovere determinate tracce biologiche, lasciandone altre”* (Cass. Pen. Sez. V, 27/0372015 n. 36080). Ma la sentenza gravata aggiunge illogicità ad illogicità: difatti, stante la presenza di un DNA misto, contenente DNA di Chiara Poggi e di Rita Preda sul dispenser di sapone e la presenza di un DNA misto, contenente DNA di Chiara Poggi, di Poggi Giuseppe e di Poggi Marco proprio sulla manopola del lavandino a seguire la prospettazione del Giudice del rinvio, si giungerebbe all’assurda ed impossibile conclusione che Alberto Stasi si sarebbe lavato anche del sangue di Rita Preda, di Poggi Giuseppe e di Poggi Marco, il che è a dir poco impossibile; il tutto fermo restando ovviamente che i dati oggettivi e non ipotetici a disposizione del processo già emersi e *in toto* confermati dalle operazioni peritali, indicavano come non fosse stata identificata in alcun modo la presenza di sangue.

Tralasciando, dunque, tutte le ulteriori censure sviluppate nel ricorso principale in relazione al presente punto della sentenza gravata, cui si rimanda (si pensi all’omessa motivazione, ad esempio, sul perché l’assassino avrebbe dovuto portare via dalla casa ben due teli da mare se si fosse lavato davvero), ciò che in questa sede si intende censurare è proprio l’erroneo uso che la sentenza fa della prova scientifica, nel caso di specie delle indagini genetiche condotte, laddove pretende di superarne o per meglio dire sovvertirne gli incontrovertibili risultati mediante la sistematica omissione di circostanze di rilievo (metodi di indagine avanzati; uso di strumenti sensibilissimi alla più piccola eventuale traccia di emoglobina; studi scientifici sul rilascio di DNA/impronte digitali da contatto; ecc.) ovvero mediante percorsi argomentativi palesemente illogici e frutto di “scienza propria” (pulizia selettiva; pulizia del sifone) non aderenti alla realtà processuale e contraddetti, inoltre, da altri dati logico-fattuali quali, su tutti, il tempo che l’imputato avrebbe avuto a disposizione: 23 minuti totali (invero non oltre 12, cfr. pagg. 28-43 del ricorso principale), nei quali oltre a litigare con Chiara Poggi, oltre ad aggredirla secondo modalità plurifasiche, oltre a dover fare ritorno in bicicletta alla propria abitazione distante 2Km, avrebbe anche dovuto lavarsi e lavare il bagno, finanche smontare, pulire e rimontare lo scarico del lavandino di casa Poggi!

Ciò che si vuol significare è bensì la possibilità per il Giudice di “superare” dati scientifici certi, quali sicuramente sono quelli restituiti dalle indagini genetiche condotte, ma è anche la pretesa che tale “superamento” debba avvenire con motivazione logica, coerente e, soprattutto, con motivazione che non sia contraddetta da approdi scientifici consolidati o totalmente sprovvista di supporto probatorio.

Se è vero che il Giudice non deve recepire acriticamente i risultati delle indagini genetiche, è anche vero che se le indagini scientifiche sono giunte a quei risultati con strumenti a tal punto sensibili per cui ogni ragionevole dubbio sulla ipotizzata presenza di sangue nel lavandino o sul dispenser è stata esclusa, tale evidenza non può essere superata paventando “sensazioni” o “ipotesi” come un semplice “accurato” lavaggio da parte dell’imputato, del tutto sprovviste di supporto probatorio e di supporto scientifico (oltre che illogico).

**In un caso in cui, come quello di specie, nemmeno si poteva discorrere di soluzioni scientifiche alternative, il Giudice non avrebbe legittimamente potuto sostituirsi ai risultati ottenuti, operando autonome valutazioni, peraltro atecniche, in luogo della critica verifica della prova tecnica come prodotto scientifico (in tal senso, la già richiamata Cass. Pen., Sez. I, 26/10/2012 n. 4878).**

Si tenga conto, in proposito, che i Periti (un genetista e due medici legali) appositamente incaricati al fine di valutare il significato degli accertamenti tecnico scientifici condotti concludevano nei seguenti termini:

*“il contemporaneo riscontro sul portasapone di un’impronta digitale di Alberto Stasi e di DNA di Chiara Poggi” (in punti diversi fra loro) “ha quale più ragionevole e semplice spiegazione il fatto che i due abbiano entrambi toccato l’oggetto, in tempi e per un numero di volte del tutto sconosciuti e non determinabili e che il dato appare quindi del tutto irrilevante al fine della costituzione di una prova scientifica.”*

(Pag. 103 della perizia medico-legale sub B)

Conclusione rafforzata da un altro dato processuale di cui il Giudice del rinvio è a conoscenza, ma che omette concretamente di considerare nel proprio percorso motivazionale: **Stasi frequentava casa Poggi, in quanto sentimentalmente legato a Chiara; ciò che evidenziava in tutta la propria irrilevanza e neutralità processuale il dato costituito dall’impronta sul dispenser del sapone, rispetto al quale, lo si ripete, le indagini scientifiche non consentivano letture alternative a quella già a suo tempo fornita dal Giudice di primo grado.**

Sotto diversa prospettiva, la censura può anche svilupparsi avendo riguardo alla violazione, insita nell'incedere argomentativo del Giudicante, del ragionamento inferenziale: la Corte territoriale, infatti, si trovava dinnanzi ad una legge scientifica da applicare al dato noto di partenza (impronte digitali sul dispenser) che aveva escluso la connessione tra tale dato noto ed il fatto da provare (responsabilità di Stasi). Ebbene, la Corte, del tutto illegittimamente ed immotivatamente, ha preteso di sostituire il *trait d'union* (legge scientifica) con argomentazione illogica (lavaggio accurato), viziando così il ragionamento probatorio che avrebbe dovuto consentire di passare dall'elemento di prova al risultato di prova, senza peraltro saggiare la validità dell'argomentazione, né tantomeno del "risultato" conseguito.

In definitiva, non pare davvero consona ai canoni metodologici fissati da Codesta Suprema Corte una decisione che si fondi sulla base di una personale ed isolata attività "interpretativa" dei dati tecnici acquisiti nel processo da parte del Giudice, attività che peraltro prescinde dagli stessi dati scientifici, opera astratti riferimenti e muove da "certezze" che non sono tali (paventate anche come "novità" quando novità non erano, atteso che in nessun momento si è mai sostenuto che l'aggressore non si fosse sporcato le mani). Non vi era, infatti, un solo dato processuale che potesse far dire che l'aggressore si fosse lavato ed il **salto logico sta proprio qui: un conto è affermare che sicuramente l'assassino si sarebbe sporcato le mani (circostanza pacificamente riconosciuta anche dal Giudice di primo grado), un conto è affermare che sicuramente se le sia lavate, lavaggio che è, viceversa, smentito dalle prove scientifiche, esattamente come è risultata smentita la paventata "connessione" tra le impronte di Stasi sul dispenser (abituale frequentatore di casa Poggi) e l'omicidio. La sentenza deve, pertanto, essere censurata (anche) nei termini innanzi ampiamente evidenziati.**

\*\*\*\*\*

Occorre, infine, considerare – sempre nell'ottica della censura quivi sviluppata e richiamandosi per il resto al ricorso principale – gli esiti delle indagini scientifiche condotte sui pedali della bicicletta Umberto Dei e metterli in relazione allo sviluppo motivazionale della sentenza gravata.

Rispetto a tale specifico dato e ferme tutte le censure sviluppate sull'ipotizzato quanto smentito "scambio dei pedali" (tra i Wellgo della Umberto Dei e altri pedali di bicicletta sconosciuta), la censura che si viene a sviluppare in ordine all'erronea applicazione dei canoni metodologici in tema di prova scientifica tiene conto di una differente situazione processuale.

Come noto, veniva rinvenuto DNA di Chiara Poggi da un unico campionamento che i CT del PM avevano compiuto indistintamente su entrambi i pedali della bicicletta da uomo Umberto Dei, senza poter sapere su quale dei due si trovasse, circostanza che portava Stasi, nel settembre 2007, al fermo di indiziato di delitto, poi non convalidato. Nel corso del processo, si dibatteva molto sulla natura ematica o non ematica di tale traccia, al punto che il Gup disponeva apposita perizia d'ufficio, i cui risultati sono stati riportati anche nel ricorso principale, in quanto palesemente ignorati dal Giudice del rinvio.

Come si è evidenziato *ut supra*, capita non di rado che il Giudice si trovi di fronte a più contributi contrapposti tra loro. In tale ultima ipotesi, il Giudicante va incontro a maggiori difficoltà in termini motivazionali, essendogli **richiesto di fornire motivazione pertinente ed idonea a spiegare le ragioni per le quali ritenga di aderire ad una certa conclusione e, viceversa, non condividere l'alternativa prospettazione scientifica avanzata, dovendo quantomeno dimostrare che quest'ultima sia stata valutata in termini di affidabilità e completezza e che non siano state ignorate le argomentazioni addotte a supporto** (Cass. Pen. Sez. VI, 9/01/2014 n. 5749).

Ebbene, nulla di tutto ciò è accaduto nel caso di specie.

La Corte affronta siffatta complessa tematica – rispetto alle quale venivano compiute indagini scientifiche approfondite ed articolate – in pochissime righe, mostrando, in sintesi, di aderire a talune delle argomentazioni sviluppate dai Consulenti del Pubblico Ministero in sede di osservazioni alle conclusioni peritali e **sminuendo queste ultime** (le cui ampie motivazioni contrapposte non vengono nemmeno accennate dal Giudice del rinvio) **sulla base del solo fatto** che l'esito negativo che i pedali fornivano al test specifico per la ricerca del sangue umano **“era tuttavia avvenuto due anni dopo la prima campionatura ad opera dei RIS, quando cioè gran parte del materiale era stato ormai asportato”** (Pag. 111 Sent. impugnata).

► Al riguardo – e fermo quanto si dirà in tema di totale omessa motivazione sulle compiute argomentazioni sviluppate in perizia – preme, anzitutto, operare una **prima ferma critica** a tale incedere argomentativo del Giudice del rinvio, atteso che non pare davvero accettabile valutare *sfavor rei* un risultato, che peraltro dava esito negativo, solo perché questo venne effettuato a due anni di distanza, quando invero la stessa difesa lo aveva espressamente sollecitato il 25 settembre 2007 ed era stato rifiutato dai RIS, CT del PM (cfr. pag. 1, verbale di operazioni tecniche del 25/09/2007 – **All. n. 9**).

La discutibile scelta “strategica” dei RIS di privilegiare l’indagine volta all’individuazione del profilo genetico nelle tracce repertate sul/sui pedale/i, piuttosto che accertarne la natura biologica

fu, senza dubbio, una scelta discutibile ed unilaterale dei Consulenti del PM, che, tuttavia, non può ricadere, oggi, sull'imputato, mediante un'affermazione ("la natura della traccia è ematica") che come tale non è stata affatto accertata. E' indubbio che l'identificazione della eventuale natura ematica avrebbe consegnato al processo un dato di sicuro rilievo; ma non è affatto sostenibile il contrario: la riscontrata imputabilità del DNA al profilo genetico di Chiara Poggi si risolve, invero, in un dato nient'affatto univoco ed anzi indifferente, posto che ella era la fidanzata dell'imputato e *"tenuto anche conto della relazione da tempo in atto tra lo Stasi e la Poggi, che certamente comportava contatti fisici e utilizzi in comune di oggetti personali"* (come addirittura evidenziato dal Gip dott.ssa Pravon, il 27/09/2007 nell'ordinanza di non convalida del fermo e di rigetto della richiesta di misura cautelare, pagg. 6 e 7 – **già All. n. 96 al ricorso principale**).

Ma vi è di più. La scelta operata a suo tempo dai RIS di privilegiare l'indagine volta all'individuazione del profilo genetico nelle tracce repertate sul/sui pedale/i, piuttosto che accertarne la natura biologica, si palesava ancor più grave se solo si considera che l'accertamento della natura biologica mediante il test immunocromatografico (test specifico per la ricerca del sangue) non avrebbe distrutto il reperto, ma avrebbe egualmente consentito di eseguire successivamente un'indagine genetica:

*"Un non secondario vantaggio del test immunocromatografico è, infine, quello di non essere distruttivo. Come dimostrato dai due studi sopraccitati, l'aliquota di buffer nella quale è stata risospesa la traccia che non viene utilizzata per la reazione immunologica può essere impiegata per l'isolamento del DNA: Hochmeister et al. osservano che nel surnatante ottenuto mediante centrifugazione del liquido di risospensione (poi utilizzato per il test immunocromatografico) non è contenuto DNA, che si preserva nella sua interezza nel deposito cellulare al fondo della provetta e può pertanto essere avviato all'estrazione"*

(Pag. 62 perizia medico legale sub B).

Ancora:

*" (...) se il test fosse stato effettuato e avesse dato esito positivo (come si sarebbe atteso in presenza di detta quantità di sangue), avrebbe confermato senza ombra di dubbio la natura ematica umana del materiale, che, viceversa, in base alle attività esperite non è affatto dimostrabile. Tanto più che la traccia "1" e la traccia "4", quelle sulle quali sono state compiute altre attività (allestimento di vetrino precolorato, spettrometria IR), apparivano di dimensioni tali (circa 1 millimetro di diametro) da consentire una sicura identificazione mediante test immunocromatografico, in caso di reale natura ematica. E ciò senza distruzione della traccia, in quanto l'aliquota residua di risospensione della*

*macchia, non utilizzata per l'immunocromatografia, può essere tranquillamente avviata all'estrazione di DNA"*

(Pag. 89 perizia medico legale sub B).

Tanto si evidenzia, in quanto, come detto, erano i C.T. di questa difesa a sollecitare proprio l'effettuazione del test specifico per il sangue, già il 25 settembre 2007, (cfr. pag. 1, verbale di operazioni tecniche del 25/09/2007 – **sempre All. n. 9**).

In proposito, va ribadito, altresì, che la scelta strategica dei CT del Pubblico Ministero di privilegiare l'indagine volta all'individuazione del profilo genetico piuttosto che accertarne la natura biologica non corrisponde nemmeno al corretto metodo di indagine medico legale da seguire, secondo i principi condivisi dalla comunità scientifica (già All. n. 103 al ricorso principale):

#### **DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. VARETTO**

(pagg. 207-208 trascr. ud. 4 novembre 2009)

*"PERITO VARETTO - Il terreno di tipo scientifico è quello dato un'impostazione di tipo medico legale che è di cento anni fa credo, che dice che per dire che una macchia è di sangue di una determinata persona bisogna accertare che sia di sangue, che sia di sangue umano, dopodiché riuscire a dire che sia di quella persona. La scaletta è quella, non è quella contraria, non è dire: faccio prima il DNA e poi dopo vado a vedere se per caso possa essere anche del sangue, questo perché il metodo medico legale di indagine su queste tracce è basato proprio sulla coscienza del fatto che esiste una tale variabilità, una tale casualità nella dispersione di materiali, nel fatto che uno si mette la mano davanti alla bocca quando tossisce e tossendo esce quel tappino di muco dal piccolo bronco, che va ad imbrattargli la mano, è un'esperienza che tutti quanti abbiamo avuto nella vita, e che lo riempie di DNA in questo modo, e la possibilità di un trasferimento ne abbiamo qua delle dimostrazioni, sotto le scarpe di Alberto Stasi ce n'è di DNA, abbiamo dimostrazione di DNA trasferito in tutti i modi che impedisce di essere rigorosi se non in questo modo."*

In definitiva, la prima censura da muoversi alla sentenza gravata si ricollega al fatto di aver inteso negare valore ad un esito scientifico (che escludeva la natura ematica del DNA) e valutarlo, dunque, *sfavor rei* per il solo fatto che venne effettuato due anni dopo i fatti, quando invero era stata la stessa difesa a sollecitare l'esame specifico per il sangue su quel DNA ed erano stati, invece, i RIS, per loro discutibile scelta, a negarlo.

Ciò doverosamente censurato, questa difesa intende ora soffermarsi sulla **violazione dei canoni metodologici** e motivazionali richiesti in tema di valutazione **della prova scientifica**.

Essenzialmente due le “argomentazioni” contenute in sentenza:

- la asserita “*compatibilità con la natura ematica*” di quel fluido biologico definito cospicuo e “altamente cellulato”, atteso che, secondo il RIS, al microscopio sarebbero state addirittura visibili cellule relative ai globuli bianchi del sangue – pag. 111 della sentenza gravata;
- il fatto che, stante la natura altamente cellulata, secondo i RIS (le cui conclusioni sono riportate in sentenza), avrebbe dovuto escludersi la derivazione da urina, feci, sudore e lacrime, nonché fluidi vaginali, sangue mestruale, cerume e forfora, in quanto difficilmente spiegabili sul/i pedale/i; nonché escludersi saliva e muco nasale per l’asserita improbabilità del loro rilascio sul reperto considerato – pagg. 111 e 112 della sentenza gravata.

► Ebbene, deve, anzitutto, rilevarsi che già dal punto di vista logico-probatorio, un giudizio di mera “compatibilità”, quale quello speso dalla sentenza gravata (che con il consueto incedere sfuggente non parla mai espressamente di sangue, benché lo asserisca implicitamente), non può essere affatto sufficiente, né idoneo a fondare la ritenuta gravità e precisione dell’indizio, ma anzi anche recenti approdi giurisprudenziali risultano pacifici nel ritenere, in casi analoghi e sotto il profilo del valore probatorio del reperto, che alla valutazione di “non conclusività” consegua “l’inutilizzabilità” del reperto, che appunto non può essere utilizzato né contro, né a vantaggio dell’imputato, mancando un dato ontologicamente certo che possa essere validamente assunto quale dato noto di partenza dal quale avviare il ragionamento logico-inferenziale che dovrebbe portare al fatto da provare (Cass. Pen. Sez. I, 26/02/2014 n. 39220).

► Oltre a ciò, le apodittiche conclusioni tratte in sentenza, trascrivendo acriticamente (parziali) osservazioni dei RIS già smentite dagli esiti complessivi ottenuti dagli stessi RIS e poi ampiamente ed esaustivamente superate anche dai Periti, non valutano né in termini di affidabilità, né tantomeno in termini di completezza le argomentazioni dei RIS, pur condivise (pare) dalla sentenza, così come ignorano quelle di segno contrario, traducendosi la motivazione in un “copia-incolla” tendenzioso, ma nient’affatto esaustivo. E, si badi, non si tratta solo di non aver dato affatto spazio a letture scientifiche alternative (ancorché fornite a chiare lettere da Periti, terzi ed imparziali), ma, circostanza ben più grave, di aver voluto far apparire sotto veste di prova “scientifica” esiti del tutto fuorvianti.

La traccia analizzata al microscopio – proprio quella all'interno della quale i Consulenti del PM affermavano (come riporta la sentenza) potersi individuare globuli bianchi è una traccia che, sottoposta appositamente a test del DNA, **non evidenziava** l'esistenza di materiale genetico riferibile a Chiara Poggi, cosicché anche i Periti evidenziavano nell'elaborato peritale come fosse persino superfluo andare a disquisire sulla natura ematica o meno della traccia dalla quale non era stato ottenuto alcun DNA, né tantomeno riferibile a Chiara Poggi.

Il DNA di Chiara Poggi era stato infatti rinvenuto da un campionamento complessivo di pedali (motivo per cui non è dato sapere se fosse solo su uno o su entrambi) che, sottoposto (solo successivamente, dai Periti) al test immunocromatografico, **unico test specifico per la ricerca di sangue, ne aveva escluso la natura ematica** (per una ricostruzione sistematica dei campionamenti effettuati e delle analisi operate, si veda la perizia sub B – già All. n. 14 al ricorso principale).

La traccia “BU\_p1” oggetto dell'analisi morfologica al microscopio a cui fa menzione la sentenza gravata, sottoposta all'esame del DNA da parte dei RIS **non forniva** alcun esito e **non è risultata** geneticamente riferibile a Chiara Poggi (come pure la traccia “BU\_p4” sottoposta ad analisi spettroscopica infrarossa IR altra e diversa, di cui la sentenza non fa menzione). Si porta l'attenzione sulla pagina 2 del verbale delle operazioni tecniche del 25 settembre 2007:

*“Si dà atto che il CT, Cap. Alberto Marino, non procede all'esecuzione di un test specifico per il sangue umano (Obti test) in relazione alle esigue dimensioni del campione BU-p1, ma procede all'allestimento di un vetrino attraverso la deposizione di una goccia del campione BU-p1 precedentemente sospeso in soluzione fisiologica.*

*Si dà quindi atto che il CT, Cap. Alberto Marino, procede a caricare al sequenziatore capillare il campione BU-p1 secondo le diluizioni sopradescritte.*

*Si procede quindi a visionare al microscopio il vetrino istologico precedentemente allestito, del quale vengono scattate delle fotografie.*

*Vengono quindi gli elettroferogrammi relativi alle diluizioni del campione BU\_p1: gli elettroferogrammi **non evidenziano** nessun profilo genetico rilevante.”*

(Pag. 2 del verbale delle operazioni tecniche del 25 settembre 2007 – **sempre All. n. 9**).

Affermare, invero con argomentare sfuggente, che la traccia analizzata al microscopio evidenziava, secondo i RIS, globuli bianchi, quando gli stessi RIS avevano appurato che, a prescindere dalla natura della traccia, comunque quello **non era materiale genetico di Chiara Poggi**, sconta con tutta evidenza un'approssimazione decisoria inaccettabile e quivi espressamente da censurare.

In effetti, deve constatarsi che la sentenza non tiene conto né dei verbali delle operazioni tecniche compiute dai RIS, né dell'elaborato peritale, né dell'escussione dei Periti stessi davanti al Gup (**All. n. 10**):

**DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. ROBINO**  
(pag. 150 trascr. ud. 4 novembre 2009)

“PERITO ROBINO - Dalla traccia, la traccia originaria che era stata utilizzata per allestire questo vetrino non è stata esaurita completamente nell'allestimento del vetrino. Il materiale era stato sottoposto ad isolamento del DNA con esito mi pare di ricordare negativo, mi riservo solo di rivedere un attimo qua il sunto. L'aliquota restante dell'eluito che era stato utilizzato per allestire questo vetrino originariamente è stata sottoposta ad indagine genetica **senza ottenere** profili genetici interpretabili.”

E, ancora (**All. n. 11**):

**DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. ROBINO**  
(pagg. 161-162 trascr. ud. 4 novembre 2009)

“GIUDICE - Quindi, ricapitolando, se ho capito bene, poi sentiremo anche le Parti su questo, specie il Pubblico Ministero, il ragionamento è questo: noi abbiamo un campione da cui è stato estratto DNA, di cui si sta discutendo della natura, perché non è stato fatto dite voi il test specifico per la ricerca di emoglobina. I R.I.S. quindi hanno provato a trovare altri campioni, sulle stesse superfici, per avere conferma della natura ematica di quel primo campione?

PERITO ROBINO - Che era sicuramente appartenente alla vittima, ma del quale non si conosceva la natura.

GIUDICE - Mentre invece di questi altri campioni voi dite che **non** ne conosciamo comunque la natura e **non** sappiamo nemmeno il profilo genetico?

PERITO ROBINO - Sì, di questi ulteriori campioni sono state fatte una serie di valutazioni, che comunque non consentono di pervenire ad una certezza del fatto che questo materiale successivamente identificato era costituito da sangue. In più **non** c'è nessuna indicazione dell'appartenenza individuale di questo materiale, ossia questo materiale **non si è potuto dimostrare** che appartenesse alla vittima.”

La circostanza era talmente pacifica che a pagina 80 della perizia medico-legale sub B (**già All. n. 14 al ricorso principale**), in premessa alle osservazioni peritali, i Periti evidenziavano come fosse un mero sforzo tuzioristico prendere in considerazione le ulteriori attività compiute dai RIS:

*“Apparirebbe pertanto perfino superfluo disquisire circa la specificità del Combur test (se ne riferisce già abbondantemente in premessa), o sul significato delle indagini mediante spettrometria IR o esame microscopico condotte rispettivamente sulle microtracce “4” e “1” individuate sul pedale destro della bicicletta. Per quanto più o meno suggestivi, si tratta infatti di accertamenti condotti su materiale che non è risultato geneticamente attribuibile alla vittima e che dunque nulla dice, in sé, della natura dello sconosciuto materiale dal quale in precedenza era stato ottenuto il DNA di Chiara Poggi.”*

(Pag. 80 della perizia medico-legale sub B)

Insomma, sostenendo che *“nel novembre 2009 (in sede di osservazioni, davanti al Gip, a quanto sostenuto dai Periti), i CT del PM avrebbero confutato le conclusioni della perizia “ribadendo sia la cospicua quantità di DNA della vittima rinvenuta in tale sede, che la “compatibilità” con la natura ematica di quel fluido biologico definito “altamente cellulato” (secondo il Ris al microscopio erano addirittura visibili cellule relative ai globuli bianchi del sangue)”*, **la sentenza fonda il proprio giudizio su materiale che non è risultato neppure appartenere alla vittima (sic!).**

► Omette, poi, la Corte di rilevare che, comunque, il metodo usato dai RIS – proprio quel metodo che avrebbe loro consentito di affermare che “al microscopio erano addirittura visibili cellule relative ai globuli bianchi del sangue”, benché ivi non vi fosse DNA della Poggi - è un metodo non condiviso dalla comunità scientifica.

Come evidenziato dai Periti (pagg. 81-82 della perizia sub B), infatti, *“la ricerca di sangue mediante esame morfologico al microscopio è, per semplicità della strumentazione utilizzata, una tecnica di vecchia data [Chiodi V, Gilli R, Puccini C, Portigliatti-Barbos M, Fallani M, De Bernardi A. Manuale di Medicina Legale. 1976 Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi; vol. 2: 995-1020.]. Va detto, peraltro, che l’ampia disponibilità di test diagnostici chimico-enzimatici presuntivi e di test specie-specifici su base immunologica, ne faceva già negli anni ‘70 una tecnica di seconda scelta; si legge nel testo citato (pag. 1011): “La possibilità di impiegare utilmente i metodi morfologici è più teorica che pratica e nelle indagini correnti questi procedimenti hanno scarsa applicazione. ... È infatti possibile che i processi di essiccazione ed il successivo trattamento per l’allestimento dei preparati modifichino in modo apprezzabile la forma e le dimensioni degli eritrociti. D’altra parte*

la ricerca morfologica risulta oggi largamente superata dalle ricerche immunologiche, non solo per l'alta specificità di queste indagini, ma anche per il fatto che esse richiedono l'impiego di piccolissime quantità di materiale...”.

Pare evidente che nell'ambito di un processo penale sia imprescindibile adottare un metodo scientifico attraverso cui conseguire un risultato che sottenda una previa efficacia analitica e che sia nel contempo considerabile, proprio perché conseguito secondo uno standard operativo controllato e condiviso dalla migliore scienza ed esperienza del momento storico, ragionevolmente sicuro: ciò che non è affatto avvenuto nel caso concreto, dal momento che la sentenza gravata pare rifarsi ad un risultato (asserita presenza di globuli bianchi) ottenuto mediante un metodo (esame morfologico al microscopio) non condiviso, in quanto soggettivo ed opinabile, dalla comunità scientifica, in luogo dei risultati ottenuti dai Periti (anche) mediante test specifici (quali il test immunocromatografico, specifico per il sangue), che avevano dato esito inequivocabilmente negativo. **Secondo gli approdi consolidati della comunità scientifica in tema di indagini istologiche di tracce, intanto può affermarsi con affidabilità scientifica che la natura sia di sangue e di sangue umano, in quanto venga effettuato il test specifico per l'emoglobina umana (immunocromatografico).**

► Inoltre, omette la Corte di considerare che la tecnica utilizzata dai RIS (analisi con vetrino al microscopio) è stata anche posta in essere **in violazione dei protocolli previsti** per quel tipo di analisi. I vetrini usati dai RIS - vetrini precolorati “TestSimplets”, marca Waldeck, a base di cristal violetto acetato e blu di metilene - venivano proposti, come risultava dalle relative istruzioni allegare alla relazione di consulenza tecnica della difesa n. 4, per l'analisi di sangue fresco (non più di 4 ore a temperatura ambiente, 8 ore in frigorifero) e non per “tracce” rinvenute sul/i pedale/i di una bicicletta sequestrata dopo una settimana dai fatti, quindi, certamente secche e ben oltre le scadenze temporali prescritte dal kit di analisi (**già All. n. 100 al ricorso principale**).

**Dunque, da questi primi profili di censura si desume, non solo che il Giudice del rinvio ha pretermesso dati significativi e dirimenti (assenza di DNA di Chiara Poggi sulla traccia analizzata al microscopio) oltre che qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per dare ingresso nel processo a dati che di “scientifico” avevano poco (mancanza di affidabilità), ma ha anche violato i canoni metodologici sottostanti alla valutazione della prova scientifica, desumendo la natura indiziaria di una traccia, perdipiù ritenendola solo “compatibile” con la natura ematica, ma comunque dotata di gravità e precisione, da conclusioni che erano in ogni caso frutto di un metodo non condiviso dalla comunità scientifica ed utilizzato in violazione delle istruzioni d'uso.**

► Già di per sé tali censure risultano del tutto assorbenti per palesare l'erronea applicazione dei canoni metodologici e motivazionali in tema di valutazione della prova scientifica; purtuttavia, vi è anche da rilevare che quelle stesse brevi asserzioni riportate in sentenza erano, invero, risultate processualmente smentite (i Periti venivano, infatti, escussi nel contraddittorio tra le Parti e spiegavano le ragioni per cui non potevano condividersi le osservazioni dei CT.PM.), ma la Corte non le affronta, né spiega le ragioni per le quali non sarebbero state idonee a superare il *dictum* di segno contrario, apoditticamente ed acriticamente trascritto in sentenza. In breve:

1) Quanto alla riferita individuazione di cellule riconducibili a globuli bianchi, ancor prima che i RIS sviluppassero le proprie osservazioni alla perizia (e ferma la censura al metodo di osservazione al “microscopio”), i Periti chiarivano alle pagg. 82 – 83 della relazione medico legale sub B) l'equivoco di fondo, evidenziando, anzitutto, che quella traccia non evidenziava DNA di Chiara Poggi, come detto, ed operando, poi, in via tuzioristica, una distinzione (trascurata dai RIS) tra l'osservazione di tracce ematiche fresche e tracce ematiche secche, chiarendo che quanto identificato dai RIS come globuli bianchi (leucociti) non sarebbe stato affatto compatibile con queste cellule se il sangue fosse stato secco, come sicuramente avrebbe dovuto essere sul reperto analizzato (se sangue fosse realmente stato). Aggiungevano, inoltre, che secondo la consolidata letteratura scientifica, il sangue secco osservato al microscopio assume le sembianze di un agglomerato di cellule non più facilmente identificabili nella loro identità, mentre la traccia analizzata al vetrino dai RIS presentava cellule molto distanti ed isolate tra loro, dunque incompatibili, secondo la comunità scientifica, con la natura ematica della traccia (fermo il fatto che quella traccia non evidenziava DNA della vittima).

Quanto, poi, ai presunti globuli rossi, gli stessi Periti evidenziavano che *“presentano talora tipiche gemmazioni che al naturalista appassionato (o anche all'anatomopatologo esperto) suggeriscono immediatamente la possibile natura di lieviti (funghi diffusissimi nell'ambiente)”*, cfr. pag. 84 perizia medico legale sub B e pagg. 146-148 trascr. ud. 4 novembre 2009 – **All. n. 12**:

**DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. ROBINO**  
(pagg. 146-148 trascr. ud. 4 novembre 2009)

*“PERITO ROBINO - Allora, verteva ovviamente su questo vetrino di cui abbiamo parlato sinora. Il vetrino è stato riesaminato al microscopio nel corso della perizia, non è stato possibile con certezza identificare esattamente quelle affermazioni che il Consulente del Pubblico Ministero aveva precedentemente evidenziato e descritto come un leucocita circondato da globuli rossi. Sono state evidenziate delle strutture apparentemente, in qualche modo simili, che sono anche diciamo illustrate nella*

relazione a pagina 78. La valutazione, tuttavia il giudizio sulla compatibilità della morfologia osservata, rispetto o meno alla possibilità che si trattasse di leucociti e di globuli rossi, è stata fatta essenzialmente sulle immagini disponibili nella relazione tecnica dei Consulenti del Pubblico Ministero: uno, come detto, perché non era..., né era indicato sul vetrino la posizione originaria di questo materiale né è stato possibile con certezza rinvenirlo successivamente, forse anche alla luce di questo fatto che abbiamo illustrato, che questo materiale dal punto di vista di una valutazione di tipo morfologico deperisce in tempi relativamente rapidi. Quindi, il giudizio di compatibilità riguardo alla morfologia è stato effettuato luce dell'immagine fotografica che avevamo a disposizione. Se vogliamo addentrarci nella discussione di questo giudizio, quello che appare evidente, e credo insomma abbastanza certo è che le strutture identificate come globuli rossi non hanno all'apparenza quella che è la morfologia attesa per dei globuli rossi, così come dovrebbero apparire ad una colorazione utilizzando la metodica utilizzata. Leggendo gli stessi allegati tecnici ai reagenti test Simplets, che sono appunto questi vetrini pre-colorati utilizzati, si dice che i globuli rossi in linea generale appaiono rigonfi, con una colorazione giallo/brunastra, che non pare di poter ritrovare in quelli che sono descritti come globuli rossi nella relazione del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero. Si segnala, viceversa, sia per dimensioni che per morfologia, una somiglianza, perché qua siamo sempre nell'ambito di giudizi puramente qualitativi, di queste strutture con dei funghi, in particolare è significativo l'aspetto bilobato, potremmo così chiamarlo, di alcuni di questi presunti globuli rossi, che ricordano molto il processo di gemmazione dei lieviti, che sono dei funghi che si dividono per riproduzione asessuata gemmando, ossia formando appunto una sorta di gemma ad un'estremità e dividendosi in questo modo. Per quel che riguarda invece il giudizio sulla struttura centrale che ritrovavamo in questa immagine, francamente, è molto difficile dare un giudizio che sia così tranchant, non sembra di evidenziare quelle che sono le caratteristiche tipiche assolutamente identificative di un globulo bianco, di nessun elemento della serie dei globuli bianchi che si ritrovano nel sangue.

Un aspetto anche da valutare è che in generale la morfologia di questa immagine, che mostra un tappeto di presunti globuli rossi isolati, con questa singola cellula, così isolata, indipendente da altro materiale, poco si sposa con quello che è un po' quello che emerge dai kit di test di medicina legale, dalla letteratura riguardo all'aspetto di una traccia di sangue, che comunque avrebbe dovuto essere essiccata al momento del prelievo (...) nella quale ci aspettiamo di vedere ragionevolmente, così come sono riportati anche nella perizia, traendoli sia dalla letteratura e sia da immagini da noi stesso ottenute, gli aspetti tipici di sangue essiccato, che ovviamente tende ad

assumere l'aspetto di aggregati di cellule non più facilmente identificabili nella loro identità."

Tutto ciò non risulta motivatamente smentito né dai RIS nelle osservazioni richiamate in sentenza, né tantomeno dalla sentenza stessa, palesandosi, quindi, ancor più, il difetto motivazionale che affligge la pronuncia gravata.

2) Quanto alla quantità di DNA di Chiara Poggi rinvenuto, da un primo e diverso campionamento, sul/i pedale/i e al fatto che la fonte dovesse essere un substrato biologico "altamente cellulato", la circostanza dedotta in sentenza risponde a verità; purtuttavia, il dato scientifico completo avrebbe imposto alla Corte di evidenziare anche che, proprio a fronte della cospicua quantità di DNA, se fosse stato realmente di natura ematica, sarebbe stato, secondo scienza, di dimensioni tali da potersi apprezzare addirittura ad occhio nudo:

*"In definitiva, quindi, della traccia sui pedali che ha generato il profilo genetico della vittima non è stato possibile determinare la natura. Sappiamo tuttavia quanto DNA è stato isolato da tale traccia, circa 2,8 nanogrammi per microlitro d'estratto. Poiché il C.T. del P.M. ci dice che il volume di eluizione finale dell'estratto era di circa 40 microlitri, abbiamo in totale  $2,8 \times 40 = 112$  nanogrammi di DNA. Poiché il contenuto in DNA del nucleo di una singola cellula è circa 0,006 nanogrammi, la traccia prelevata avrebbe dovuto contenere circa 18.000-19.000 cellule. Si tenga conto che, nel sangue, le sole cellule contenenti DNA genomico sono i leucociti (i globuli rossi sono infatti privi di nucleo) e che essi sono presenti – in un adulto di sesso femminile sano – con una concentrazione oscillante tra i 4500 e gli 11000 elementi cellulari per microlitro. Ne deriva che sui pedali, se la traccia-fonte del DNA della vittima fosse stata costituita esclusivamente da sangue, si sarebbero dovuti avere dagli 1,5 ai 4 microlitri circa di sangue. È ragionevole pensare che il materiale biologico fosse costituito da una o poche tracce isolate e concentrate; se si fosse trattato di traccia più diffusa, infatti, sarebbe stato lecito attendersi un successo – almeno parziale – dell'estrazione di DNA effettuata sulla seconda campionatura a tutta superficie compiuta sui pedali. Gli aspetti assunti da una traccia di sangue del volume di 1,5 in diverse condizioni (fresca/secca, goccia/striscio) sono mostrati in Figura 52. Si tratta, come è evidente, di depositi apprezzabili anche ad occhio nudo. (...) Si segnala a questo proposito che la quantità potenziale di sangue calcolata rientra abbondantemente entro la soglia di sensibilità del test immunocromatografico, che avrebbe dunque permesso – almeno in teoria – di dimostrare la natura ematica umana della traccia."*

(Pagg. 85-87 perizia medico legale sub B)

Quella innanzi riportata era la ragione tecnico – scientifica, del tutto pretermessa dalla Corte, per la quale la traccia veniva ritenuta dai Periti compatibile con altri tessuti altamente cellulati diversi dal sangue ed incolori, quali ad esempio la saliva e il muco nasale, il muco bronchiale o anche l'epidermide.

► Quanto più specificatamente alla fonte della traccia genetica (come detto non quella osservata al microscopio, ma quella isolata da un primo e diverso campionamento di entrambi i pedali), la sentenza aderisce alle argomentazioni dei RIS che, pur riconoscendo la natura altamente cellulata di saliva e muco nasale (e comunque trascurando del tutto la compatibilità della traccia anche con un solo milligrammo di epidermide), ipotizzavano scenari, a dir loro, illogici (ad esempio, lo starnuto non avrebbe prodotto depositi concentrati di saliva, ma avrebbe interessato tutta la bici) ovvero fantasiosi (la pulizia del naso col pedale). Peccato che i Periti avevano chiarito tre concetti molto semplici, che confutavano in radice ogni supposizione (ripresi puntualmente anche dalla sentenza di primo grado, cfr. pagg.127-128), ma totalmente pretermessi dal Giudice del rinvio.

**In primo luogo**, esattamente come il sangue può trasportarsi (dalla suola al pedale), anche altri substrati genetici possono essere trasferiti in via mediata da una superficie all'altra (**già All. n. 102 al ricorso principale**)

#### **DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. VARETTO**

(pagg. 170-171 trascr. ud. 4 novembre 2009)

*“GIUDICE – (...) Volevo chiedere, rispetto al problema saliva o anche muco nasale o altri liquidi, fluidi biologici innocenti che voi ipotizzate, ma questi liquidi, queste tracce biologiche possono anche essere calpestate e poi dal calpestamento andare a finire, quindi in via mediata, sul pedale (...) gli esempi che faceva adesso sono di fonte diretta, cioè di io che tossisco e va a finire sul tavolo, ma può anche essere che io pesto della saliva mia, piuttosto che del muco nasale, piuttosto che..., e pestandolo poi va a finire sui pedali e rimane la traccia?”*

*PERITO VARETTO – Risponde Varetto con una questione molto semplice, cioè sia che si tratti di sangue, sia che si tratti di una pallina di muco nasale per esempio, nel nostro caso l'ipotesi è assolutamente identica, cioè è il trasferimento di una scarpa che calpesta e trasferisce sul pedale, non c'è nessuna differenza fra le due ipotesi, cioè è sempre un trasferimento mediato, non è la deposizione diretta. Quindi, se è accettabile per l'una delle ipotesi è accettabile anche per l'altra.”*

Omette, quindi il Giudicante, di considerare che la tesi di un riporto di DNA derivante da materiale ematico, (fermo restando che tale natura non era stata accertata), era comunque basata non su di una apposizione diretta della traccia, bensì su una apposizione mediata che poteva trovare applicazione tanto con riguardo al sangue, tanto con riguardo a qualsiasi altro materiale biologico.

**In secondo luogo**, alla luce delle dichiarazioni rese in data 22 ottobre 2007 dalla Sig.ra Preda Rita (madre di Chiara Poggi) secondo cui Chiara era salita sulla canna di quella bicicletta per una gita con Stasi ed era tornata a casa, come riferito dalla madre, con un'escoriazione evidente alla caviglia (**già All. n. 104 al ricorso principale**): veniva chiesto ai Periti se la quantità del DNA rinvenuto potesse derivare anche dall'epidermide dovuta ad una abrasione (**già All. n. 105 al ricorso principale**):

**DEPOSIZIONE DEI PERITI – DOTT. VARETTO E ROBINO**  
(pagg. 175-176 trascr. ud. 4 novembre 2009)

*“GIUDICE - Invece l'epidermide, cioè una parte della pelle?*

*PERITO VARETTO - Anche questo può essere, certamente.*

*PERITO ROBINO - In generale, sempre facendo riferimento a quella che è la letteratura, un milligrammo di tessuto contiene tra i 50 ed i 500 nanogrammi di DNA. (...). Quindi, una quantità così piccola potenzialmente è in grado di fornire tutto il DNA che è stato rinvenuto su quel pedale, che poi questo milligrammo sia di epidermide o di qualche altro tessuto, gli accertamenti che sono stati fatti non ci permettono in nessun modo di dirlo, potenzialmente potrebbe anche essere un milligrammo di epidermide.”*

**In terzo luogo**, gli studi scientifici portati all'attenzione del giudice dimostravano che anche solo parlando, respirando o tossendo si possono lasciare tracce del proprio DNA sulle superfici (profili completi come nel caso di specie), senza bisogno di ipotizzare provocatoriamente un “succhiare” il pedale o uno “strofinio del naso” sullo stesso (**All. n. 13**):

**DEPOSIZIONE DEI PERITI – DOTT. ROBINO E VARETTO**  
(pagg. 166-170 trascr. ud. 4 novembre 2009)

*“GIUDICE – ci poniamo il dubbio, mi pongo il dubbio, il Tribunale si pone il dubbio di come possa finire un muco nasale, una caccolina piuttosto che una saliva sulla bicicletta? Basta una risata, basta uno starnuto, cioè articolatemi questa risposta, tenuto conto del rilievo forense giudiziario di questo dato oggetto della vostra valutazione? (...)*

GIUDICE – Scusi, non voglio essere volgare ne provocatorio, ma io non mi soffio il naso sul pedale, questa è una cosa logica. Quindi, io mi chiedo, come può finire? Cioè basta che io starnutisca vicino alla bicicletta, basta che io mi soffi il naso ed abbia le mani un po' sporche di muco e poi, per qualche ragione, tocco la scarpa? Cioè qualche esempio pratico ovviamente di esperienza e di scienza.

PERITO ROBINO - Allora, la saliva chiaramente contiene abbondanti cellule enucleate, quindi contenenti DNA. La concentrazione di DNA nella saliva è contigua rispetto a quella che è la concentrazione di DNA nel sangue, ossia diciamo un sangue normale che contiene il minimo di DNA possibile per una persona normale, visto che il DNA nel sangue dipende dalla quantità di globuli bianchi che noi abbiamo nel sangue, non tutti hanno gli stessi globuli bianchi, perché io ad esempio posso avere il doppio di quelli che ha lui, per normale variabilità fisiologica (...) Che la saliva possa “contaminare”, parlo di contaminazione, non voglio confondere perché quando si parla di contaminazione si parla sempre di quello che poi avviene in laboratorio eccetera, che noi parlando, ma semplicemente respirando, anche senza parlare, parlando, tossendo, depositiamo nell'ambiente goccioline di saliva è qualcosa di arcinoto.”

“PERITO VARETTO - Sì sì, no sulla questione specifica in particolare c'è uno studio che si è concentrato su questa problematica ed è un lavoro di Ratti, Hopwood e Thatcher del 2003, pubblicato su International Journal of Legal Medicine, questi signori essenzialmente si erano posti il problema del rischio che hanno gli operatori che intervengono sulla scena di un delitto di contaminare l'ambiente con le loro attività respirando, parlando, eventualmente tossendo anche. (...) Comunque si era evidenziato che era possibile talora riscontrare profili di DNA anche completi, quindi diciamo in linea generale analoghi a quelli ottenuti in questo caso, dov'era un profilo genetico che comprendeva tutti i marcatori ben caratterizzato ad esempio in un caso anche da parte di un soggetto in piedi che, quindi ad una certa distanza da questa superficie campionata, ad oltre 50 centimetri dal punto in cui questa persona si trovava, e che aveva tossito nel corso dell'esperimento; profili completi tra i 30 ed i 50 centimetri di distanza dalla persona che aveva effettuato l'esperimento, erano stati riscontrati ad esempio anche in caso di persone, di un soggetto in piedi che svolgeva un'attività fisica definita di tipo vigoroso, ossia che non stava parlando però insomma che si stava muovendo con una certa intensità. (...) Quello che credo che sia **indubitabile** è che comunque nel corso delle nostre attività quotidiane possiamo spargere saliva in giro, e quindi depositare DNA su numerose superfici che vengono a contatto con le attività umane, e sulle quali poi questo DNA può persistere anche poi per tempi relativamente lunghi.”

Queste, in sintesi, le evidenti censure che non possono sottacersi alla sentenza gravata. Ma non sono le uniche, atteso che il Giudice del rinvio, nel proprio percorso motivazionale.

► Omette di evidenziare la posizione in cui furono isolate le tracce che avevano indotto i RIS a ritenere probabile la loro natura ematica e sottoposte dagli stessi RIS ad un test aspecifico, “Combur test” (test sensibilissimo, ma soggetto ad un numero molto ampio di falsi positivi): vennero, infatti, isolate sulla superficie laterale esterna dell’asse metallico del pedale e sulla superficie della parte di plastica del pedale rivolta verso l’asse metallico, anziché verso l’esterno, posizione incompatibile con l’ipotesi di una deposizione per contatto con suole imbrattate di sangue: “*In questo caso, infatti, si sarebbe atteso piuttosto di osservare il sangue sulla superficie d’appoggio dei pedali*”, cfr. pag. 85 perizia medico legale sub B – **già All. 14 al ricorso principale** e pagg. 184-185-186 trascr. ud. 4 novembre 2009 – **All. n. 14**.

**DEPOSIZIONE DEI PERITI – DOTT. ROBINO E VARETTO**  
(pagg. 184-185-186 trascr. ud. 4 novembre 2009)

*“GIUDICE - Voi dite poi che le tracce che sono state, mi sembra quelle successive evidenziate dai R.I.S., su cui sono stati fatti gli accertamenti di cui parlava all’inizio, sarebbero poco compatibili nel loro posizionamento con una suola sporca imbrattata di sangue che poggia sui pedali?”*

*PERITO ROBINO - Questo di nuovo è un argomento di tipo meramente logico, basato su alcune indicazioni di buon senso.(...)*

*PERITO VARETTO - Per semplificare, sono tracce rinvenute in zone che non comportano un contatto con una suola.*

*PERITO ROBINO - Se si ipotizza un uso tradizionale di una bicicletta, dove solitamente i piedi vengono appoggiati appunto sulla superficie di appoggio del pedale.”*

► Omette di riferire che quelle stesse tracce, ossia le tracce che avevano indotto i RIS a ritenere probabile la loro natura ematica, erano ancora presenti al momento della perizia medico legale (quindi, ancora suscettibili di essere analizzate dopo due anni) al punto da dare ancora positività al Combur Test (test non specifico per il sangue); tuttavia, sottoposte, subito dopo, al test immunocromatografico (test specifico per il sangue) avevano dato **esito negativo**.

► Omette di riferire, altresì, che anche la campionatura effettuata dai RIS e dagli stessi compendiata nel vetrino (per essere osservata al microscopio), oltre a non essere ricondotta geneticamente alla vittima (circostanza già di per sé del tutto assorbente) ed al di là delle analisi morfologiche effettuate anche dai Periti, di fatto ultronee stante la non riferibilità genetica alla vittima e comunque trascurate dal Giudicante, veniva sottoposto in sede peritale al test immunocromatografico (specifico per il sangue) dando anch'esso **esito negativo**; con il risultato di fornire al processo un duplice univoco riscontro, del tutto pretermesso dal Giudice del rinvio: il materiale campionato non solo non era della vittima, non solo non era morfologicamente compatibile col sangue (non si evidenziavano agglomerati, ma cellule sparse), ma in più, sottoposto a test specifico per il sangue, ne escludeva la natura ematica. (Cfr. sempre **perizia medico legale sub B – già All. 14 al ricorso principale**).

Era, dunque, evidente la pregnanza del risultato negativo ottenuto con il metodo, ritenuto dalla miglior scienza del momento storico, l'unico idoneo a comprovare o meno la natura ematica di una traccia; purtuttavia, pretermessa ogni indagine o valutazione sul metodo, la Corte pretermette anche l'esito, quando, invece, l'omessa effettuazione dell'indagine richiesta dalla miglior scienza del momento storico da parte dei RIS in sede di accertamenti tecnici ed i risultati negativi ottenuti con il test immunocromatografico dal Collegio Peritale a distanza di due anni dal fatto, portavano a concludere che non vi fosse l'evidenza scientifica che le microtracce individuate sul/i pedale/i della bicicletta fossero di natura ematica, con la conseguenza che il collegamento tra il DNA rinvenuto e queste microtracce non poteva essere validamente e scientificamente sostenuto.

**In definitiva, anche con riferimento alla valutazione della prova scientifica relativa al DNA di Chiara Poggi rinvenuto sulla bicicletta Umberto Dei, ferma ogni censura sviluppata nel ricorso principale qui integralmente richiamato, la sentenza si presta ad ulteriore censura per non essersi conformata ai corretti canoni metodologici e motivazionali imposti in materia.**

Ha, infatti, illegittimamente ed acriticamente riportato (due) argomentazioni sviluppate dai Consulenti del Pubblico Ministero (RIS) senza riferire che la traccia analizzata al microscopio (richiamata in sentenza) non evidenziava il DNA di Chiara Poggi; senza operare una valutazione in termini di affidabilità del metodo mediante il quale tali argomentazioni erano state sviluppate (metodo non condiviso dalla comunità scientifica ed usato in violazione dei protocolli) e senza minimamente curarsi delle plurime, assorbenti e pregnanti argomentazioni contrarie svolte dai CT della difesa e soprattutto dai Periti d'ufficio, che tali labili considerazioni avevano motivatamente ed esaustivamente superato: tali argomentazioni non vengono, del resto, nemmeno citate nella sentenza gravata, né tantomeno sottoposte a critico vaglio.

A ciò si aggiunga l'operato giudizio di mera "*compatibilità con la natura ematica*" che viene illegittimamente trasformato in indizio dotato di gravità e precisione a carico di Stasi, in cui è, peraltro, insita una distorsione dell'esito ottenuto dai Periti, che a distanza di due anni dai fatti (per una scelta unilaterale degli inquirenti, certo non addebitabile ad Alberto Stasi), aveva restituito al processo inequivocabilmente un risultato negativo al test specifico per il sangue.

Né, ovviamente, ha pregio il tentativo finale di mettere in relazione col solito incedere argomentativo sfuggente, la presenza di DNA della Poggi con un asserito "scambio di pedali", anch'esso probatoriamente smentito e frutto solo di un'immaginifica supposizione del Giudicante, che nemmeno è in grado di spiegare come possa essere Stasi l'autore del gravissimo fatto omicidiario se nessuna delle sole tre bici, che la Corte stessa dice avesse, non è compatibile con quella vista e precisamente descritta fin dall'immediatezza dei fatti dalle testimonie oculari fuori da casa Poggi.

\*\*\*\*\*

Da tutto quanto precede, come detto, in un'ottica di ampia censura alla sentenza gravata, ritiene questa difesa che sia palese l'erronea applicazione dei canoni metodologici sanciti dalla autorevole giurisprudenza di Codesta Suprema Corte in tema di utilizzabilità e di valutazione della prova scientifica; come anche la violazione dei basilari oneri motivazionali, cui la sentenza avrebbe dovuto rifarsi.

Le sfaccettature dei vizi lamentati sono molteplici, come del resto è ragionevole attendersi in presenza della diversa natura dei risultati probatori compendiate nel fascicolo del presente processo, ancorché genericamente enucleabili tutti sotto la categoria della "prova scientifica".

La sentenza mostra di non essersi occupata affatto – ed anzi di avere trascurato – gli imprescindibili presupposti affinché un certo dato scientifico potesse assurgere ad indizio e finanche ad indizio dotato di "gravità" e precisione": illegittimamente sancisce l'irrelevanza della comprovata irripetibilità di certi risultati, dipendenti, come detto, da fattori casuali, imponderabili, incontrollabili, legati a circostanze di cui non si conosce l'operatività e che dipendono, peraltro, da dati di partenza non conoscibili ed irripetibili essi stessi in rerum natura (perizia sulla c.d. "camminata") per poi far assurgere ad indizio "grave" e "preciso" la complessiva circostanza di sospetto iniziale, tutt'altro che dimostrata; pretende, poi, di sostituire gli incontrovertibili (questi sì) risultati scientifici desunti dalle prove genetiche mediante la sistematica omissione di circostanze di rilievo ovvero (perlopiù) mediante percorsi argomentativi palesemente illogici e frutto di autonome "interpretazioni" personali ed isolate, del tutto atecniche, oltre che contraddette da altri dati,

distorcendo di fatto il proprio ruolo di “custode” della prova scientifica, per far assurgere sempre ad indizio, peraltro “grave” e “preciso”, una circostanza palesemente smentita dai risultati scientifici stessi (perizia sub B – reperto dispenser); omette, inoltre, qualunque valutazione in punto di completezza e di affidabilità degli esiti e del metodo usato dai consulenti di cui mostra di condividere talune argomentazioni, dandone, invece, ingresso al processo, senza, d’altro canto, fornire alcuna motivazione in ordine alle pregnanti ed assorbenti argomentazioni scientifiche di segno contrario, evidenziate dai Periti nominati *ad hoc* dal Gup (perizia sub B – accertamenti genetici sui pedali).

Il tutto in un coacervo massificante di asserzioni, né logiche né scientifiche, ma soprattutto decisamente insoddisfacenti ed insufficienti a fondare un paventato quadro indiziario “grave” e “preciso”, che ha condotto ad un dispositivo palesatosi, in definitiva, del tutto immotivato.

**MOTIVO VI – IN RELAZIONE AL MOTIVO XV DEL RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 192, COMMA 2 C.P.P., COSÌ COME INTERPRETATO DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE E/O IRRILEVANZA DEL MOVENTE, SEGNOTAMENTE CON RIFERIMENTO AI PROCESSI INDIZIARI – VIZIO RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 606, COMMA 1 LETT. E) C.P.P.**

Preme in questa sede avanzare un ulteriore profilo di censura in relazione alla mancata individuazione della causale dell’omicidio. Per stessa pacifica ammissione del Giudice del rinvio “*il movente dell’omicidio non è stato individuato*” (Pag. 120 Sent. impugnata).

Nel ricorso principale, quivi da intendersi integralmente richiamato, si sono, da un lato, operate ferme censure, perlopiù sotto il profilo del travisamento delle prove, in relazione alle “ipotesi”, benché definite dalla stessa Corte come tali, che avrebbero indotto Stasi ad uccidere Chiara Poggi, in quanto del tutto sprovviste di supporto probatorio ed anzi smentite dallo stesso compendio acquisito; dall’altro, si sono avanzate ferme censure all’argomentare del Giudice del rinvio sotto un profilo più strettamente giuridico. Ed è questo ultimo aspetto che si vuole integrare in questa sede.

Si è detto – ed è dato che appare pacifico in giurisprudenza – che l’individuazione del “movente” venga ritenuta pressoché irrilevante nel caso in cui il quadro probatorio sia concludente, come certamente accade in presenza di una prova diretta di responsabilità dell’imputato; tale valutazione pare potersi estendere al caso in cui il quadro probatorio, ancorché indiziario, sia, tuttavia, consolidato, univoco, già di per sé direttamente convergente all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato stesso, ovverossia quando gli elementi indiziari siano “*univoci*” e

“stringenti” (Cass. Pen. Sez. I, 12/02/2009 n. 11807) e quando, dunque, la responsabilità dell'imputato emerga comunque “*in modo certo*” (Cass. Pen. Sez. I, 8/01/2015 n. 25199), purché, ovviamente – pare quasi superfluo evidenziarlo – gli elementi indiziari ritenuti tali risultino accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali e non siano, quindi, frutto di travisamenti delle stesse (presupposto precisato da Cass. Pen. Sez. I, 2/05/1997 n. 208574).

Occorre, tuttavia, qui evidenziare che valutazione diversa deve necessariamente essere operata nell'ambito di processi indiziari come quello in esame, ovverossia ogniqualevolta il quadro indiziario non sia tale o perché nessun elemento può definirsi “indizio” o quantomeno “non grave” e “non preciso” o perché il quadro indiziario risulti comunque contraddittorio.

In tutti questi casi, è arresto giurisprudenziale consolidato per cui l'individuazione del movente sia nient'affatto irrilevante, ma anzi assolutamente ed imprescindibilmente necessaria, dovendo la causale fungere da “collante”, ovverossia da elemento rafforzativo degli elementi indiziari individuati.

Secondo tale impostazione, più in particolare, l'accertamento della causale del delitto, quando si tratti di processo con elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, in tal genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice in ordine ad una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato (Cass. Pen., Sez. I, 17/03/1994 n. 198279).

E ciò, sia consentito, deve valere, con maggior forza, in casi in cui si tratti di un così grave fatto omicidiario, ove, a dire della stessa Corte di rinvio, la “*motivazione*” scatenante deve essere stata necessariamente “*forte*” (Pag. 122 Sent. impugnata).

La mancata individuazione del movente, dunque, avrebbe dovuto condurre la Corte di rinvio ad operare una valutazione ex art. 192, comma 2 c.p.p., alla stregua dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, del tutto differente da quella operata, sorreggendosi la diversa conclusione tratta (sostanziale irrilevanza dell'accertamento del movente che non è stato individuato) proprio (ed anche) sulla violazione della norma da ultimo richiamata, che ha irrimediabilmente viziato il corretto ragionamento inferenziale e, conseguentemente, la conclusione cristallizzata nel dispositivo della sentenza quivi gravata.

Basti qui ricordare, infatti, come la giurisprudenza di legittimità inquadri il rapporto tra causale e valutazione indiziaria, laddove la prima deve convergere in una direzione univoca alla penale responsabilità dell'imputato: “*la causale, pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva*

di per sé un margine di ambiguità, intanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità (...), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione" (Cass. Pen., Sez. Un., 30/10/2003, n. 45276, Rv. 226094).

Ebbene, nel caso di specie, in quest'ottica, la sentenza gravata deve essere fermamente censurata almeno sotto due ulteriori distinti profili.

**In primo luogo**, nella parte in cui **la mancata individuazione del movente, si traduce, di fatto, in una affermazione di irrilevanza dello stesso**, in aperto contrasto con i consolidati principi già richiamati espressi dalla giurisprudenza di Codesta Suprema Corte rispetto a processi indiziari quali quello in esame.

**In secondo luogo**, nella parte in cui, operando la valutazione *ex art. 192, comma 2 c.p.p.*, **non considera che la mancata individuazione del movente costituisce dato che non converge, ma anzi stride**, con la ritenuta responsabilità dell'imputato, specialmente se si tiene conto che in altra parte della sentenza si afferma che l'aggressore deve essere stato "*evidentemente sorretto da una motivazione forte*".

Si tratta con tutta evidenza, di vizi insiti nell'incedere motivazionale, che qui si fanno espressamente valere, che non fanno altro che tradurre il quadro complessivo, posto però a supporto di una condanna per un così grave reato, in una sommatoria di elementi incerti, congetture, valutazioni personalistiche e dati di segno decisamente contrario alla conclusione tratta.

\*\*\*\*\*

Preme, poi, solo per completezza, ritornare brevemente su quanto già fermamente censurato nel ricorso principale in ordine alle "ipotesi" di movente e, segnatamente, a quelle connesse ad ipotetici problemi di natura sessuale dell'imputato, atteso che il ricorso della Procura Generale – benché formalmente imperniato sul mancato riconoscimento dell'aggravante della crudeltà – del tutto illegittimamente ed inspiegabilmente finisce per operare considerazioni sulla causale dell'omicidio, dedicandovi addirittura metà del ricorso stesso.

A tal proposito, deve intanto evidenziarsi che pare davvero inutile il tentativo della Procura di voler far dire alla sentenza quivi gravata ciò che di fatto non dice: secondo la Corte di rinvio (così come secondo tutti i Giudici precedentemente investiti del presente processo), non è stato individuato alcun movente, di talché nessuna diversa interpretazione pare ammissibile, nemmeno

quella di voler interpretare tale lapidaria affermazione come manifestazione di una eccessiva prudenza da parte del Giudicante, anche perché, se davvero ciò fosse vero, non vi è chi non veda come qualunque Giudice non avrebbe esitato a darvi peso, considerato che sono state, invece, “valorizzate” semplici valutazioni del tutto personali (ad esempio, Stasi avrebbe dovuto soccorrere la fidanzata, avrebbe dovuto attendere i soccorsi, ecc.).

Ciò doverosamente premesso e ribadito, dunque, che secondo la sentenza il movente non è stato accertato e qualsiasi affermazione risulta, quindi, sprovvista di riscontri probatori (ed anzi smentita dallo stesso compendio acquisito), resta solo da ribadire quanto già evidenziato nel ricorso principale, con talune brevi precisazioni ulteriori.

In sintesi, secondo quanto è dato leggere nel ricorso della Procura Generale (ma che non corrisponde affatto a quanto affermato nella sentenza gravata), la causale dell’omicidio dovrebbe rinvenirsi, da un lato, nelle devianze sessuali dell’imputato – che sarebbero comprovate dalla quantità di materiale pornografico rinvenuto sul suo computer e che dimostrerebbero un difficoltoso approccio sessuale dello stesso con le donne – e, dall’altro, nelle (conseguenti) criticità dei rapporti sessuali con Chiara Poggi – che sarebbero dimostrate da un video in atti, da una asserita menzogna riferita dall’imputato in ordine al motivo per cui non avrebbe consumato un rapporto sessuale con la fidanzata, oltre che “non smentite” dalle dichiarazioni delle precedenti fidanzate, su tutte Chiara Girani (di cui vengono richiamate le Sit del 15/9/2007).

Ebbene, riportandosi per tutto quanto quivi non meglio precisato, al ricorso principale, deve evidenziarsi che:

1) le asserite e non meglio precisate devianze sessuali dell’imputato sono frutto di un’opinione della Procura Generale, che, purtuttavia, **non trova riscontro nelle emergenze processuali**: non solo, *ex art. 220, comma 2 c.p.p.*, sarebbe stata comunque vietata una perizia sul carattere o sulla personalità dell’imputato (laddove mai per “devianza sessuale” si intendesse un mero disturbo della personalità), ma, in ogni caso, anche a voler da ciò prescindere, nemmeno incidentalmente, il presente processo ha mai consentito ad alcuno di sostenere la sussistenza di siffatto “disturbo”, tantomeno sotto forma di “patologia”. Non pare certo ammissibile che una devianza di questo genere possa essere eretta a dato processuale e addirittura posta a base di un movente, a dire della stessa Corte inesistente, senza che l’affermazione risulti scientificamente riscontrata. Anzi, a ben vedere, se proprio si vuole avere riguardo ai dati processuali emersi nel presente processo e ammesso e non concesso che tutto questo sia rilevante ai fini che occupano, la quantità di materiale pornografico, rinvenuta sul computer di un ragazzo allora 24 enne, è, a dire dello stesso Perito informatico del Gup, Ing. Occhetti, del tutto normale ed, anzi, nettamente

inferiore rispetto a quella comunemente rinvenuta; ad esempio e limitandosi alle evidenze empiriche emerse nel presente processo, rispetto a quella presente sul computer di un coetaneo, Marco Panzarasa, amico di Stasi e di Chiara Poggi (pagg. 251-252 trascr. ud. 24 ottobre 2009 - **All. n. 15**):

**DEPOSIZIONE DEL PERITO – DOTT. PORTA E OCCHETTI**  
(pagg. 251-252 trascr. ud. 24 ottobre 2009)

*“GIUDICE - Scusi Dottor Michelacci, poi le ridò la parola. Lei nell’ambito di questa indagine peritale, intanto siamo in Camera di Consiglio se me lo può dire, ha visto altri computer con contenuti simili, uguali, peggiori oppure no?*

*PERITO PORTA - Dunque, visualizzando altri contenuti, sempre nell’ambito del procedimento abbiamo visualizzato che ad esempio c’erano dei CD riferibili al personal computer di un amico di Stasi che contenevano..., per esempio quei soli CD contenevano molte più occorrenze*

*GIUDICE - Quante ne occorrevano?*

*PERITO PORTA - Adesso non ricordo, comunque erano 4/5 CD se non sbaglio, che sono oltretutto allegati alla relazione del R.I.S., ad esempio dentro quei CD c’erano molte più occorrenze pornografiche che però non abbiamo analizzato nel dettaglio (...)*

*GIUDICE - Ecco ma la domanda giusta che fa, sulla base dell’esperienza ad esempio queste immagini dell’amico di Stasi e Stasi sono equipollenti, cioè il quantitativo?*

*PERITO PORTA - No, il quantitativo era superiore dell’amico, anche perché...*

*GIUDICE - Dell’amico era superiore di Stasi?*

*PERITO PORTA - Sì, perché se prendiamo in considerazione che quelli erano CD, noi non abbiamo analizzato il contenuto del computer, quindi quelle erano estrapolazioni*

*GIUDICE - Ma quante immagini erano?*

*PERITO OCCHETTI - Quantitativamente è difficile dirlo perché non le abbiamo contate, per fare un esempio di volume, le immagini di Stasi complessivamente sono simili, in termini di formato caratteristica, alle immagini di quei supporti CD. Le immagini di Stasi occupano da 2 a 3 Gigabyte, già solo quei CD sono circa 4 Gigabyte e 7 l’uno, per cui...*

*GIUDICE - Solo i CD?*

*PERITO OCCHETTI - Sì, ogni supporto DVD.*

*GIUDICE - Non ho capito?*

*PERITO PORTA - Ogni supporto DVD. Quindi diciamo, un conto molto semplice, è come se fossero quattro volte tanto.*

*GIUDICE - Prego Pubblico Ministero.”*

2) Identiche censure vanno mosse all'affermazione della Procura Generale che vorrebbe Stasi come persona con difficoltà di approccio sessuale con le donne: affermazione, anch'essa, destituita di qualsivoglia fondamento; anzi, ancora una volta smentita dalle pur richiamate (ma non allegate) dichiarazioni della ex fidanzata di Stasi, Chiara Girani, che invero riferiva testualmente:

*“con Alberto durante la nostra relazione durata ben tre anni non abbiamo mai litigato né tantomeno abbiamo mai avuto degli screzi. Alberto durante la nostra relazione ha sempre rispettato le mie scelte anche quella di non avere rapporti sessuali in quanto ritenevo la verginità una cosa importante e che avrei fatto l'amore solo dopo il matrimonio. Preciso che durante una festa del liceo, Alberto nel mentre ci scambiavamo degli abbracci mi chiese che gli sarebbe piaciuto fare l'amore con me, ma io rifiutai ribadendo il mio concetto sulla verginità”* (Pag. 1 verbale di s.i.t. di Girani Chiara del 15/09/2007 - **All. n. 16**).

3) Completamente destituite di fondamento ed anzi ancora una volta smentite le affermazioni circa l'asserita criticità dei rapporti sessuali tra Alberto e Chiara: in proposito, viene menzionato il video denominato I Maggio, ma non è dato comprendere quale sarebbe la criticità da esso desumibile, trattandosi in effetti semplicemente di un video che riprende due ragazzi giovani durante la loro intimità e che nemmeno la Corte di rinvio (e mai nessun Giudice prima) ha ritenuto sintomatico di alcunché; viene, infine, operato riferimento ad una asserita menzogna dell'imputato sul motivo per cui non avrebbe avuto rapporti sessuali con Chiara negli ultimi giorni prima del delitto (l'ultimo rapporto riferito è del 10 agosto 2007), quando invero (si rimanda *amplius* al motivo XV del ricorso principale, pagg. 304-305) viene riferita una semplice irritazione certo non appurata dal medico legale, che, lo si ricorda, dimenticava addirittura di pesare il corpo e di prendere le impronte digitali della povera Chiara, tanto da doverne riesumare i resti appena dopo la sepoltura.

**MOTIVO VII - IN RELAZIONE AL MOTIVO XVIII DEL RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 627, COMMA 3 E 628 C.P.P. IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI DIRITTO ENUNCIATI DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI VALUTAZIONE INDIZIARIA – ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 192, COMMA 2 C.P.P., ANCHE CON RIFERIMENTO AI CANONI COSTANTEMENTE INDICATI DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ, NONCHÉ MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA INDIZIARIA – VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 606, COMMA 1 LETT. C) ED E) C.P.P.**

Non si può sottacere che il cuore del presente processo e, segnatamente, dell’onere che incombeva sul Giudice del rinvio, fosse costituito dalla richiesta ed imposta valutazione indiziaria, la quale avrebbe dovuto compiersi, secondo le indicazioni in punto di legittimità fornite dalla Suprema Corte di Cassazione, mediante un corretto procedimento inferenziale.

E’ bene, dunque, ripercorre e saggiare nuovamente il tenore dei principi enunciati nella sentenza di annullamento; principi che avrebbe dovuto guidare il Giudice del rinvio nella propria autonoma valutazione di merito, cui era chiamato, dell’intero compendio processuale acquisito.

Veniva imposta *“una rilettura e rivisitazione - da compiersi nella competente sede del merito - di tutte le evidenze disponibili, del materiale indiziaro acquisito e degli elementi potenzialmente indizianti, senza salti logici e vuoti argomentativi, sottoponendo ad analisi valutativa critica le “prove” fornite dalla parte interessata o formate con il suo concorso, sfruttando le capacità dimostrative degli indizi significativi e scartando i dati non rilevanti, utilizzando i dati offerti dalla prova scientifica e verificandone dialetticamente la specifica applicabilità in rapporto alle circostanze concrete e la coerenza con le ulteriori emergenze processuali, controllando la sussistenza di spiegazioni alternative ed escludendo quelle incoerenti con i limiti della verosimiglianza e della razionalità, in una articolata e non superficiale lettura organica complessiva, che tragga, entrando nel merito, l’intero significato probatorio, ove sussistente, dei dati acquisiti”* (Pag. 94 Sent. Cass).

Il nuovo giudizio avrebbe dovuto concludersi, *“in piena autonomia di apprezzamento”*, *“con motivazione completa ed immune da vizi logici e giuridici, comprensiva dell’analisi valutativa di ogni elemento conoscitivo acquisito al processo che sia collegato ai punti considerati e, comunque, correlato e/o conseguente alla loro verifica e valutazione probatoria, e della verifica della resistenza del risultato probatorio a spiegazioni diverse e a ipotesi ricostruttive alternative”* (Pag. 100 Sent. Cass).

E' bene, infine, evidenziare ulteriormente che la Suprema Corte mostrava di inserirsi nel solco dei costanti approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione indiziaria, laddove espressamente faceva propri i relativi, consolidati principi, per cui (tra l'altro) risultava necessitata “una finale valutazione globale e unitaria del compendio probatorio raccolto, ravvisando in essa l'assolvimento della fondamentale funzione di integrare e confermare la preliminare, e altrettanto necessaria, valutazione frazionata delle singole prove indiziarie” (Pagg. 74-75 Sent. Cass).

Ciò che, dunque, si vuole quivi evidenziare è il fatto che il tessuto motivazionale della sentenza della Suprema Corte appariva colmo di richiami a consolidati principi di diritto, soprattutto in tema di valutazione della prova indiziaria, compendiate, poi, in definitiva, nel *dictum* finale.

Sia, infatti, consentito richiamare brevemente l'attenzione sul fatto che, pare pacifico, una corretta valutazione indiziaria impone una **previa verifica del coefficiente di affidabilità** degli indizi, per chiarezza, precisione e concordanza, da compiersi in esito ad un apprezzamento analitico degli stessi isolatamente considerati e, solo **successivamente, un inquadramento in una prospettiva globale** (si vedano, su tutte, Sez. Un. 12/07/2005 n. 33748; Sez. Un. 14/10/2014 n. 42979).

La prima fase di valutazione analitica di ogni singolo “indizio” deve estrinsecarsi in un ragionamento probatorio che giustifichi il passaggio dall'*elemento* di prova al *risultato* di prova e, in tema di prova indiziaria, si sostanzia in un duplice vaglio giustificativo: un primo controllo attinente alla c.d. giustificazione esterna, tale per cui il giudice deve saggiare la validità della regola di esperienza ovvero della legge scientifica o logica ovvero di ogni altra regola utilizzata; ed un secondo vaglio della c.d. giustificazione interna, mediante la quale occorre dimostrare, in concreto, la validità del risultato conseguito mediante l'applicazione della regola – ponte (cfr. *ex multis* Cass. Pen. Sez. I, 21/05/2008 n. 31456).

La premessa è parsa di rilievo, sostanzialmente, per sviluppare due ordini di censure alla sentenza gravata: da un lato, senza dubbio, **la violazione degli innanzi riportati principi di diritto, gli unici cui la Corte del rinvio fosse vincolata, che emerge dal fumoso impianto motivazionale seguito, per cui dalla riconosciuta carenza di certezze si giunge a ritenere superato anche l'ultimo ragionevole dubbio**; dall'altro, l'erronea interpretazione del proprio ruolo e dei propri poteri, in quanto **Giudice del rinvio, che traspare dalle argomentazioni spese, come a voler, pare, giustificare una decisione di condanna su taluni passaggi operati dal Giudice di legittimità che, purtuttavia, fisiologicamente e per espressa ammissione, aveva “un limitato accesso agli atti”** (Pag. 79 Sent. Cass), tanto che, appunto, imponeva “una rilettura e rivisitazione – da compiersi nella competente sede del merito – di tutte le evidenze disponibili”.

Si intende, dunque, muovere dall'ultimo dei due profili di critica evidenziati; e si vuole farlo sottolineando alcuni significativi passaggi della sentenza gravata:

- A pag. 74, proprio in apertura, la Corte di rinvio tiene a precisare che *“il percorso motivazionale seguito è, anche in questo caso, partito dai rilevi della sentenza di rinvio della Cassazione, che verranno di seguito indicati uno ad uno, e ai quali verrà quindi fatto specifico riferimento”*;
- A pag. 78, in relazione alla individuazione dell'orario della morte di Chiara Poggi, scrive: *“tale individuazione può ora darsi per pacifica (n. 7.3 della sentenza di rinvio) ed è infatti unicamente su quei 23 minuti (...) che si sono incentrate analisi e discussioni sull'alibi dell'imputato”*;
- A pag. 101, scrive, poi, che *“la Cassazione ha evidenziato come elemento indiziante l'utilizzo di una bicicletta nera da donna da parte dell'omicida, la disponibilità di una bicicletta di tal genere da parte della famiglia Stasi e l'omessa menzione di tale bicicletta da parte dell'imputato”*;
- A pag. 103, ritiene che l'acquisizione della bicicletta nera sia stata “sostanzialmente “imposta” dalla Cassazione”;
- A pag. 107, ritiene che la Cassazione abbia fatto “proprio il termine di “macrodescrizione” con riferimento alla bicicletta”;
- A pag. 113, la Corte esordisce considerando che *“al punto 11 della sentenza della Cassazione si considerano le censure mosse alla non rilevanza indiziaria attribuita alla presenza di impronte digitali di Stasi sul dispenser del sapone liquido”*;
- A pag. 120, si lamenta, in chiusura, che la scrivente difesa avrebbe sviluppato, nel giudizio di rinvio, *“considerazioni difensive”*, già svolte nelle due sentenze assolutorie, *“fondate sui risultati di una perizia incompleta o sulle stesse numerosissime consulenze di parte, come se non fosse poi intervenuta la pronuncia di annullamento della Suprema Corte”*.

Ora, prescindendo da ogni ulteriore censura, quel che si vuole evidenziare è la non corretta consapevolezza, da parte del Giudice del rinvio, dei propri poteri e dei propri limiti, ma nemmeno dei contorni del giudizio di legittimità, perché, pare ovvio, che la Suprema Corte di Cassazione non potesse avere “imposto” una rinnovazione dibattimentale; non potesse avere evidenziato la natura di indizio o meno di una determinata circostanza; non potesse avere “fatto propri” concetti quali quello di “macrodescrizione” della bicicletta; non potesse aver identificato “pacificamente” l'esatto orario della morte di Chiara Poggi.

La Suprema Corte - certamente con ogni naturale difficoltà legata alla limitata conoscenza degli atti processuali e finanche alla necessità di evidenziare la censura di mera legittimità cui è fisiologicamente chiamata, ancorandola però al caso concreto - aveva, invero, fornito indicazioni precise in tema di principi sulla corretta valutazione indiziaria da operarsi, ritenendo, peraltro, sussistenti vizi della motivazione nella parte in cui il precedente Giudicante aveva rigettato le richieste di rinnovazione: tali erano i principi di diritto e solo questi vincolavano il Giudice del rinvio, stante il chiaro disposto, sia consentito richiamarlo, di cui all'art. 627, comma 3 c.p.p.

Non era dato leggere nella pronuncia di annullamento un vincolo tale per cui la Corte d'Assise d'Appello avrebbe dovuto escludere dalla propria valutazione gli esiti delle perizie disposte in primo grado (dati processuali esistenti e, in quanto incontrovertibili, richiamati dalla scrivente difesa come tali) o fornire una sicura valutazione indiziaria ad un elemento piuttosto che ad un altro, attenendo tutto ciò al "merito" in senso più stretto del processo, di esclusiva competenza del Giudice del rinvio. Anzi, come evidenziato, la Suprema Corte, proprio nella pronuncia di annullamento, resa per ritenuto deficit motivazionale, imponessa una rivalutazione di tutto il compendio in piena autonomia di giudizio, esattamente secondo i consolidati canoni e principi sviluppatasi in materia.

Del resto, è approdo giurisprudenziale pacifico il fatto che il Giudice del rinvio, in presenza di annullamento per vizi motivazionali, come nel caso di specie, sia investito della cognizione dell'intero compendio probatorio e sia chiamato a rivisitarlo, in piena libertà di convincimento, senza alcun vincolo, dovendo solo rendere, in esito, risposta motivazionale priva dei vizi di illogicità o manifesta contraddittorietà che avevano afflitto la pronuncia annullata: "a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova" (Cass. Pen. Sez. IV, 21/06/2005 n. 30422; Cass. Pen. Sez. IV, 29/04/2009 n. 48352).

Si sottolinea da sempre la diversità dell'ipotesi in cui la Suprema Corte pronunci annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale – nel qual caso "il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato" – dal caso in cui l'annullamento sia pronunciato, come detto, per vizio motivazionale – nel qual caso, viceversa, "può procedersi ad un nuovo esame del

*compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato*” (Cass. Pen. sez. III, 10/01/2012 n. 7882).

L’obbligo del Giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione riguarda, quindi, comunque, le sole questioni di diritto decise dalla sentenza di annullamento e non le affermazioni esplicative ovvero i passaggi argomentativi esposti nella motivazione della sentenza (*ex multis*: Cass. Pen., Sez. V, 3/07/2009 n. 41085; Cass. Pen., Sez. I, 18/09/2008 n. 42990).

Sotto altra prospettiva, infatti, si è anche chiarito che il Giudice del rinvio non può essere condizionato “da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerge la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati processuali” (Cass. Pen., Sez. IV, 21/06/2005 n. 30422). E ancora: “eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non come dati che si impongono per la decisione a lui demandata” (Cass. Pen. Sez. IV, 18/10/2011 n. 44644).

Inoltre, all’esito del giudizio di rinvio, il Giudice è chiamato a pronunciare una sentenza che tenga conto di tutti i precedenti gradi in cui il processo si è sviluppato; quanto eventualmente emerso, come nel caso di specie, dalla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non può essere oggetto di una valutazione avulsa dagli elementi in precedenza già acquisiti e deve tenere nel dovuto conto gli argomenti utilizzati dai giudici precedenti in merito alla fondatezza o meno di una prova, alla credibilità o meno di un teste: argomenti e motivazioni che il Giudice del rinvio non si deve limitare ad integrare, se del caso, ma rispetto ai quali è chiamato, in un certo qual senso, anche ad una attività di verifica e correzione.

Ciò che non è affatto avvenuto nel caso di specie.

Emerge, dunque, chiara dalla sentenza gravata l’erronea interpretazione dei propri poteri, operata dal Giudice del rinvio nel caso di specie: la Suprema Corte, in definitiva, aveva imposto *una nuova* valutazione indiziaria e non *un certo tipo* di valutazione.

Il vizio certamente più grave, comunque, è costituito dai canoni (non) impiegati dal Giudice del rinvio nella valutazione di cui all'art. 192, comma 2 c.p.p.

Pur mostrando di conoscere il corretto *modus operandi* da seguire in tema di valutazione indiziaria - a pag. 126 si richiamano i consolidati principi in tema di preliminarmente *“esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone quindi la gravità e la precisione”*, per poi, in un secondo momento, *“procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi esaminati sono concordanti”* – e pur richiamando (sebbene solo in parte) il principio di diritto enunciato nella pronuncia di annullamento, la Corte d'Assise d'Appello espone la sintesi delle proprie argomentazioni e si limita a concludere in questi esatti termini: *“compito del giudice di merito è quello di valutare se i molteplici indizi a carico dell'imputato, pur essendo singolarmente aperti a diverse interpretazioni, siano tutti compatibili, anche sotto il profilo logico deduttivo, con la ricostruzione accusatoria”* (Pag. 130, richiamando Cass. Pen. Sez V, 21/2/2014, n. 16397).

Ebbene, se tale principio può anche essere condiviso, ciò non toglie, tuttavia, che la valutazione dovesse prima necessariamente passare per la verifica dei requisiti di gravità e precisione dell'indizio e, sia consentito, prima ancora, per la verifica circa la sussistenza della “certezza” del dato noto di partenza.

Il corretto ragionamento inferenziale, infatti, presuppone, anzitutto, che *“ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo dal requisito della certezza che implica la verifica processuale della sua sussistenza (...), non essendo consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando – contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica – personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congetture”* (Pagg. 74-75 della sentenza di annullamento; si veda in proposito anche Cass. Pen. Sez. IV, 26/6/1992 n. 943; Cass. Pen. Sez. V, 16/09/2008 n. 41378).

La premessa da cui muove, dunque, il Giudice del rinvio – e che nell'ottica proprio della “valutazione indiziaria” operata costituirebbe il primo “tassello”, tale per cui: 1) Chiara sarebbe stata uccisa da persona da lei conosciuta; 2) l'aggressore avrebbe conosciuto la casa - risulta con tutta evidenza proposta (già questa) in violazione dei basilari canoni metodologici che la stessa Corte di Cassazione postulava come inaccettabili: non esiste (e, di fatti, la Corte di rinvio non richiama) alcun atto processuale che potesse identificare i due postulati sopra riportati quali “dati noti” di partenza da cui muovere; si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi, supposizioni indimostrate ed indimostrabili, che, come tante altre di cui la sentenza gravata è cosparsa (Stasi avrebbe dovuto soccorrere Chiara; avrebbe dovuto attendere i soccorsi; avrebbe dovuto sincerarsi delle condizioni della fidanzata, ecc.), non potevano avere legittimamente ingresso in un processo

penale; quanto alle ultime menzionate, poi, è evidente come non si potesse dare evidenza dimostrativa a taluni comportamenti sulla base di una lettura di dati emozionali, in quanto si va a fondare, in via circolare, proprio sulla supposta commissione dell'azione delittuosa che costituiva, invece, il *thema probandum* e non il presupposto da cui muovere.

In seguito, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto operare una verifica – dandone adeguata motivazione – circa i requisiti di “gravità” e “precisione” di ogni singolo indizio ed escluderne la sussistenza (ovvero, addirittura, escluderne la valenza indiziaria) ogniqualvolta la circostanza si fosse tradotta in un giudizio di mera compatibilità ovvero fosse risultata non verificabile, in quanto priva di legge di copertura e dipendente invece dalla mera “casualità” (elementi neutri, privi di affidabile e non smentibile base del ragionamento inferenziale) ovvero, ancora, quando la sua connessione col fatto omicidiario fosse risultata meramente eventuale (non grave) o del tutto vaga e fumosa (non precisa), fornendo, altresì, adeguate risposte motivazionali in punto di valutazione delle prove “scientifiche”.

Sia consentito, del resto, evidenziare che un qualsiasi elemento processuale, per assumere la veste di “indizio”, “deve avere i connotati della gravità, precisione e concordanza, secondo una configurazione mutuata dalla disciplina civilistica (art. 2729, comma primo, cod.civ.). Tali dati si compendiano nella c.d. “certezza” dell’indizio, pur se tale requisito non è espressamente enunciato dall’art. 192 cod. proc. pen., comma 2. Si tratta, per vero, di ulteriore connotazione ritenuta indefettibile dalla consolidata giurisprudenza ed intrinsecamente legata alla stessa sistematica della prova indiziaria, attraverso cui, con procedimento di logica formale, si perviene alla dimostrazione del tema di prova – fatto ignoto – partendo da un fatto noto e, dunque, accertato come vero. Ben s’intende, infatti, che una simile procedura sarebbe, in nuce, fallace ed inaffidabile ove muovesse da premesse fattuali non precise e gravi e, dunque, certe” (Cass. Pen., Sez. V, 27.03.2015 n. 36080).

Ebbene, nessuno di questi principi risulta, nemmeno vagamente, applicato nella sentenza gravata, ma anzi è proprio la loro palese violazione a fondarne la ferma censura, atteso che **tutti** (e si sottolinea, tutti) gli elementi considerati erano risultati o **neutri** (perché dipendenti dalla pura casualità, incontrollabili ed inconoscibili: cfr. tematica sul “ritrovamento”- “camminata”) o **smentiti** (il nesso tra le impronte sul dispenser e l’omicidio: vi erano plurime ragionevoli spiegazioni alle impronte, considerando peraltro che Stasi era fidanzato della vittima e frequentatore di casa Poggi) o comunque **né gravi né precisi** (DNA di Chiara Poggi – fidanzata di Stasi - sul/i pedale/i, non riconducibile a sangue) o addirittura **inesistenti** (Alberto Stasi avrebbe riferito di un incidente domestico – circostanza smentita dalla registrazione audio del 118 e dalle dichiarazioni dei

Carabinieri – che per la sentenza “*costituisce il primo grave e preciso indizio a suo carico*”), **ovvero finanche risultati a discarico** (la bicicletta vista davanti all’abitazione non è risultata appartenere a Stasi).

La Corte d’Assise d’Appello, trascurando, peraltro, significativi elementi di prova emersi proprio nel giudizio di rinvio e palesemente risultati a discarico dell’imputato (come nel caso della fondamentale tematica “bicicletta”), riassume confusamente dati che o sono frutto di palesi travisamenti dei reali risultati probatori ottenuti o pretendono di prescindere dagli incontrovertibili esiti delle prove scientifiche o si traducono in meri giudizi di “compatibilità” (si pensi ad esempio all’argomentare speso sull’orario della morte, o sul DNA rinvenuto sul/i pedale/i o in ordine alle scarpe), tipici di un ragionamento palesemente abduittivo che muove da una presunzione di colpevolezza dell’imputato; il tutto senza che si rinvenga una motivazione in punto di “gravità” e “precisione”, ferme le violazioni (cui si rimanda) in tema di valutazione della prova scientifica. Anzi, sia consentito aggiungere, taluni passaggi argomentativi sviluppati nella parte motivazionale della sentenza gravata, vengono smentiti dalla stessa Corte d’Assise d’Appello proprio nella parte finale dedicata alla valutazione indiziaria (pagg. 127-130); ad esempio:

- Sarebbe “indizio” il fatto che Stasi non avesse menzionato la bici nera da donna (pag. 129 Sent. impugnata), lasciando, quindi, intendere che quella fosse la bicicletta usata per l’omicidio; ma la conclusione della Corte, antecedentemente, era stata nel senso che Stasi potesse aver usato qualsiasi bici, purché da donna (pag. 107 Sent. impugnata) e la stessa Corte aveva riconosciuto che quella bici nera non era mai stata modificata (*sic!*);
- Sarebbe “indizio” la presenza di DNA di Chiara sui pedali della Umberto Dei, quando poche pagine prima la Corte stessa aveva speso argomentazioni (invero, a dir poco, erronee) sulla compatibilità ematica della traccia.

Chiaro è, invece, l’intento di “massificare” circostanze irrilevanti, in un continuo “mettere in connessione” suggestioni ed impressioni, dati privi di supporto probatorio e dati smentiti dalle prove in atti, per poi, invece, espungere chirurgicamente non solo le più che ragionevoli e processualmente comprovate “letture alternative”, ma anche e soprattutto gli evidenti elementi di prova a discarico che avrebbero reciso ogni nesso tra Stasi e l’omicidio di Chiara Poggi; il tutto al non recondito fine di dare corpo ad un quadro indiziario sostanzialmente inesistente.

Ritiene, inoltre, questa difesa che sia principio condiviso quello per cui, se è vero che il singolo indizio, per propria natura connotato in un certo senso da “ambiguità” (altrimenti si parlerebbe di “prova”) – la certezza dell’indizio nei termini suesposti non è mai, peraltro, da intendersi in senso assoluto o come verità ontologica -, può rafforzare la propria valenza se valutato

unitamente ad altri indizi o dati processuali, è anche vero che ciò non esime il Giudice dal valutarne, dapprima, la “gravità” e la “precisione”: con ciò si vuole dire che, in prima battuta, l’indizio deve già essere non solo ben dettagliato, ma anche connesso al fatto da provare in maniera “altamente probabile” e non solo meramente eventuale o vago, potendosi successivamente ed ulteriormente solo “rafforzare” mediante la valutazione globale e non trovare in essa la propria valenza dimostrativa.

Discorso analogo vale anche per i meri “dati processuali” che, ancorché privi di autonoma valenza dimostrativa, risultano bensì suscettibili di apprezzamento, ma in chiave di mera conferma di un quadro indiziario definibile come tale e cioè in seno ad un insieme di elementi che siano già dotati di soverchiante portata sintomatica. Tali dati - quali ad esempio: 1) Chiara non si è sostanzialmente difesa; 2) Chiara era in pigiama; 3) Non si sono rilevati segni di effrazione – lungi dal condurre direttamente alla responsabilità di Alberto Stasi, avrebbero al più potuto essere apprezzati, se mai vi fosse stato un quadro indiziario consolidato a suo carico, in un’ottica di “non smentita” dello stesso. Ma non smentire, non significa idoneità a dimostrare.

Era questo il corretto procedimento inferenziale che la Corte avrebbe dovuto seguire, senza che ad esso si possa “imputare” la colpa di “parcellizzare” dati ed elementi, perché è evidente il contrario: **massificare dati ed elementi, seguendo un filo romanzesco privo di supporto negli atti processuali, concretizza il gravissimo rischio di addivenire ad una conclusione, come nel caso di specie, che finisce per dare “corpo” al nulla.**

Ciò che è inammissibile è quanto accaduto nella sentenza gravata, ove, invece, la “massificazione” pretende di ergersi ad unico corretto procedimento inferenziale, in aperto contrasto con il brocardo, ormai divenuto noto, suggellato dalle Sezioni Unite di Codesta Suprema Corte, per cui “più zeri non fanno mai l’unità”. Più nel dettaglio, il riferimento è alla sentenza, emessa a Sezioni Unite, Mannino, Sez. Un. 12 luglio 2005 n. 33748 (conforme anche Sez. Un. 14/10/2014 n. 42979), laddove il ricorrente lamentava proprio che “il giudice di appello, accedendo alla critica del P.M. di “frammentazione”, “atomizzazione” e “destoricizzazione” delle prove (...), aveva (...) assemblato l'intero compendio probatorio secondo una lettura totalizzante e d'assieme, corroborata anche da parametri socio - culturali in tema di “contiguità compiacente”, pure in assenza di obiettivi riscontri individualizzanti, soprattutto per le propalazioni de relato dei collaboratori, e della verifica analitica di certezza, conferenza, gravità e precisione di ciascuno degli indizi, che deve metodologicamente precedere la sintesi finale degli stessi in una prospettiva dimostrativa globale (...).”

Orbene, la Suprema Corte, in proposito, affermava testualmente: “(...) Colgono nel segno anche le critiche del ricorrente circa la **disapplicazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria** e l'incompletezza o la carenza della motivazione, in ordine alla basilare operazione logica tendente alla verifica dei singoli episodi indicati dall'accusa come sintomatici delle specifiche condotte di favore poste in essere dal M. in esecuzione del patto elettorale. Essendo stato privilegiato dalla Corte palermitana il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio, a fronte di una pretesa polverizzazione ed atomizzazione delle fonti di prova asseritamente operata dal giudice di primo grado, si è finito per dare rilevanza anche ad una serie di indizi che, pur analiticamente presi in esame in prime cure e ritenuti ciascuno di essi incerto, non preciso né grave (ovvero, trattandosi di dichiarazioni dirette o de relato di collaboratori di giustizia, neppure assistite da riscontri individualizzanti) e perciò probatoriamente ininfluyente, sembravano tuttavia raccordabili e coerenti con la narrazione storica delle vicende, come ipotizzata dall'accusa e recepita dai giudici di appello. Ma un siffatto metodo di assemblaggio e di mera sommatoria degli elementi indiziari viola le regole della logica e del diritto nell'interpretazione dei risultati probatori. Secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. **gli indizi devono essere, infatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria**, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo: sicché **ogni "episodio" va dapprima considerato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione** (...)”.

Il metodo di “assemblaggio”, finalizzato a “raccordare” una narrazione pressoché inventata, perché priva dei necessari supporti probatori, è esattamente il metodo speso dalla sentenza quivi gravata, che deve essere, dunque, fermamente censurata, trattandosi, peraltro, del punto nodale della motivazione e dello snodo di una condanna, in definitiva, ingiusta.

A ciò si aggiungano ulteriori censure, già sviluppate nel ricorso principale, cui si rimanda, ma che è bene riprendere sinteticamente in questa sede per evidenziare alle Ecc.ze della Corte l'assoluta erroneità del *modus operandi* adottato in tema di valutazione indiziaria: entrano, infatti, nella valutazione “globale” (l'unica operata: pagg. 127-130 della sentenza), in modo assolutamente illegittimo:

- svariati giudizi di mera compatibilità (orario della morte, numero di scarpa, peraltro smentito; DNA di Chiara Poggi sul/i pedale/i);
- dati inesistenti (paventato incidente domestico);

- dati non noti (Chiara Poggi conosceva il suo aggressore, l'aggressore conosceva l'abitazione dei Poggi);
- dati emozionali (Stasi avrebbe dovuto soccorrere Chiara Poggi, avrebbe dovuto attendere i soccorsi in loco, avrebbe dovuto sincerarsi delle condizioni della fidanzata avvicinandosi al corpo);
- dati smentiti (lavaggio del lavandino);
- l'alibi non comprovato, peraltro per soli 23 minuti (in palese violazione dei principi enunciati in materia; *ex multis*: Cass. Pen. Sez. I, n. 5631 del 17/01/2008; Cass. Pen. Sez. II, n. 21998 del 03/05/2005; Cass. Pen. Sez. II, n. 11840 del 04/02/2004; Cass. Pen. Sez. IV, n. 15998 del 24/09/2001, Cass. Pen. Sez. II, n. 10141 del 04/07/1995);
- l'inesistenza del movente (ritenuto di fatto irrilevante), in palese violazione dei principi enunciati in materia (Cass. Pen. Sez. I, 20/04/2012 n. 17548; Cass. Pen. Sez. Un. 30/10/2003 n. 45276, Andreotti).

Appare, quindi, sin troppo evidente come il Giudice del rinvio abbia cercato di colmare vistosi deficit probatori con un'attività speculativa che Gli era preclusa, avanzando argomentazioni del tutto apodittiche ed illogiche e proponendo solo un illegittimo assemblaggio di dati ed elementi di per se stessi del tutto privi di "solidità" dimostrativa. La "versione ricostruttiva" proposta, oltre che palesarsi manifestamente illogica ed intrinsecamente contraddittoria, non risulta aderente alla realtà processuale e non è, tantomeno, il frutto di una valutazione critica dei dati probatori ritualmente acquisiti, né di un vaglio che avrebbe dovuto snodarsi, come detto, sul "doppio binario" della c.d. giustificazione intrinseca ed estrinseca di ogni singolo "indizio" o ritenuto tale.

Il *deficit* motivazionale, da un lato, e la violazione dei corretti canoni di valutazione indiziaria, così come peraltro imposti nel *dictum* della pronuncia di annullamento, hanno, dunque, impedito di trovare la valida giustificazione ad una condanna, invero, priva di fondamento: se è pacifico che il libero convincimento del Giudicante può e deve essere riconosciuto, è anche pacifico che lo stesso non si possa tradurre in un'arbitraria decisione che non trovi conforto negli elementi processuali emersi ed anzi risulti dagli stessi smentita: un'idonea, coerente e logica motivazione si impone proprio al fine di consentire un controllo sulla correttezza della decisione assunta; contrariamente, si deve ritenere che la linea di confine tra libero convincimento e mero arbitrio sia stata inaccettabilmente superata e la relativa decisione debba essere pertanto censurata con fermezza.

**MOTIVO VIII - IN RELAZIONE AL MOTIVO XIX – MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL NON OPERATO VAGLIO APPLICATIVO DELLA DIRIMENTE REGOLA DI GIUDIZIO DELL’OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO – VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 606, COMMA 1 LETT. E) C.P.P.**

Ferme le censure già sviluppate nel ricorso principale, la sentenza appalesa una evidente violazione della regola di giudizio che dovrebbe presidiare ogni provvedimento giurisdizionalmente reso in sede penale.

Si tratta di **regola di giudizio**, ma anche, prima ancora, di **regola di civiltà**, perché non vi è nulla di più abietto e pericoloso per un sistema giudiziario del rischio di condannare un innocente; per questo non possono legittimarsi approcci metodologici idonei ad innalzare tale rischio o, tantomeno, a consentirgli di concretizzarsi.

Si è detto già che una motivazione logica, coerente, riscontrata dalle emergenze processuali ed esaustiva nell’affrontare anche le deduzioni difensive, è certamente lo strumento di controllo più efficace per tutte le parti, atteggiandosi quale dovuta giustificazione logica e giuridica della decisione, qualunque essa sia, compendiata nel dispositivo. Da ciò consegue, per converso, che una motivazione palesemente illogica, contraddittoria ed avulsa dai canoni più volte richiamati, già di per sé si pone come gravissimo vizio da censurare in sede di legittimità, ma porta con sé, pare, anche un’ulteriore e non meno rilevante conseguenza: se l’iter argomentativo addotto a sostegno della condanna dell’imputato, come nel caso di specie, è profondamente e radicalmente inficiato (perché smentito dalle risultanze; perché sviluppato in violazione dei principi di valutazione delle prove; perché portante giudizi personalistici del Giudicante ed autonome interpretazioni svincolate dai risultati di prova), il vizio si riflette inesorabilmente anche sul sicuro mancato superamento della soglia del “dubbio ragionevole”, atteso che, sembrerà banale, ma se il quadro indiziario fosse stato davvero così consolidato, certo non ci sarebbe stata occasione né ragione di rendere una motivazione non poco viziata, da un lato; e dall’altro, i risultati di prova trascurati, i travisamenti, le omissioni le violazioni di legge e tutti gli altri vizi ampiamente censurati nel ricorso principale e nel presente atto, di cui la decisione gravata si compone, ne scardinano ab origine il fondamento logico e soprattutto giuridico, perché proprio negli atti processuali si radicava non un dubbio, ma più di un dubbio - e più che ragionevole - a partire dal fatto che non vi era nulla che collegasse Alberto Stasi a quella casa proprio quella mattina.

Del resto, le incisive regole contenute negli artt. 192, 546, comma 1, lett e) e 606, comma 1 lett. e) c.p.p., strettamente correlate al disposto di cui all’art. 533, comma 1 c.p.p., esigono che il Giudice non fornisca una qualsiasi motivazione sul fatto, ma impongono che percorra l’itinerario

della ragione scandito da apposite regole epistemologiche: a partire dall'elemento di prova sino al risultato di prova, secondo criteri di inferenza di più o meno alto grado di attendibilità.

Attiene, perciò, al diritto di difesa nella sua più pura essenza la garanzia di una risposta motivazionale razionale, del rendiconto, del ragionamento e delle connessioni probatorie che il Giudice ha individuato e posto a fondamento del "libero convincimento" e della decisione; occorre che Egli argomenti, in un contesto di spiegazioni razionali, sui criteri usati per inferire il risultato probatorio dall'elemento di prova, che dia conto della validità o meno delle ipotesi antagoniste, che verifichi l'attendibilità dell'impiego della legge scientifica o della massima di esperienza, nonché dimostri la persuasiva ed elevata credibilità razionale dell'accertamento. In questo, del resto, si ravvisa la caratteristica propria del processo accusatorio.

Si vuole soffermare, dunque, l'attenzione su un punto in particolare: scrive la Corte a pag. 130, richiamando un condivisibile principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, che il ragionevole dubbio deve ritenersi superato quando il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, la cui effettiva realizzazione risulti **priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.**

Crede questa difesa, senza insistere oltre, che si siano evidenziate testualmente le emergenze processuali da cui trasparivano chiari quelli che erano i reali risultati di prova che il presente processo aveva fornito, e che certo non erano quelli, apodittici, spesi in sentenza; dovendosi solo aggiungere che ritenere nel caso di specie superato anche l'ultimo ragionevole dubbio, affermando (pur implicitamente) che i dati probatori avrebbero lasciato fuori solo eventualità remote e si sarebbero posti al di fuori dell'ordine naturale delle cose, denota, quantomeno, una lettura molto limitata degli atti a disposizione. Nel presente processo, il dubbio era ed è ragionevole proprio perché si fonda incontrovertibilmente su evidenze processualmente emerse.

Purtuttavia, la censura, nel caso che occupa, è anche più ampia e trova terreno fertile proprio nella sentenza gravata, perché sicuramente non sarà sfuggito che è la stessa Corte d'Assise d'Appello ad ammettere che non vi è certezza su nulla nel presente processo; **ad esempio:**

- Non vi è certezza sul mendacio di Stasi rispetto al riferito ritrovamento: "*nessuna perizia di nessun genere è in grado di stabilire, con assoluta certezza, il percorso fatto da Alberto Stasi una volta entrato in casa di Chiara*" (Pag. 83 Sent. impugnata);
- Non vi è certezza sulla bicicletta (invero, vi è: non era nessuna delle bici di Stasi): "*nel presente procedimento di rinvio non è stato possibile raggiungere certezze in ordine alla precisa individuazione della bicicletta nera da donna collocata davanti a casa Poggi a quell'ora della mattina del 13 agosto*" (Pagg. 106-107 Sent. impugnata);

- Non vi è certezza (anzi, non vi è proprio) il movente: “*il movente dell’omicidio non è stato individuato*” (Pag. 120 Sent. impugnata).

Ferme, dunque, le ampie censure ai singoli punti della sentenza – che delineano la reale portata degli elementi enucleati – è già la stessa Corte, su questioni nodali, ad ammettere che non vi sia certezza. **Ciò stride con forza con il ritenuto, affermato ma nient’affatto dimostrato, superamento della soglia del “ragionevole dubbio”: se non vi è certezza, il dubbio è *in re ipsa*; di più: se non vi è certezza, si impone l’assoluzione dell’imputato, presunto innocente, e non la condanna.**

L’affermata incertezza su dati di rilievo (anche stando solo a quanto scritto in sentenza dal Giudice del rinvio) comprovava, allora, quantomeno, un complessivo quadro da considerarsi contraddittorio ed altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”: è pacifico, del resto, che l’intrinseca contraddittorietà di dati fondamentali (ritrovamento, bici, movente) costituisca, già di per sé, un primo, eloquente segnale di un insieme probatorio tutt’altro che contrassegnato da evidenza oltre il ragionevole dubbio.

Così come l’andamento del presente processo: Stasi veniva assolto per ben due volte, non subiva nemmeno un giorno di custodia cautelare; né il presente giudizio di rinvio ha modificato i “pilastri” della precedente assoluzione, anzi, se possibile, li ha rafforzati perché ha definitivamente accertato (tra l’altro) che l’imputato non possedeva la bicicletta vista dalle testimoni oculari fuori da casa Poggi.

Il fatto che, poi, sia consentito ribadirlo con forza, la totale carenza di certezze sia dovuta anche ad indagini preliminari svolte con approssimazione e, finanche, con negligenza, è dato pur condivisibile, ma non certo addebitabile all’imputato o da valutarsi, come invece traspare dalla sentenza, in connessione peraltro ad una più che legittima scelta di rito abbreviato, *sfavor rei*.

E’ sin troppo evidente, infatti, come, da un lato, l’incompletezza, la tardività o le colpevoli omissioni di attività di indagine (scarpe sequestrate dopo 19 ore di utilizzo; autovettura sequestrata dopo una settimana di utilizzo; scelta di effettuare analisi che hanno privilegiato la riconducibilità genetica piuttosto che la natura biologica della traccia; ecc.), muovendo da una dovuta presunzione di innocenza, abbiano, proprio queste, ostacolato il raggiungimento della certezza contraria, ossia dell’estraneità di Stasi al fatto omicidiario contestatogli e, dall’altro, l’univoco orientamento che proprio le indagini presero *ab origine*, concentrandosi solo sulla persona di Alberto Stasi, scelta probabilmente acuita dal clamore mediatico che la tragica vicenda sortì dall’inizio, sia stato l’inopportuno presupposto per il totale fallimento investigativo cui abbiamo assistito.

In un siffatto quadro, s'imponeva, dunque, una sentenza di assoluzione, quand'anche il Giudicante fosse stato mosso da un Suo proprio convincimento morale o di altro genere circa la colpevolezza dell'imputato, il nostro sistema processuale, il nostro Codice di rito, i principi che con tanta fatica sono stati compendati nella Carta Costituzionale e nelle Carte sovranazionali, imponevano l'assoluzione di Alberto Stasi.

Deve evidenziarsi – è d'obbligo – una ulteriore riflessione che tenga conto, nostro malgrado, proprio del clamore mediatico che tale vicenda, come troppe negli ultimi anni, ha avuto: tale circostanza, purtroppo ineliminabile allo stato, ha certamente influenzato, in un primo momento le indagini, che si sono indirizzate da subito ed esclusivamente nei confronti del “bersaglio” più semplice e forse anche quello più “scontato” e, successivamente, l'esigenza, del tutto comprensibile, di dare seguito ad istanze di “giustizia” per la morte di una giovane ragazza: la ricerca spasmodica di un colpevole cui attribuire la responsabilità di quanto accaduto alla povera Chiara, la pressione mediatica costante, il parallelo processo mediatico celebratosi e conclusosi già anni orsono, certo non hanno contribuito alla serenità, alla lucidità ed alla correttezza delle indagini svolte che, per stesso riconoscimento del Giudice del rinvio, sono risultate, in una parola, fallaci.

Ma tutto questo mai avrebbe dovuto sostanziarsi nella violazione delle basilari garanzie previste per l'imputato, per la sua vita, per il suo sacrosanto diritto ad una durata ragionevole del processo (nel caso di specie, ancor più grave, vista la scelta del rito), al riconoscimento di una presunzione di innocenza e, da ultimo (ma non ultimo), al diritto di essere assolto se anche un solo dubbio ragionevole vi era. Come vi era, negli atti.

Non è sicuramente superfluo ricordare, del resto, che **la pronuncia di condanna deve fondarsi “sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato”** (Cass. Pen. sez. II, 9/11/2012 n. 7035; Cass. Pen. Sez. II, 2/04/2008 n. 16357), laddove la “versione ricostruttiva prescelta” deve, appunto, essere aderente alla realtà processuale e non può porsi come il frutto di ricostruzioni personalistiche, apodittiche interpretazioni di comportamenti umani o “intuizioni”, le quali mai possono legittimamente supplire a carenze probatorie o inefficienze investigative; e tali sono i basilari principi sol perché si sostanziano nell'espressione di fondamentali valori costituzionali, coagulati attorno al ruolo centrale della persona, alla cui tutela, come si è detto, è anche funzionale il principio della presunzione di innocenza sino ad accertamento definitivo, di cui all'art. 27, comma 2 Cost.: valori che non possono essere ignorati e che non possono mai cedere il passo a spasmodiche ricerche della “verità” che siano solo finalizzate a trovare un colpevole, qualunque esso sia.

\*\*\*\*\*

In relazione ed in accoglimento di tutti i motivi sviluppati nel ricorso principale, riferiti a tutti i capi ed a tutti i punti della sentenza quivi gravata, nonché in relazione ed in accoglimento dei motivi nuovi *ex art. 585 comma 4 c.p.p.* sviluppati nel presente atto, che i primi integrano e completano, la scrivente difesa chiede che Codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione si compiaccia annullare (con o senza rinvio) la sentenza n. 55/14, pronunciata, in sede di giudizio di rinvio, dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sezione Prima, in data 17 dicembre 2014, ed assumere conseguentemente tutte le statuizioni di legge.

Con osservanza.

Milano – Roma,

Avv. Prof. Angelo Giarda

Avv. Antonio Albano

## INDICE DEI MOTIVI NUOVI

**MOTIVO I** – IN RELAZIONE AL MOTIVO II DEL RICORSO PRINCIPALE: TRAVISAMENTO DELLA PROVA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ VIOLAZIONE DEI CANONI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA *EX ART. 192 C.P.P.* ED INVERSIONE DEL CORRETTO RAGIONAMENTO LOGICO PROBATORIO, RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1, LETT. E) C.P.P., CON RIGUARDO ALLA COLLOCAZIONE DELL'ORARIO DELLA MORTE DI CHIARA POGGI – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 192 C.P.P. CON RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DELL'ALIBI DI ALBERTO STASI.

(pag. 2)

**MOTIVO II** - IN RELAZIONE AL MOTIVO VI DEL RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 627, COMMA 3 C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 628 COMMA 2 C.P.P., NONCHÉ MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ TRA IL PRESUPPOSTO FONDANTE LE ORDINANZE EMESSE *EX ART. 603, COMMA 3 C.P.P.* E LA RITENUTA SUCCESSIVA IRRILEVANZA DEI DATI PROBATORI ACQUISITI ED ASSUNTI IN RELAZIONE ALLA TEMATICA “BICICLETTA”, VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1, LETT. C) ED E) C.P.P.

(pag. 9)

**MOTIVO III** - IN RELAZIONE AL MOTIVO VI ED, IN PARTICOLARE, AL MOTIVO VI.IV DEL RICORSO PRINCIPALE: CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA, NONCHÉ MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLE REGOLE CHE PRESIEDONO IL CORRETTO *ITER* DEL PROCEDIMENTO PROBATORIO – NULLITÀ DELL'ORDINANZA DEL 27 OTTOBRE 2014, IN RELAZIONE AI SUDETTI VIZI MOTIVAZIONALI DELLA SENTENZA, PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA RISPETTO ALLA NEGATA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO CON AUDIZIONE DELLA TESTIMONE BERMANI FRANCA, VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1 LETT. E) C.P.P.

(pag. 12)

**MOTIVO IV** – IN RELAZIONE AI MOTIVI XI, XII, XIII, XIV DEL RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE DELL'ART. 191 C.P.P. IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE DAL MAR. SERRA E DAL BRIG. PENNINI ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 192, COMMI 1 E 2 C.P.P., OLTRE CHE TOTALE OMESSA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROVA DICHIARATIVA AMMESSA *EX ART. 495*, COMMA 2 C.P.P. – VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1 LETT. C) ED E) C.P.P.

(pag. 18)

**MOTIVO V** - IN RELAZIONE AI MOTIVI V (E RELATIVI SOTTO MOTIVI), VIII E IX: ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA, ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ENUNCIATI IN ORDINE ALLA VALENZA PROCESSUALE ATTRIBIBILE ALLE RISULTANZE DELLE PROVE SCIENTIFICHE E, SEGNOTAMENTE, A QUELLE DELLE INDAGINI GENETICHE, OMESSA MOTIVAZIONE SUI CANONI METODOLOGICI ADOTTATI IN RELAZIONE AI RISULTATI DELLA DISPOSTA ESTENSIONE DELLA PERIZIA COLLEGIALE SULLA “CAMMINATA”, VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1, LETT. E) C.P.P.

(pag. 23)

**MOTIVO VI** – IN RELAZIONE AL MOTIVO XV DEL RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 192, COMMA 2 C.P.P., COSÌ COME INTERPRETATO DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE E/O IRRILEVANZA DEL MOVENTE, SEGNOTAMENTE CON RIFERIMENTO AI PROCESSI INDIZIARI – VIZIO RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1 LETT. E) C.P.P.

(pag. 57)

**MOTIVO VII** - IN RELAZIONE AL MOTIVO XVIII DEL RICORSO PRINCIPALE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 627, COMMA 3 E 628 C.P.P. IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI DIRITTO ENUNCIATI DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI VALUTAZIONE INDIZIARIA – ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 192, COMMA 2 C.P.P., ANCHE CON RIFERIMENTO AI CANONI COSTANTEMENTE INDICATI DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ, NONCHÉ MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA INDIZIARIA – VIZI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 606, COMMA 1 LETT. C) ED E) C.P.P.

(pag. 63)

**MOTIVO VIII - IN RELAZIONE AL MOTIVO XIX – MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ  
MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL NON OPERATO VAGLIO APPLICATIVO DELLA  
DIRIMENTE REGOLA DI GIUDIZIO DELL’OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO – VIZI RILEVANTI AI  
SENSI DELL’ART. 606, COMMA 1 LETT. E) C.P.P.**

(pag. 74)

## ELENCO ALLEGATI

- **All. n. 1** – pag. 19 tabulato telefonico dell'utenza n. 3475463759 in uso a Travain Manuela e pagg. 17-18 deposizione di Travain Manuela, udienza del 30 ottobre 2009;
- **All. n. 2** - pag. 213 deposizione di Bermani Franca, udienza del 13 giugno 2009;
- **All. n. 3** - pag. 111 intervento di Parte Civile, udienza del 16 aprile 2014;
- **All. n. 4** - pag. 16 istanza della difesa, udienza del 27 ottobre 2014;
- **All. n. 5** - ordinanza del 27 ottobre 2014;
- **All. n. 6** - pagg. 45-46 e 76 deposizione Mar. Serra, udienza del 13 giugno 2009;
- **All. n. 7** - pagg. 3-4 trascrizione udienza del 24 novembre 2015;
- **All. n. 8** - nota tecnica RIS 8 ottobre 2007, allegata al verbale di operazioni del 12 ottobre 2007;
- **All. n. 9** - verbale di operazioni tecniche del 25 settembre 2007;
- **All. n. 10** - pag. 150 deposizione del Perito, Dott. Robino, udienza del 4 novembre 2009;
- **All. n. 11** - pagg. 161-162 deposizione del Perito, Dott. Robino, udienza del 4 novembre 2009;
- **All. n. 12** - pagg. 146-148 deposizione del Perito, Dott. Robino, udienza del 4 novembre 2009;
- **All. n. 13** - pagg. 166-170 deposizione dei Periti, Dott. Robino e Dott. Varetto, udienza del 4 novembre 2009;
- **All. n. 14** - pagg. 184-186 deposizione dei Periti, Dott. Robino e Dott. Varetto, udienza del 4 novembre 2009;
- **All. n. 15** - pagg. 251-252 deposizione dei Periti, Dott. Porta e Dott. Occhetto, udienza del 24 ottobre 2009;
- **All. n. 16** – verbale di s.i.t. di Girani Chiara del 15 settembre 2007.